

RESOCONTO STENOGRAFICO

577.

SEDUTA DI MARTEDÌ 22 GENNAIO 1991

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE MICHELE ZOLLA

INDICE

	PAG.		PAG.
Missioni	78123, 78130	Disegno di legge (Seguito della discussione e approvazione):	
Missioni valedoli nella seduta del 22 gennaio 1991	78164	Autorizzazione al Governo per l'emanazione di un testo unico delle leggi concernenti l'istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado (5156).	
Assegnazione di progetti di legge a Commissioni in sede legislativa .	78123	PRESIDENTE	78129, 78130
Disegni di legge:		BIANCO GERARDO, <i>Ministro della pubblica istruzione</i>	78129
(Annunzio)	78164	GITTI TARCISIO (DC)	78130
(Approvazione in Commissione) . . .	78164	SEPPIA MAURO (PSI), <i>Presidente della VII Commissione</i>	78129
(Rimessione in Assemblea)	78164		
Disegno di legge di conversione:		Disegno di legge di conversione (Seguito della discussione e approvazione):	
(Cancellazione dall'ordine del giorno per decadenza del relativo decreto-legge)	78164	S. 2554 — Conversione in legge, con	

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 22 GENNAIO 1991

PAG.	PAG.
modificazioni, del decreto-legge 6 dicembre 1990, n. 367, recante interventi urgenti a favore delle aziende agricole e zootecniche danneggiate dalla eccezionale siccità verificatasi nell'annata agraria 1989-1990 (<i>approvato dal Senato</i>) (5352).	
PRESIDENTE	78132
GHINAMI ALESSANDRO, <i>Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste</i>	78133
NARDONE CARMINE (<i>PCI</i>)	78133
PROCACCI ANNAMARIA (<i>Verde</i>)	78133
Disegno di legge di conversione (Seguito della discussione e approvazione):	
Conversione in legge del decreto-legge 1° dicembre 1990, n. 355, recante norme sulla gestione transitoria delle unità sanitarie locali (5295).	
PRESIDENTE	78134, 78144, 78145, 78146, 78147, 78148, 78149, 78150, 78151, 78152, 78154, 78155, 78156, 78157, 78158, 78159
ARTIOLI ROSSELLA (<i>PSI</i>), <i>Relatore</i>	78143, 78151, 78153, 78156
BASSI MONTANARI FRANCA (<i>Verde</i>)	78152
BASTIANINI ATTILIO (<i>PLI</i>)	78149
BENEVELLI LUIGI (<i>PCI</i>)	78144, 78145, 78148, 78151, 78153, 78154, 78156
CASTAGNETTI PIERLUIGI (<i>DC</i>)	78154
COLOMBINI LEDA (<i>PCI</i>)	78153
DEL DONNO OLINDO (<i>MSI-DN</i>)	78152
DE LORENZO FRANCESCO, <i>Ministro della sanità</i>	78144, 78149, 78151
MARTINAT UGO (<i>MSI-DN</i>)	78158
POGGIOLINI DANILO (<i>PRI</i>)	78147
RENZULLI ALDO GABRIELE (<i>PSI</i>)	78159
SARETTA GIUSEPPE (<i>DC</i>)	78145, 78159
STRUMENDO LUCIO (<i>PCI</i>)	78151
TARABINI EUGENIO (<i>DC</i>)	78145, 78151, 78157
VALENSISE RAFFAELE (<i>MSI-DN</i>)	78146, 78149
Proposte di legge:	
(Rimessione all'Assemblea)	78164
Proposta di legge (Seguito della discussione e approvazione):	
BARGONE ed altri: Modifiche al regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1934, n. 36 e alla legge 24 luglio 1985, n. 406, recanti disposizioni sull'ordinamento delle professioni di avvocato e procuratore (3912-B). (Nuovo esame delle Camere per invito del Presidente della Repubblica a norma dell'articolo 74 della Costituzione).	
PRESIDENTE	78124, 78126, 78128, 78131, 78132
BARGONE ANTONIO (<i>PCI</i>)	78124
FRANCO FRANCHI (<i>MSI-DN</i>)	78126, 78131
Risoluzione, interpellanze e interrogazioni:	
(Annunzio)	78165
Presidente del Consiglio dei ministri:	
(Trasmissione di documento)	78165
Votazioni nominali	78145, 78150, 78151, 78153
Votazione finale di un disegno di legge	78131, 78134, 78160
Votazione finale di disegni di legge di conversione	
Votazione finale di proposta di legge	78132
Ordine del giorno della seduta di domani	78160

La seduta comincia alle 11,10.

FRANCO FRANCHI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta del 18 gennaio 1991.

(È approvato).

Missioni.

PRESIDENTE. Comunico che, ai sensi dell'articolo 46, secondo comma del regolamento, i deputati Carlo Casini, Dal Castello, Del Mese, de Luca, Facchiano, Foti, Gorla, Melillo, Michelini, Ricciuti, Righi, Romita, Rossi, Emilio Rubbi, Sacconi, Saretta, Senaldi, Sorice, Zoso e Zuech sono in missione a decorrere dalla seduta odierna.

Pertanto, i deputati complessivamente in missione sono ventotto come risulta dall'elenco allegato ai resoconti della seduta odierna.

Ulteriori comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicate in allegato ai resoconti della seduta odierna.

Assegnazione di progetti di legge a Commissioni in sede legislativa.

PRESIDENTE. Ricordo di aver proposto nella seduta di ieri, a norma del comma 1 dell'articolo 92 del regolamento, che i seguenti progetti di legge siano defe-

riti alle sottoindicate Commissioni permanenti in sede legislativa:

alla II Commissione (Giustizia):

«Modifiche ed integrazioni ai regi decreti 21 dicembre 1933, n. 1736, e 16 marzo 1942, n. 267, nonché alla legge 12 febbraio 1955, n. 77, e successive modifiche ed integrazioni, in materia di protesto dell'assegno bancario» (5287) *(con parere della I Commissione, nonché della VI Commissione ex articolo 93, comma 3-bis, del regolamento)*.

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(Così rimane stabilito).

alla VI Commissione (Finanze):

BULLERI ed altri: «Vendita a trattativa privata al comune di Vecchiano (Pisa) di un tratto di arenile compreso tra la foce del fiume Serchio e il confine con il comune di Viareggio» (5142) *(con parere della I e della V Commissione)*.

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(Così rimane stabilito).

alla VII Commissione (Cultura):

S. 2220. — Senatori VESENTINI ed altri: «Riordinamento dell'Istituto nazionale di alta matematica Francesco Severi» (5350) *(approvata dalla VII Commissione del Se-*

nato) (con parere della I, della V e della XI Commissione).

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(Così rimane stabilito).

Seguito della discussione della proposta di legge Bargone ed altri: Modifiche al regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1934, n. 36, e alla legge 24 luglio 1985, n. 406, recanti disposizioni sull'ordinamento delle professioni di avvocato e procuratore (3912-B). (Nuovo esame delle Camere per invito del Presidente della Repubblica a norma dell'articolo 74 della Costituzione).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione della proposta di legge di iniziativa dei deputati Bargone ed altri: Modifiche al regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1934, n. 36, e alla legge 24 luglio 1985, n. 406, recanti disposizioni sull'ordinamento delle professioni di avvocato e procuratore (3912-B). (Nuovo esame delle Camere per invito del Presidente della Repubblica a norma dell'articolo 74 della Costituzione).

Ricordo che nella seduta di ieri si è conclusa la discussione sulle linee generali ed hanno replicato il relatore ed il ministro di grazia e giustizia.

Passiamo pertanto all'esame degli articoli della proposta di legge, nel testo della Commissione.

L'articolo 1 è del seguente tenore:

ART. 1.

1. Il superamento degli esami di procuratore legale consente l'iscrizione nell'albo dei procuratori legali presso il tribunale nella cui circoscrizione l'interessato risiede, anche se appartenente ad un distretto di corte d'appello diverso da quello

presso il quale l'interessato medesimo ha sostenuto l'esame.

2. I procuratori legali e gli avvocati possono chiedere il trasferimento dell'iscrizione all'albo di altra circoscrizione anche di un diverso distretto nella quale intendano fissare la propria residenza, purché non si trovino sospesi dall'esercizio professionale o sottoposti a procedimento penale o a procedimento per l'applicazione di una misura di sicurezza.

3. Il trasferimento non interrompe l'anzianità di iscrizione.

A questo articolo non sono stati presentati emendamenti.

Passiamo alla discussione sull'articolo 1.

Ha chiesto di parlare l'onorevole Bargone. Ne ha facoltà.

ANTONIO BARGONE. Signor Presidente, onorevoli colleghi, il provvedimento in discussione, così come approvato dalla II Commissione (Giustizia) ed illustrato dal relatore, onorevole Nicotra, è diverso da quello già varato dalla Camera e dal Senato e rinviato al Parlamento a seguito dei rilievi mossi dal Presidente della Repubblica.

La decisione della Commissione appare saggia ed opportuna, tenuto conto che la questione sollevata dal Presidente della Repubblica (concernente la rescissione di ogni relazione tra residenza del professionista e iscrizione all'albo professionale, che avrebbe generato problemi soprattutto in tema di notificazioni) è fondata. In ogni caso, è in discussione al Senato la riforma dell'ordinamento forense ed appare pertanto utile ed opportuno che in quella sede si affronti un argomento così delicato, pur se il messaggio del Presidente della Repubblica sembra ispirarsi ad una logica troppo restrittiva. Infatti, a mio giudizio, ai fini della notificazione deve essere considerato rilevante il concetto di domicilio e non quello di residenza. Inoltre, le obiezioni sollevate si sarebbero potute superare grazie a norme procedurali più incisive.

Tuttavia, considerato che si tratta di questione di non grande rilievo, non appare opportuno un conflitto istituzionale e dunque le modifiche apportate al provvedimento dalla Commissione giustizia appaiono accoglibili.

Si è per altro ritornati alla proposta originaria di abolire il limite temporale di due anni per l'iscrizione degli aventi diritto nell'albo presso il tribunale di una circoscrizione diversa da quella in cui sono stati superati gli esami di procuratore. Si tratta di un provvedimento sul quale si può ormai registrare l'assenso di tutti, anche del consiglio nazionale forense che, dopo l'approvazione della proposta di legge nel testo precedente, aveva sollevato obiezioni, soprattutto in ordine al problema relativo alla separazione tra luogo di residenza e luogo di iscrizione all'albo.

Per quanto riguarda, poi, l'abolizione del limite temporale di due anni per l'iscrizione ad altro distretto sia il Presidente della Repubblica sia il consiglio nazionale forense non hanno avanzato rilievi. Il Presidente della Repubblica, infatti, nel suo messaggio ha sottolineato l'opportunità di conformare la normativa in materia ai principi costituzionali e comunitari.

La presentazione della proposta di legge in discussione si è resa necessaria soprattutto a seguito di un improvviso mutamento di orientamento del consiglio nazionale forense che, con una sentenza del 1988, ha ritenuto ancora operativa la disposizione contenuta nel primo comma dell'articolo 25 del regio decreto-legge n. 1578 del 1933, convertito dalla legge n. 36 del 1934. Ciò anche in considerazione di quanto disposto dalla legge del 1985, n. 406, che prevede l'iscrizione in un albo del tribunale del distretto in cui l'esame è stato sostenuto. Questo orientamento è sicuramente in contrasto con principi costituzionali e con il diritto comunitario, in riferimento soprattutto alla libera circolazione dei cittadini nonché delle professioni, soprattutto alla vigilia dell'appuntamento del mercato unico europeo del 1° gennaio 1993. Sicuramente si potrà verificare una situazione per cui i colleghi procuratori degli altri paesi potranno godere di libera

circolazione cioè del libero esercizio della professione, senza limiti temporali e territoriali. Quindi, tale normativa pone in uno stato di netta inferiorità morale e professionale i giovani procuratori legali italiani rispetto ai loro colleghi degli altri paesi comunitari: addirittura un giovane procuratore è costretto a mantenere la residenza presso l'anagrafe del comune in cui si è iscritto all'albo, nonostante che per ragioni varie abbia la necessità di trasferirsi in altro comune.

Il cittadino, dunque, per esercitare la professione forense viene sottoposto a vincoli, che non esistono per altre attività. Sembra a me una limitazione assolutamente eccessiva.

A ciò va aggiunto che il sistema delle preclusioni scaturiva in maniera conseguente dalla previsione del numero chiuso per l'accesso alla professione, successivamente abolito. Pertanto, una volta modificato l'accesso alla professione forense, è chiaro che deve anche essere modificato il sistema. La Commissione affari costituzionali in sede consultiva ha chiesto l'abolizione del vincolo dei due anni precedenti l'esame abilitante, al contrario della Commissione giustizia che invece ne ha chiesto il mantenimento.

Le obiezioni mosse dall'onorevole Macerati nella giornata di ieri, riguardano le modalità di svolgimento dell'esame di procuratore e soprattutto la disparità di valutazione dei candidati chiamati a sostenere tale esame nelle varie corti d'appello.

Ritengo che il Parlamento debba rivendicare il fatto di aver legiferato su tale materia, riformando profondamente l'esame e quindi di aver contribuito al superamento dei limiti insiti nel sistema. Ciò è avvenuto soprattutto con l'istituzione di un esame pratico e non teorico, quindi più attento all'attività svolta nel corso del tirocinio da parte del praticante procuratore e più rispondente alle esigenze di una selezione rispetto alle capacità e alle potenzialità professionali del candidato.

L'aver stabilito che la presidenza di queste commissioni deve essere affidata ad avvocati e non a magistrati ha posto la categoria degli avvocati ed il consiglio na-

zionale forense nelle condizioni di individuare criteri uniformi di valutazione dei candidati. Questo è un dovere al quale non si può venir meno nel momento in cui si riconosce una maggiore legittimazione alla importante fase di accesso alla professione forense.

Noi riteniamo necessario un intervento organico su tale materia e siamo dell'avviso che ciò vada fatto soprattutto con la riforma dell'ordinamento forense in tema di accesso alla professione. La riforma che abbiamo varato qualche tempo fa, concernente l'esame di procuratore, sicuramente non aveva ambizione — né poteva averla — di incidere sulle modalità ed i percorsi di accesso alla professione forense.

Riteniamo si debba procedere ad una modifica profonda del sistema che tenga conto, per esempio, del collegamento organico con gli studi universitari e di una formazione congiunta con la magistratura, introducendo novità in grado di far allineare la nostra legislazione e quella degli altri paesi europei, come la Francia e la Germania.

Tuttavia tali considerazioni non possono essere svolte in modo esauriente in questa sede. Non stiamo infatti trattando l'accesso della professione forense, ma ci siamo posti l'obiettivo di eliminare norme che in qualche modo contrastano con i principi costituzionali.

Per altro, le discrasie derivanti dalle diverse valutazioni delle commissioni d'esame nelle varie corti d'appello e dalle conseguenti pratiche applicazioni non possono essere considerate criteri di orientamento da utilizzare per un intervento legislativo, che deve invece essere attento ai principi generali ed affrontare le varie tematiche in modo complessivo.

Ricordo che nel corso della discussione sulla legge finanziaria per il 1991, con riferimento alla tabella del Ministero di grazia e giustizia, il gruppo comunista ha presentato un ordine del giorno inteso a stimolare tale dicastero alla fissazione di criteri uniformi nella valutazione dei candidati agli esami di procuratore legale. La disparità di valutazione che emerge dagli elementi in nostro possesso non può essere superata

per legge: è fisiologico, infatti, che in ogni commissione d'esame vi siano diverse valutazioni derivanti da differenti impostazioni.

Credo vi sia pertanto la necessità di indicare in proposito criteri uniformi — e solo il ministro competente può farlo — al fine di superare un limite pratico che comunque non può incidere sulla bontà dell'obiettivo che è alla base di questo provvedimento.

Alla luce di tali considerazioni, ritengo che come criterio di valutazione non si possano assumere pregiudizi di sorta né quelle che definirei forme di razzismo, emerse anche in Commissione, riferite alle commissioni d'esame del sud. Sia pure in modo non marcato, affiora infatti una certa contrapposizione tra nord e sud in relazione alla capacità delle commissioni di concorso di effettuare una selezione adeguata alle necessità. Credo che tale pregiudizio, che nasce da un'obiettiva situazione di disparità tra nord e sud, non debba comunque inficiare la bontà di questo provvedimento.

La valutazione in materia deve essere ancorata, come ho detto poc'anzi, all'interesse generale; l'esigenza di uniformarsi ai principi costituzionali ed alla legislazione comunitaria risulta prioritaria e ad essa dobbiamo dar seguito.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare l'onorevole Franchi. Ne ha facoltà.

FRANCO FRANCHI. Signor Presidente, l'onorevole Maceratini ieri ha pronunciato un intervento che è stato ripreso nella seduta di oggi. Tra l'altro, egli ha parlato (a mio avviso giustamente) di «schizofrenia» del legislatore ed ha fatto riferimento a molte altre accuse che possono essere mosse al Parlamento.

Onorevoli colleghi, in cinque anni sono state apportate quattro modifiche legislative alla materia di cui parliamo. La prima è del 1985, la seconda è stata apportata con la legge 27 giugno 1988, quindi nel 1989 è intervenuta la «Modifica alla disciplina degli esami di procuratore legale». Questa è pertanto la quarta modifica in cinque anni, sia pure parziale e tutt'altro che or-

ganica. Cosa vogliamo fare? Tra un anno modificheremo anche questo nuovo provvedimento? Credo che in nessun'altra materia siano state apportate tante modifiche che non hanno peraltro dato un briciolo di certezza a coloro che devono prepararsi a sostenere l'esame di procuratore.

Qual era ieri e qual è oggi la preoccupazione che ci indurrà a votare contro il provvedimento al nostro esame? Nell'ampio intervento di ieri, l'onorevole Maceratini ha affermato che siamo di fronte allo scandalo delle cosiddette «trasmigrazioni» dei giovani dalle sedi delle corti d'appello del nord a quelle del sud d'Italia. E cito solo queste parole per far capire come ci troviamo veramente di fronte all'assurdo, per non continuare ad usare ancora la parola «schizofrenia», vista la replica del relatore. Di fronte alla preoccupazione espressa dall'onorevole Maceratini, l'onorevole Nicotra ha così risposto: «Mi sembra che la sede opportuna per recepire le preoccupazioni che il collega ha giustamente espresso sia quella della revisione legislativa, a seguito della quale si richieda al candidato che concorre agli esami di procuratore legale il requisito dell'iscrizione da due a tre anni nel luogo ove ha sede la corte d'appello in cui vuole effettuare i suddetti esami».

L'onorevole relatore, cioè, per venire incontro alle giuste preoccupazioni del collega Maceratini, ha avanzato la proposta — che può sembrare logica, ma è assurda — di fare domani ciò che si cancella oggi. Questa è la realtà delle cose!

Un altro rilievo riguarda il parere espresso dalla Commissione affari costituzionali. Credo non vi siano dubbi che quando non si dà seguito alla condizione posta per l'espressione del parere favorevole da parte della Commissione, questo venga meno. Onorevoli colleghi, onorevole Bargone, la Commissione giustizia — invitata dall'onorevole Fracchia ad aggiornare i propri lavori in attesa del parere della I Commissione — non ha disatteso la condizione posta dalla Commissione affari costituzionali, perché non l'ha neanche presa in considerazione.

Nel novembre del 1989 la I Commissione

aveva soffermato la propria attenzione sull'articolo 3 della legge n. 406 del 1985, contenuto nella proposta di legge Bargone, invitando a sopprimere non solo il primo ma anche il secondo comma di detto articolo. Tuttavia si trattava solo di un invito e di una raccomandazione. Poi, nell'ottobre del 1990 è intervenuto un nuovo parere della Commissione affari costituzionali, la quale — dal momento che il suo precedente invito era stato disatteso — ha posto come condizione che all'articolo 3, comma 1, le parole «l'articolo 3, secondo comma, della legge 24 luglio 1985, n. 496» fossero sostituite dalle seguenti: «l'articolo 3 della legge 24 luglio 1985, n. 406». È questa, quindi, la condizione che la Commissione affari costituzionali ha posto all'espressione del proprio parere favorevole.

Nel 1985 la riforma aveva individuato due limiti per essere ammessi all'esame di procuratore legale. Il primo riguarda la sede di esame, che deve trovarsi nel distretto nel quale il candidato ha la propria residenza e svolge la pratica forense. Il secondo limite, posto in funzione di contrappeso, è il vincolo di due anni prima di poter avanzare qualsiasi richiesta di trasferimento. Questi due limiti sono stati fissati insieme, per cui se ne cade uno l'altro non può sussistere da solo.

Anche se è difficile riuscire a farsi capire in una materia come questa, tutti sappiamo, onorevoli colleghi, quale sia la situazione al nord. Io sono felicissimo che i giovani procuratori del sud si iscrivano agli ordini professionali del nord e si rechino in quella parte del paese a lavorare. Sono aperto a tale situazione, ma vi chiedo se vi sembri giusto il divieto sostanziale di accedere alla libera professione forense per i praticanti procuratori del nord. Questo in effetti è ciò che avviene anche se si fa finta di ignorarlo.

So che l'ingiustizia si può eliminare solo istituendo un'unica commissione di esame, e quindi attraverso l'unicità dei giudizi. Ma la realtà attuale, quale emerge dalle ben note statistiche, è la seguente: al nord, le commissioni di esame promuovono i candidati in misura pari all'1,

all'1,5, al 2 per cento e, quando succede l'ira di Dio, al 3 o al 4 per cento; al sud, invece, le promozioni ammontano al 95-96 per cento (a volte la percentuale è più bassa; mi sono limitato a citare i livelli più alti), con un numero di candidati enormemente superiore che poi si trasferiscono prevalentemente al nord. Bisogna dunque rimuovere il limite di due anni per la libera circolazione del lavoro.

Se quello di cui ho parlato avrebbe dovuto essere un contrappeso, onorevoli colleghi, in nome di che cosa continuate a voler tenere vincolati i candidati del nord alla sede delle loro corti di appello, che fanno strage di esaminandi dalla mattina alla sera? Ecco, allora, il numero chiuso, di cui qualcuno ha già parlato. Al nord viene di fatto istituito il numero chiuso, ma solo per i candidati del nord; nessun ordine professionale, infatti, rifiuta (guai se lo facesse!) l'iscrizione all'albo dei giovani procuratori provenienti dal sud.

Mi chiedo dunque in nome di quale principio sia stato violato e superato il parere vincolante della I Commissione, che ha posto una vera e propria condizione dopo essere ritornata per ben due volte sul problema. Bisogna ricordare, onorevoli colleghi comunisti, che il vincolo è stato fissato all'unanimità, in quanto lo stesso gruppo comunista, attraverso l'autorevole intervento dell'onorevole Ferrara, si espresse in senso favorevole. Per quale motivo, allora, la II Commissione non ha rispettato un parere vincolante, condizionato, che ci aveva anche indotto a ritenere non necessaria la presentazione di emendamenti? Perché, trovandosi di fronte ad una condizione, la suddetta Commissione non ha voluto modificare il testo della legge?

Bisogna tenere presente che una modifica alla legge del 1985 come quella che ho indicato può consistere solo nella completa eliminazione dell'articolo 3 della stessa legge, cioè non soltanto del secondo comma (che pone il limite dei due anni) ma anche del primo comma, che incatena i giovani procuratori del nord al vincolo di presentarsi dinanzi a corti d'appello che fanno ripetere loro gli esami per due o tre

volte. Anche per questo motivo era stato posto il contrappeso dei due anni, che originariamente al Senato era stato stabilito in tre anni.

Occorre dunque dare libertà piena ai giovani praticanti del sud e restituirla a quelli del nord, se non si vuole attuare surrettiziamente il numero chiuso per la professione forense rispetto a chi osa desiderare di avviarsi su questa strada nelle regioni del nord. L'unico modo per intervenire abrogando anche il comma 1 dell'articolo 3 della legge del 1985 consiste in una proposta della Commissione e del Governo.

E credo (ma non spetta a me dirlo) che in questo caso forse il nostro gruppo potrebbe anche rivedere la sua posizione. Ma fino a questo momento noi siamo attestati sulla linea dell'onorevole Maceratini, che ha svolto ieri un intervento sul quale mi permetto di richiamare l'attenzione di tutti.

Mi auguro che la Commissione e il Governo vogliano in qualche modo riparare, degnando almeno di considerazione e di esame quella proposta. Spero comunque che si assumano la responsabilità del non accoglimento del parere della Commissione affari costituzionali. Siamo ancora in tempo a rivedere tutto. Mi auguro che lo si faccia, altrimenti noi insisteremo nella nostra posizione e inviteremo la Camera a respingere questa nostra proposta di legge (*Applausi dei deputati del gruppo del MSI-destra nazionale*).

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare sull'articolo 1, lo pongo in votazione.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 2, nel testo della Commissione:

ART. 2

«1. Sono abrogati gli articoli 23, 25 e 32 del regio-decreto 27 novembre 1933, n. 1578, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1934, n. 36, l'articolo 3, secondo comma, della legge 24 luglio 1985,

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 22 GENNAIO 1991

n. 406, nonché ogni altra disposizione incompatibile con la presente legge».

Nessuno chiedendo di parlare e non essendo stati presentati emendamenti, lo pongo in votazione.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 3, nel testo della Commissione:

ART. 3

«1. La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*».

Nessuno chiedendo di parlare e non essendo stati presentati emendamenti, lo pongo in votazione.

(È approvato).

Avverto che la votazione nominale finale della proposta di legge avrà luogo nel prosieguo della seduta; poiché tale votazione avverrà mediante procedimento elettronico, decorre da questo momento il termine di preavviso previsto dal comma 5 dell'articolo 49.

Seguito della discussione del disegno di legge: Autorizzazione al Governo per l'emanazione di un testo unico delle leggi concernenti l'istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado (5156).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: Autorizzazione al Governo per l'emanazione di un testo unico delle leggi concernenti l'istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado.

Ricordo che nella seduta di ieri si è conclusa la discussione sulle linee generali con gli interventi del relatore e del ministro della pubblica istruzione.

Passiamo all'esame degli articoli del disegno di legge nel testo della Commissione, identico a quello del Governo.

L'articolo 1 è del seguente tenore:

ART. 1.

«1. Il Governo della Repubblica è autorizzato, entro il termine di due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, all'emanazione di un testo unico nel quale saranno riunite e coordinate le disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, esclusa quella universitaria, relative alle scuole di ogni ordine e grado».

A questo articolo è stato presentato il seguente articolo aggiuntivo:

Dopo l'articolo 1 aggiungere il seguente:

1. Entro venti mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo invia le norme del testo unico alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica, per l'espressione del parere da parte delle competenti Commissioni permanenti.

2. Ciascuna Commissione esprime il proprio parere entro trenta giorni dalla assegnazione, eventualmente formulando rilievi e proposte di modifica.

3. Qualora il termine di trenta giorni di cui al comma 2 sia decorso senza che il parere delle Commissioni parlamentari sia stato espresso, il Governo procede ai sensi dell'articolo 2.

1. 01

La Commissione.

Nessuno chiedendo di parlare sull'articolo 1 e sull'articolo aggiuntivo ad esso presentato, chiedo al presidente della Commissione se desideri aggiungere qualche considerazione.

MAURO SEPPIA, *Presidente della VII Commissione*. Raccomando all'Assemblea l'approvazione dell'articolo aggiuntivo 1.01 della Commissione, signor Presidente.

PRESIDENTE. Il Governo?

GERARDO BIANCO, *Ministro della pubblica istruzione*. Il Governo accetta l'articolo aggiuntivo 1.01 della Commissione.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 22 GENNAIO 1991

Pongo in votazione l'articolo 1, nel testo della Commissione, identico a quello del Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo aggiuntivo 1.01 della Commissione, accettato dal Governo.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 2 nel testo della Commissione, identico a quello del Governo:

ART. 2.

«1. Il testo unico è emanato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del ministro della pubblica istruzione, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, udito il parere del Consiglio di Stato.

2. Per la stesura del testo da sottoporre all'approvazione del Consiglio dei ministri, il ministro della pubblica istruzione può avvalersi dell'opera di enti, istituti universitari, nonché di esperti, particolarmente qualificati nel settore, da scegliersi anche tra i professori universitari ordinati o associati, mediante affidamento di incarichi di studio.

3. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 525 milioni per ciascuno degli anni 1991 e 1992, si provvede a carico dello stanziamento iscritto al capitolo 1122 dello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione per l'anno 1991 e corrispondente capitolo per l'anno successivo».

Nessuno chiedendo di parlare e non essendo stati presentati emendamenti, lo pongo in votazione.

(È approvato).

Avverto che la votazione nominale finale del disegno di legge avrà luogo nel prosieguo della seduta.

In attesa che decorra il termine di preavviso previsto dal comma 5 dell'articolo 49 del regolamento per la votazione nominale mediante procedimento elettronico, sospendo la seduta.

**La seduta, sospesa alle 11,45,
è ripresa alle 12,5.**

TARCISIO GITTI. Chiedo di parlare sull'ordine dei lavori.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TARCISIO GITTI. Signor Presidente, vorrei chiedere visto che si è già concluso l'esame sia della proposta di legge n. 3912-B sia del disegno di legge n. 5156, di aggiornare i nostri lavori alla ripresa pomeridiana della seduta.

PRESIDENTE. Onorevole Gitti, apprezzate le circostanze e non essendovi obiezioni, la Presidenza ritiene di poter accedere alla sua richiesta.

Sospendo pertanto la seduta fino alle 19.

**La seduta, sospesa alle 12,10,
è ripresa alle 19,5**

Missioni.

PRESIDENTE. Comunico che, ai sensi dell'articolo 46, secondo comma, del regolamento, i deputati Altissimo, Babbini, Bonferroni, Caveri, Fausti e Susi sono in missione a decorrere dal pomeriggio di oggi.

Pertanto, i deputati complessivamente in missione sono trentadue, come risulta dall'elenco allegato ai resoconti della seduta odierna.

Si riprende la discussione del disegno di legge n. 5156.

PRESIDENTE. Nessuno chiedendo di parlare per dichiarazione di voto, prima di passare alla votazione finale del disegno di legge n. 5156, chiedo se la Presidenza sia autorizzata a procedere al coordinamento formale del testo approvato.

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(Così rimane stabilito).

Passiamo alla votazione finale.

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 22 GENNAIO 1991

Votazione finale di un disegno di legge.

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale finale, mediante procedimento elettronico, sul disegno di legge n. 5156, di cui si è oggi concluso l'esame.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

«Autorizzazione al Governo per l'emanazione di un testo unico delle leggi concernenti l'istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado» (5156):

Presenti	362
Votanti	360
Astenuti	2
Maggioranza	181
Hanno votato <i>si</i>	359
Hanno votato <i>no</i>	1

(La Camera approva).

Si riprende la discussione della proposta di legge n. 3912-B.

PRESIDENTE. Passiamo alle dichiarazioni di voto sulla proposta di legge n. 3912-B nel suo complesso.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Franchi. Ne ha facoltà.

FRANCO FRANCHI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, mi permetto di richiamare la vostra cortese attenzione sul modo in cui si legifera nell'ambito della materia oggetto della proposta di legge: dal 1985 ad oggi, cioè da 5 anni a questa parte, sono state approvate 4 leggi di modifica del sistema di esame per procuratore legale. E già questo dice molto. Oggi, onorevoli colleghi — e mi permetto di rivolgervi un nuovo cortese invito per un attimo di attenzione — siamo arrivati al punto che viene ignorato il parere condizionato della Commissione affari costituzionali.

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, consentite all'onorevole Franchi di svolgere la sua dichiarazione di voto!

FRANCO FRANCHI. Come dicevo, la Commissione di merito non ha degnato neppure di considerazione la condizione posta dalla Commissione affari costituzionali.

Ieri l'onorevole Maceratini ha ampiamente dimostrato quanto sia iniqua la proposta di legge dell'onorevole Bargone; e non dobbiamo dimenticare che di una proposta di iniziativa parlamentare si tratta e non di un disegno di legge governativo. Nel 1985, come ricordava il collega Maceratini, furono stabiliti due vincoli fondamentali all'esame di procuratore legale; due vincoli basati su questa logica: si dà l'esame nella corte d'appello del distretto dove si è svolta la pratica e dove si risiede e per due anni (quale contrappeso al primo vincolo) non si può chiedere l'iscrizione in un albo fuori da quel distretto.

Con la proposta di legge che ci aggiungiamo a votare si elimina l'ultimo contrappeso e si mantiene l'obbligo della sede. Francamente non mi risulta che esista una legge che imponga ad uno studente l'obbligo di laurearsi nell'università della sua città. Tutti sono liberi di scegliere la sede universitaria che preferiscono. E perché allora non si dovrebbe poter scegliere la sede di corte d'appello per gli esami?

Personalmente sono apertissimo nei confronti del lavoro svolto ai nostri giovani del Mezzogiorno, ma con questa legge di fatto proibite l'accesso alla libera professione forense a tutti o quasi tutti i praticanti procuratori dell'Italia settentrionale dove le corti d'appello, notoriamente, promuovono dall'uno al tre per cento al massimo dei candidati, a fronte di ben altre percentuali di promozioni al sud.

In questo modo voi stabilite nella legge che i praticanti procuratori del nord Italia non hanno diritto all'accesso alla professione forense. Questo è il capolavoro di una legge che non ha voluto nemmeno tener conto del parere condizionato della Commissione affari costituzionali, che chiedeva di rimuovere anche il secondo vincolo.

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 22 GENNAIO 1991

Per queste ragioni voteremo contro la «legge Bargone» (*Applausi dei deputati del gruppo del MSI-destra nazionale*).

PRESIDENTE. Sono così esaurite le dichiarazioni di voto sul provvedimento nel suo complesso.

La proposta di legge sarà subito votata a scrutinio nominale.

Votazione finale di una proposta di legge.

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale finale, mediante procedimento elettronico, sulla proposta di legge n. 3912-B, di cui si è testé concluso l'esame.

(*Segue la votazione*).

Dichiaro chiusa la votazione

Comunico il risultato della votazione:

Bergone ed altri: «Modifiche al regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1934, n. 36, e alla legge 24 luglio 1985, n. 406, recanti disposizioni sull'ordinamento delle professioni di avvocato e procuratore». (*Nuovo esame della Camera per invito del Presidente della Repubblica a norma dell'articolo 74 della Costituzione*) (3912-B).

Presenti	393
Votanti	376
Astenuti	17
Maggioranza	189
Hanno votato sì	348
Hanno votato no	28

(*La Camera approva*).

Seguito della discussione del disegno di legge: S. 2554. — Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 dicembre 1990, n. 367, recante interventi urgenti a favore delle aziende agricole e zootecniche danneggiate

dalla eccezionale siccità verificatasi nell'annata agraria 1989-1990 (approvato dal Senato) (5352).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge, già approvato dal Senato: Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 dicembre 1990, n. 367, recante interventi urgenti a favore delle aziende agricole e zootecniche danneggiate dalla eccezionale siccità verificatasi nell'annata agraria 1989-1990.

Ricordo che nella seduta di ieri si è conclusa la discussione sulle linee generali ed hanno replicato il relatore ed il rappresentante del Governo.

Passiamo all'esame dell'articolo unico del disegno di legge di conversione, nel testo della Commissione, identico a quello approvato dal Senato, che è del seguente tenore:

ART. 1.

«1. Il decreto-legge 6 dicembre 1990, n. 367, recante misure urgenti a favore delle aziende agricole e zootecniche danneggiate dalla eccezionale siccità verificatasi nell'annata agraria 1989-1990 è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodotti ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 2 agosto 1990, n. 207, e 2 ottobre 1990, n. 270».

Do lettura delle modificazioni apportate dal Senato, ed accettate dalla Commissione:

All'articolo 2, al comma 2, dopo le parole: «per ettaro» sono inserite le seguenti: « , e comunque entro il limite massimo di cinquanta milioni ad azienda,».

All'articolo 3, al comma 1, le parole: «possono essere» sono sostituite dalla seguente: «sono» e le parole: «per l'acquisto di cereali foraggeri e mangimi occorrenti» sono soppresse.

All'articolo 4, al comma 1, primo periodo,

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 22 GENNAIO 1991

le parole: «o dell'agricoltore» sono sostituite dalle seguenti: «nonché dell'agricoltore».

Dopo l'articolo 4 è inserito il seguente:

«ART. 4-bis. — 1. Le provvidenze e le procedure previste dal decreto-legge 15 giugno 1989, n. 231, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1989, n. 286, per le aziende agricole singole o associate colpite dalla siccità nell'annata agraria 1988-1989, sono estese alle province di Forlì, Ravenna, Rovigo e Livorno. Tali provvidenze non possono superare un importo complessivo di trenta miliardi di lire».

All'articolo 5, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«1-bis. Per le aziende agricole di funghi-coltura, di cui all'articolo 4, comma 1, sono concesse le provvidenze previste dallo stesso articolo 4 solo se i danni subiti nel periodo 1985-1990 siano riferiti ad almeno due annate agrarie consecutive».

All'articolo 6, al comma 1, le parole: «non inferiore al 50 per cento della media» sono sostituite dalle seguenti: «non inferiore al 45 per cento della media».

Avverto che agli articoli del decreto-legge non sono riferiti emendamenti.

Avverto altresì che nessun emendamento è stato presentato all'articolo unico del disegno di legge di conversione.

Trattandosi di articolo unico, al quale non sono riferiti emendamenti, il disegno di legge sarà posto direttamente in votazione.

Passiamo all'unico ordine del giorno presentato:

«La Camera,

considerato che oltre ai danni richiamati nel decreto-legge 6 dicembre 1990, n. 367, la siccità ha prodotto anche gravissimi effetti indiretti, come la diffusione di fitopatie di origine virale;

considerato che la siccità rende tali fitopatie particolarmente virulente, al punto da recare gravi danni alle produ-

zioni ortofrutticole soprattutto nelle regioni meridionali,

impegna il Governo

a considerare destinatarie dei benefici previsti dal suddetto decreto-legge anche le aziende agricole colpite dagli effetti indiretti della siccità, come i danni provocati dalla diffusione di fitopatie di origine virale.

(9/5352/1)

«Nardone, Felissari, Civita, Schettini, Brescia, Galante, Lauricella».

Qual è il parere del Governo su questo ordine del giorno?

ALESSANDRO GHINAMI, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste*. Il Governo le accetta come raccomandazione.

PRESIDENTE. I presentatori insistono per la votazione del loro ordine del giorno n. 9/5352/1?

CARMINE NARDONE. Insistiamo, signor Presidente.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'ordine del giorno Nardone n. 9/5352/1, accettato dal Governo come raccomandazione.

(È approvato).

Passiamo alle dichiarazioni di voto sul disegno di legge nel suo complesso.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Procacci. Ne ha facoltà.

ANNAMARIA PROCACCI. Signor Presidente, il gruppo verde si asterrà sul disegno di legge n. 5352. Riconosciamo la situazione di emergenza esistente nel settore agricolo — anche se potrei fare dell'ironia sul fatto che il decreto in esame è più volte decaduto ed è stato reiterato — e non saremo noi verdi a negare il varo di misure anche parziali — riconosciamolo

— di intervento finanziario che possono rivestire una notevole importanza soprattutto per le aziende di piccole e medie dimensioni.

Non possiamo però esprimere un giudizio favorevole perché riteniamo si tratti di un provvedimento parziale. Manca infatti una linea di intervento organica rispetto ad un fenomeno climatico che vede il ripetersi, con frequenza allarmante negli ultimi anni, di annate siccitose; un fenomeno per contrastare il quale si chiedono ovviamente interventi particolari. Inoltre lo spreco di risorse idriche nel nostro paese rimane un problema aperto.

Nel corso della discussione sulle linee generali di ieri ho ascoltato interventi in perfetta sintonia con le nostre valutazioni. Alcune nostre riserve riguardano anche la copertura prevista dal provvedimento, soprattutto il fatto che vengano stornati dei fondi diretti al settore dell'irrigazione. In conclusione ribadisco l'astensione del gruppo verde.

PRESIDENTE. Sono così esaurite le dichiarazioni di voto sul complesso del provvedimento, la votazione finale del disegno di legge avrà luogo immediatamente.

Votazione finale di un disegno di legge.

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale finale, mediante procedimento elettronico, sul disegno di legge n. 5352, di cui si è testé concluso l'esame.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione:

Comunico il risultato della votazione:

S. 2554. — «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 dicembre 1990, n. 367, recante interventi urgenti a favore delle aziende agricole e zootecniche danneggiate dall'eccezionale siccità verificatasi nell'annata agraria 1989-1990» *(approvato dal Senato)* (5352).

Presenti	382
Votanti	251
Astenuti	131
Maggioranza	126
Hanno votato sì:	251

(La Camera approva).

Seguito della discussione del disegno di legge: Conversione in legge del decreto-legge 1° dicembre 1990, n. 355, recante norme sulla gestione transitoria delle unità sanitarie locali (5295).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: Conversione in legge del decreto-legge 1° dicembre 1990, n. 355, recante norme sulla gestione transitoria delle unità sanitarie locali.

Ricordo che nella seduta del 15 gennaio scorso si è conclusa la discussione sulle linee generali ed hanno replicato il relatore e il rappresentante del Governo.

Passiamo all'esame dell'articolo unico del disegno di legge di conversione nel testo della Commissione, identico a quello del Governo, che è del seguente tenore:

ART. 1.

«1. È convertito in legge il decreto-legge 1° dicembre 1990, n. 355, recante norme sulla gestione transitoria delle unità sanitarie locali.

2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodotti e i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 24 luglio 1990, n. 199, e 28 settembre 1990, n. 268».

Avverto che gli emendamenti presentati sono riferiti all'articolo 1 del decreto-legge, nel testo della Commissione, identico a quello del Governo.

Ricordo che l'articolo 1 del decreto-legge è del seguente tenore:

1. I comitati di gestione delle unità sanitarie locali e delle unità socio-sanitarie locali e gli organi collegiali di cui all'articolo unico, comma 1, lettera a), della legge 15

gennaio 1986, n. 4, per quanto concerne le funzioni sanitarie, sono sciolti e restano in carica per la ordinaria amministrazione fino alla costituzione degli organi di cui ai commi 3 e 6.

2. Nell'esercizio delle responsabilità di cui al decreto-legge 15 settembre 1990, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 novembre 1990, n. 334, i provvedimenti di cui all'articolo unico, comma 1, lettera *a*), della legge 15 gennaio 1986, n. 4, sono adottati dall'organo di cui al comma 6 e sono approvati dalle giunte regionali delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano.

3. Agli stessi fini, in attesa del riordino del servizio sanitario nazionale e comunque non oltre il 31 dicembre 1991, viene istituito per ogni unità sanitaria locale o unità-socio-sanitaria locale un comitato di garanti composto da un numero di membri pari a quello dei componenti dei disciolti comitati di gestione delle relative unità sanitarie locali e delle unità socio-sanitarie locali. La nomina del comitato di garanti è riservata agli enti locali di riferimento territoriale ed avviene con votazione limitata. L'assemblea dei comuni opera unicamente come collegio elettorale dei componenti del comitato di garanti, che sono scelti tra cittadini aventi comprovata esperienza di amministrazione, che non siano stati condannati per reati di associazione di tipo mafioso o per reati contro il patrimonio o contro la pubblica amministrazione, e sempreché non abbiano in corso procedimenti penali a loro carico per i suddetti reati o non siano sottoposti a misure di prevenzione. Non possono far parte dei comitati di garanti i componenti dei consigli e delle assemblee delle regioni e delle province autonome, i presidenti e gli assessori provinciali, i sindaci e gli assessori comunali.

4. I comitati di garanti sono nominati non oltre novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. In caso di mancata nomina o nei casi in cui ricorrano gravi motivi o in caso di violazione di legge o dei principi di buon andamento e di imparzialità dell'amministrazione, previo invito a provvedere alle as-

semblee di cui al comma 3, il prefetto territorialmente competente nomina un comitato straordinario provvisorio di tre membri, che resta in carica sino alla costituzione o alla ricostituzione del comitato di garanti, nominato con le procedure sopra indicate.

5. I comitati di garanti eleggono nel proprio seno il presidente e svolgono unicamente funzioni di programmazione, indirizzo e controllo sull'attività complessiva delle unità sanitarie locali e delle unità socio-sanitarie locali.

6. Tutti i poteri di gestione sono riservati, in attesa del predetto riordinamento del Servizio sanitario nazionale e comunque non oltre il 31 dicembre 1991, ad un commissario nominato dal presidente della giunta della regione o della provincia autonoma di Trento e di Bolzano, su conforme delibera delle rispettive giunte. Il commissario è scelto tra persone in possesso del diploma di laurea e di specifici e documentati requisiti attestanti qualificata attività professionale di direzione tecnica o amministrativa di enti o strutture pubbliche o società pubbliche o private di media o grande dimensione, con esperienza almeno quinquennale e che non siano stati condannati per reati di associazione di tipo mafioso o per reati contro il patrimonio o contro la pubblica amministrazione e sempreché non abbiano in corso procedimenti penali a loro carico per i suddetti reati o non siano sottoposti a misure di prevenzione. Non possono essere nominati commissari i componenti dei consigli e delle assemblee delle regioni e delle province autonome, i consiglieri provinciali e i consiglieri comunali.

7. I commissari delle unità sanitarie locali e delle unità socio-sanitarie locali sono nominati non oltre novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. In caso di mancata nomina entro il termine suddetto, il ministro della sanità provvede, senza far luogo a preventiva diffida, a nominare un commissario provvisorio, con i requisiti di cui al comma 6, che resta in carica sino alla nomina del commissario da parte della regione o provincia autonoma. Dalla data di nomina del com-

missario, i comitati di gestione, se non ancora sostituiti dai comitati di garanti, perdono le funzioni gestionali e svolgono, fino al termine di cui al comma 1, le funzioni di questi ultimi. Nei casi in cui ricorrano gravi motivi o la gestione presenti una situazione di grave disavanzo o in caso di violazione di leggi o di principi di buon andamento e di imparzialità dell'amministrazione, il presidente della giunta della regione o della provincia autonoma, su conforme delibera della rispettiva giunta, provvede alla revoca ed alla conseguente sostituzione del commissario. In caso di inerzia da parte delle regioni o delle province autonome, previo invito ai predetti organi ad adottare le misure indicate, provvede in via sostitutiva il ministro della sanità.

8. I commissari delle unità sanitarie locali e delle unità socio-sanitarie sono coadiuvati nello svolgimento delle proprie funzioni dai coordinatori amministrativi e dai coordinatori sanitari.

9. Gli atti del commissario sono inviati, entro dieci giorni dall'adozione, per conoscenza al collegio dei revisori dei conti, il quale, fermi restando i compiti ad esso attribuiti dalla vigente legislazione, riferisce mensilmente al Presidente della regione o della provincia autonoma in ordine all'andamento dell'amministrazione.

10. Ai componenti del comitato di garanti spetta un compenso pari a due terzi di quello già percepito dai componenti del comitato di gestione della stessa unità sanitaria locale o unità socio-sanitaria locale. Al commissario spetta un compenso pari a quello già percepito dal presidente del comitato di gestione, maggiorato del cinquanta per cento.

A questo articolo, sono riferiti i seguenti emendamenti:

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. Gli organi delle unità sanitarie locali nonché gli organi collegiali di cui alla legge 15 gennaio 1986, n. 4, restano in carica per l'esercizio delle rispettive funzioni previste dalla legge vigente fino alla

costituzione degli organi di cui ai commi 3 e 6.

1. 26.

La Commissione.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. I comitati di gestione delle unità sanitarie locali, i consigli comunali, le assemblee delle associazioni dei comuni e delle comunità montane svolgono le funzioni ad essi attribuiti dalla legge 15 gennaio 1986, n. 4, e dalle leggi regionali di attuazione fino alla nomina del commissario previsto dal comma 6 del presente articolo e comunque non oltre il 1° marzo 1991.

1. 2.

Benevelli, Tagliabue.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. Gli organi delle unità sanitarie locali previsti dalla legge 15 gennaio 1986, n. 4, restano in carica per l'esercizio delle rispettive funzioni previste dalla legge stessa e dalle leggi regionali, fino alla costituzione degli organi di cui ai commi 3 e 6.

1.1

Benevelli, Tagliabue, Colombini.

Sopprimere il comma 2.

1. 3.

Tagliabue, Benevelli.

Sostituire il comma 2 con il seguente:

2. I provvedimenti di cui all'articolo unico, comma 1, lettera a), della legge 15 gennaio 1986, n. 4, i piani di attuazione del piano sanitario regionale e la localizzazione di nuovi presidi e servizi autorizzati sono adottati dal commissario e trasmessi al comitato di garanti di cui al comma 3, che esprime le proprie osservazioni obbligatoriamente entro quindici giorni dalla trasmissione. Alla scadenza del suddetto termine sono comunque sottoposti all'approvazione delle giunte delle regioni e

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 22 GENNAIO 1991

delle province autonome di Trento e di Bolzano nonché al controllo di legittimità del comitato regionale di controllo.

1. 27. (Nuova formulazione).

La Commissione.

Al comma 2, dopo le parole: della legge 15 gennaio 1986, n. 4 aggiungere le seguenti: per quanto compatibili.

1.4.

Tagliabue, Mainardi Fava.

Al comma 2, sopprimere le parole da: e sono approvati fino a: di Trento e Bolzano.

1. 5.

Tagliabue, Mainardi Fava.

Al comma 2, aggiungere, in fine, le parole: Copia dei provvedimenti assunti dell'organo di cui al comma 6, è trasmessa al comitato di garanti di cui al comma 3.

1.6.

Colombini, Mainardi, Fava.

Sostituire il comma 3 con i seguenti:

3. In attesa del riordino del Servizio sanitario nazionale e comunque non oltre il 31 dicembre 1991, le funzioni di programmazione, di indirizzo e di controllo delle unità sanitarie locali sono esercitate:

a) dagli organi dei comuni quando la unità sanitaria locale è compresa nel territorio di un solo comune;

b) dagli organi delle comunità montane, quando la unità sanitaria locale coincide con il territorio della comunità montana,

c) da un comitato di garanti, quando la unità sanitaria locale comprende il territorio di più comuni. Per le unità sanitarie locali delle aree metropolitane, il comitato dei garanti è composto da consiglieri comunali.

3-bis. Il comitato di garanti è nominato

non oltre novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

3-ter. Il comitato di garanti è costituito da un numero di membri pari a quello dei componenti dei comitati di gestione delle relative unità sanitarie locali.

3-quater. La nomina del comitato dei garanti è riservata ai comuni di riferimento territoriale ed avviene con votazione limitata, secondo procedure di voto precedentemente fissate con atto del consiglio regionale.

3-quinques. I componenti il comitato dei garanti sono scelti tra i consiglieri comunali dei comuni di riferimento territoriale.

3-sexies. In caso di mancata elezione, la regione nomina un comitato straordinario provvisorio di tre membri che restano in carica fino alla costituzione del comitato dei garanti, nominato con le procedure sopra indicate.

3-septies. Il comitato dei garanti elegge nel proprio seno il presidente. Nelle aree metropolitane il presidente del comitato dei garanti è l'assessore comunale alla sanità.

1. 7.

Benevelli, Tagliabue.

Al comma 3, primo periodo, sopprimere le parole: agli stessi fini.

1. 35.

La Commissione.

Al comma 3, sostituire il secondo, il terzo ed il quarto periodo con i seguenti: Nelle unità sanitarie locali e nelle unità socio-sanitarie locali il cui ambito territoriale coincide con quello della comunità montana le funzioni del comitato di garanti sono svolte dalla giunta della comunità montana; dove coincide o è parte di un comune singolo le funzioni del comitato di garanti sono svolte dal consiglio comunale secondo propria determinazione; dove co-

incide con l'ambito di più comuni il comitato di garanti è eletto secondo le norme regionali vigenti per le elezioni degli organi delle unità sanitarie locali e delle unità socio-sanitarie locali. In quest'ultimo caso l'elezione del comitato di garanti avviene con voto limitato a quattro quinti dei membri da eleggere, con arrotondamento per difetto della frazione di numero. I membri del comitato di garanti non devono essere stati condannati per reati di associazioni di tipo mafioso o per reati contro il patrimonio o contro la pubblica amministrazione, né devono avere in corso procedimenti penali a loro carico per i suddetti reati o essere sottoposti a misure di prevenzione. Non possono far parte dei comitati dei garanti i componenti dei consigli e delle assemblee delle regioni e delle province autonome, i consiglieri provinciali.

1. 28. (Nuova formulazione)

La Commissione.

Al comma 3, secondo periodo, sostituire le parole: è riservata agli enti locali con le seguenti: è di competenza dei consiglieri comunali degli enti locali.

1. 8.

Benevelli, Tagliabue.

Al comma 3, sostituire il terzo periodo con i seguenti: Il comune capoluogo del territorio di riferimento della unità sanitaria locale opera unicamente come seggio elettorale dei consiglieri comunali degli enti locali di riferimento, per la elezione del comitato dei garanti. I componenti del comitato dei garanti sono scelti tra i consiglieri comunali e i cittadini aventi comprovata esperienza di amministrazione che non siano stati condannati per reati di associazione di tipo mafioso o per reati contro il patrimonio o contro la pubblica amministrazione, sempreché non abbiano in corso procedimenti penali a loro carico per i suddetti reati o non siano sottoposti a misure di prevenzione.

Con atto del consiglio regionale e delle

province autonome di Trento e di Bolzano sono indicate le modalità di elezione dei comitati garanti.

1. 9.

Benevelli, Tagliabue, Colombini.

Al comma 3, sostituire il quarto periodo con il seguente: Non possono far parte dei comitati dei garanti i componenti dei consigli e delle assemblee delle regioni e delle province autonome, i consiglieri provinciali.

1. 10.

Tagliabue, Benevelli.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. Per le unità sanitarie locali e le unità socio-sanitarie locali, il cui territorio corrisponde con la comunità montana, le funzioni dei comitati dei garanti sono assolve dal comitato direttivo della comunità montana. Per le unità sanitarie locali e le unità socio sanitarie delle aree metropolitane, il comitato dei garanti è eletto dal consiglio comunale e composto da consiglieri comunali e presieduto dall'assessore comunale alla sanità.

1. 11.

Benevelli, Tagliabue, Bernasconi.

Sostituire il comma 4 con i seguenti:

4. In attuazione della programmazione e delle leggi regionali, le funzioni di programmazione, di indirizzo e controllo delle unità sanitarie locali, di cui al comma 3, riguardano:

a) il bilancio preventivo, pluriennale ed annuale, e il conto consuntivo;

b) il piano di attuazione del piano sanitario regionale, la sua verifica periodica, gli altri atti stabiliti dalle leggi regionali, il controllo sul funzionamento dei servizi;

c) la localizzazione di nuovi presidi e servizi autorizzati;

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 22 GENNAIO 1991

d) il raccordo e l'integrazione tra le attività sociali e quelle sanitarie.

4-bis. Il comitato di garanti verifica periodicamente la coerenza delle decisioni assunte dal commissario rispetto agli atti di indirizzo emanati ed esprime alla giunta regionale valutazioni sull'attività del commissario.

1. 12.

Benevelli, Tagliabue.

Sostituire il comma 4 con il seguente:

4. I comitati di garanti sono nominati entro il 31 marzo 1991. In caso di mancata nomina le regioni o le province autonome designano commissari *ad acta* per lo svolgimento di singole attività concernenti le funzioni dei comitati di garanti. Nei casi di violazione di legge le regioni e le province autonome nominano commissari per il compimento di singoli atti.

1. 29. (Nuova formulazione).

La Commissione.

Sostituire il comma 4, con il seguente:

4. I comitati di garanti sono nominati non oltre sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. In caso di mancata nomina entro il termine di cui sopra, gli organi di cui alla legge 15 gennaio 1986, n. 4, sono sciolti. La regione e la provincia autonoma provvedono ad indire, entro trenta giorni, la elezione del comitato di garanti. Nei casi in cui ricorrono gravi motivi o in caso di violazione di legge o dei principi di corretto svolgimento dell'attività dei garanti, la regione, o la provincia autonoma, provvede alla loro revoca e a indire, entro trenta giorni, la elezione del comitato dei garanti.

1. 13.

Mainardi Fava, Bernasconi, Tagliabue.

Sostituire il comma 5 con i seguenti:

5. Il comitato di garanti elegge nel pro-

prio seno il presidente e svolge unicamente funzioni di programmazione, indirizzo e controllo sull'attività complessiva della unità sanitaria locale o della unità socio-sanitaria locale. Il comitato di garanti ha accesso agli atti del commissario ed esprime alla giunta regionale o delle province autonome le proprie valutazioni sull'attività complessiva dell'unità sanitaria locale o dell'unità socio-sanitaria locale. Il comitato di garanti trasmette semestralmente una relazione agli enti locali di riferimento territoriale sull'attività svolta dalla unità sanitaria locale o dalla unità socio-sanitaria locale.

5-bis. Per le attività di natura socio-assistenziale, delegate alla unità sanitaria locale e alla unità socio-sanitaria locale dagli enti locali e da questa finanziate con specifiche risorse, i comuni possono confermare la delega, che viene esercitata tramite il commissario, ovvero revocarla e riassumere direttamente la gestione delle funzioni, ovvero conformarsi alla normativa regionale vigente.

1. 31. (Nuova formulazione).

La Commissione.

Sostituire il comma 5 con il seguente:

5. I comitati di garanti eleggono nel proprio seno il presidente e svolgono funzioni di programmazione, indirizzo e controllo sull'attività complessiva delle unità sanitarie locali e delle unità socio-sanitarie locali. I comitati di garanti esprimono altresì il proprio parere obbligatorio, al commissario di cui al comma 6, sugli atti riguardanti il bilancio di previsione, le variazioni al bilancio di previsione, il conto consuntivo, gli investimenti, la ristrutturazione e la creazione di nuove strutture e servizi sanitari, la pianta organica del personale. I comitati di garanti trasmettono relazione semestrale agli enti locali di riferimento territoriale.

1. 14.

Tagliabue, Benevelli, Mainardi Fava, Sanna.

Sostituire il comma 6 con i seguenti:

6. I poteri di gestione delle unità sanitarie locali sono riservati, in attesa del riordinamento del Servizio sanitario nazionale e comunque non oltre il 31 dicembre 1991, ad un commissario nominato dal presidente della giunta regionale o delle province autonome di Trento e di Bolzano su delibera conforme dei rispettivi consigli regionali. Il commissario per le unità sanitarie locali comprese nel comune capoluogo dell'area metropolitana è nominato dal presidente della giunta regionale su proposta del consiglio comunale.

6-bis. Il commissario è scelto tra persone in possesso del diploma di laurea e di specifici e documentati requisiti attestanti qualificata attività professionale di direzione tecnica o amministrativa di enti o strutture pubbliche o società pubbliche o private di media o grande dimensione, con esperienza almeno quinquennale e che non siano stati condannati per reati di associazione di tipo mafioso o per reati contro il patrimonio o contro la pubblica amministrazione e sempre che non abbiano in corso per i suddetti reati procedimenti penali a loro carico o non siano sottoposti a misure di prevenzione.

6-ter. Le funzioni di commissario sono incompatibili per soggetti che abbiano interessi pendenti o in atto con il Servizio sanitario nazionale, che svolgono attività o abbiano rapporti anche in regime di convenzioni stipulate dalla unità sanitaria locale o dalla regione o rapporti economici in servizi e aziende per le quali l'unità sanitaria locale svolge funzioni di vigilanza o che siano concorrenziali con l'unità sanitaria locale, o che abbiano consulenze con cliniche, laboratori, ospedali convenzionati.

6-quater. Il presidente della regione o della provincia autonoma provvede mediante avviso pubblico a formare l'elenco regionale degli aspiranti al ruolo di commissario delle unità sanitarie locali e a nominare una commissione regionale di esperti esterni alla stessa amministrazione regionale per la verifica dei requisiti degli aspiranti.

6-quinquies. I requisiti devono essere documentati da appositi *curricula* che de-

vono essere depositati cinque giorni prima della nomina presso la presidenza del consiglio regionale o delle province di Trento e di Bolzano e pubblicate nel bollettino ufficiale dei rispettivi enti provinciali o regionali.

6-sexies. I dipendenti pubblici nominati commissari devono appartenere ai livelli dirigenziali e la nomina determina il collocamento in aspettativa senza assegni utile ai fini del trattamento di quiescenza e previdenza e dell'anzianità di servizio.

6-septies. Non possono essere nominati commissari i componenti dei consigli regionali o delle province autonome.

6-octies. Il commissario può essere revocato dal presidente della giunta regionale o provinciale per grave comprovata inadempienza amministrativa. Della revoca deve essere data comunicazione al consiglio regionale o provinciale.

1. 15.

Bernasconi, Benevelli, Tagliabue.

Al comma 6, primo periodo dopo le parole: i poteri di gestione inserire le seguenti: ivi compresa la rappresentanza legale.

1. 32.

Governo.

Al comma 6, dopo il primo periodo, inserire il seguente: Il commissario per le unità sanitarie locali, comprese nel comune capoluogo dell'area metropolitana è nominato dal presidente della giunta regionale su proposta del consiglio comunale.

1. 16.

Benevelli, Tagliabue.

Al comma 6, sostituire il secondo periodo con i seguenti: Il commissario è scelto tra persone in possesso del diploma di laurea e di specifici e documentati requisiti attestanti qualificata attività professionale di direzione tecnica o amministrativa di enti o strutture pubbliche o società pubbliche o private di media o grande dimensione, con esperienza almeno quinquennale, ovvero

tra persone in possesso di specifici e documentati requisiti attestanti qualificata attività professionale di direzione tecnica o amministrativa di enti o strutture pubbliche o società pubbliche o private di media o grande dimensione, con esperienza almeno decennale. Il commissario è altresì scelto tra persone che non siano state condannate per reati di associazione di tipo mafioso o per reati contro il patrimonio o contro la pubblica amministrazione e sempreché non abbiano in corso procedimenti penali a loro carico per i suddetti reati o non siano sottoposti a misure di prevenzione.

1. 38.

La Commissione.

Al comma 6, secondo periodo, sopprimere le parole: del diploma di laurea e.

1. 30.

Tarabini.

Al comma 6, sostituire il terzo periodo con i seguenti: Non possono essere nominati commissari i componenti dei consigli e delle assemblee delle regioni e delle province autonome, nonché i consiglieri provinciali. Le funzioni di commissario sono incompatibili per soggetti che abbiano interessi pendenti o in atto con il servizio sanitario nazionale, che svolgano attività o abbiano rapporti economici in servizi o aziende per le quali l'unità sanitaria locale svolge funzioni di vigilanza o che siano concorrenziali con la unità sanitaria locale o che abbiano convenzioni con la unità sanitaria locale o con la regione nonché consulenze con cliniche, ospedali convenzionati o laboratori.

1. 17.

Benevelli, Tagliabue, Colombini.

Al comma 6, sostituire il terzo periodo con il seguente: La carica di commissario è incompatibile con quella di componente dei consigli e delle assemblee delle regioni

e delle province autonome di Trento e di Bolzano, di consigliere provinciale, di consigliere comunale di comune con oltre cinquemila abitanti, di sindaco, di assessore comunale, di presidente o di assessore di comunità montana.

1. 33.

La Commissione.

Al comma 6, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: Le funzioni di commissario sono incompatibili per soggetti che abbiano rapporti anche in regime convenzionale con l'unità sanitaria locale o rapporti economici o consulenze con strutture che svolgono attività concorrenziali con l'unità sanitaria locale medesima. I requisiti devono essere documentati da appositi *curricula* che devono essere depositati cinque giorni prima della nomina presso la presidenza del consiglio regionale o delle province di Trento e di Bolzano e pubblicate nel bollettino ufficiale dei rispettivi enti regionali o provinciali.

1.39

La Commissione.

Sostituire il comma 7 con i seguenti:

7. Il commissario risponde della gestione all'organo di programmazione della unità sanitaria locale e riferisce periodicamente alla regione o alla provincia autonoma sullo stato dei servizi e sull'andamento della gestione.

7-bis. Il commissario della unità sanitaria locale coadiuvato nello svolgimento delle proprie funzioni dal coordinatore amministrativo, dal coordinatore sanitario e dal coordinatore dei servizi sociali quando esso è previsto ed istituito con legge regionale. Gli atti del commissario contengono il parere obbligatorio del coordinatore sanitario e amministrativo per la materia di competenza.

1. 18.

Mainardi Fava, Tagliabue, Colombini.

Al comma 7, primo periodo, sostituire le parole: non oltre novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto con le seguenti: entro il 31 marzo 1991.

1.40

La Commissione.

Sostituire il comma 8 con il seguente:

6. Gli atti degli organi della unità sanitaria locale sono sottoposti a controllo di legittimità da parte del comitato regionale di controllo.

1. 19.

Colombini, Mainardi Fava.

Sostituire il comma 8 con il seguente:

8. I commissari delle unità sanitarie locali e delle unità socio sanitarie sono coadiuvati nello svolgimento delle proprie funzioni dai coordinatori amministrativi e dai coordinatori sanitari che esprimono parere obbligatorio sugli atti di competenza dei commissari.

1. 20.

Benevelli, Bernasconi.

Sostituire il comma 8 con il seguente:

8. Il commissario delle unità sanitarie locali e delle unità socio-sanitarie locali è coadiuvato nello svolgimento delle proprie funzioni dal coordinatore amministrativo e dal coordinatore sanitario, e ove esiste dal coordinatore dei servizi sociali, che esprimono parere obbligatorio sugli atti di competenza dei commissari. Le presidenze delle commissioni di concorso e delle commissioni per gli appalti sono, di norma, attribuite ai dirigenti responsabili di servizio delle unità sanitarie locali e delle unità socio-sanitarie locali secondo le rispettive competenze.

1.25 (Nuova formulazione)

La Commissione.

Sostituire il comma 9 con il seguente:

9. Gli atti del commissario sono inviati,

entro dieci giorni per conoscenza al collegio dei revisori dei conti. A norma dell'articolo 13 della legge 26 aprile 1982, n. 181, il collegio dei revisori dei conti sottoscrive il rendiconto trimestrale e redige una relazione trimestrale sulla gestione amministrativa e contabile da trasmettere alla regione e alle province autonome. Gli atti del commissario sono sottoposti al controllo di legittimità del comitato di controllo.

1. 21.

Benevelli, Tagliabue, Colombini.

Al comma 9 sopprimere le parole da: il quale, fermi restando i compiti fino alla fine del comma.

1. 36.

La Commissione.

Sostituire il comma 10 con il seguente:

10. Ai componenti del comitato dei garanti spetta un compenso pari a quello già percepito dai componenti del comitato di gestione della stessa unità sanitaria locale o unità socio-sanitaria locale.

1. 22.

Tagliabue, Colombini.

Sostituire il comma 10 con il seguente:

10. Ai componenti del comitato di garanti spetta un compenso pari a quello percepito dai componenti del comitato di gestione della stessa unità sanitaria locale. Al commissario spetta un compenso pari fino a cinque volte a quello già percepito dal presidente del comitato di gestione.

1. 23.

Colombini, Tagliabue, Benevelli.

Al comma 10, sostituire il secondo periodo con i seguenti: Al commissario spetta un compenso in misura fino a cinque volte quello già percepito dai componenti del comitato di gestione, commisurato all'am-

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 22 GENNAIO 1991

piezza dell'unità sanitaria locale o unità socio-sanitaria locale, cui provvedere nell'ambito del bilancio dell'unità stessa. Per i pubblici dipendenti, nei cui confronti la misura del compenso non può essere comunque inferiore al trattamento economico in godimento, la nomina a commissario determina il collocamento in aspettativa senza assegni utile ai fini del trattamento di quiescenza e previdenza e dell'anzianità di servizio.

1. 34.

Governo.

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

10-bis. Le disposizioni di cui al presente decreto si estendono agli ospedali classificati multizonali, con provvedimenti legislativi regionali ai sensi dell'articolo 18 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e già commissariati alla data di entrata in vigore del presente decreto.

1. 37.

La Commissione.

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

10-bis. Le disposizioni di cui al presente decreto si estendono agli ospedali classificati multizonali, con provvedimenti legislativi regionali adottati prima del 31 dicembre 1989, ai sensi dell'articolo 18 della legge 23 dicembre 1978, n- 833.

1. 24.

Renzulli, Moroni.

Nessuno chiedendo di parlare sul complesso degli emendamenti riferiti all'articolo 1, avverto che all'articolo 2, ultimo del decreto, non sono riferiti emendamenti.

Avverto altresì che nessun emendamento è stato presentato all'articolo unico del disegno di legge di conversione.

Qual è il parere della Commissione sugli emendamenti presentati?

ROSSELLA ARTIOLI, *Relatore*. Signor Presidente, preannuncio che esprimerò numerosi inviti al ritiro degli emendamenti perché gran parte di essi sono stati recepiti da quelli della Commissione. Qualora, invece i presentatori ritenessero opportuno mantenerli, s'intende che il parere è contrario.

La Commissione raccomanda l'approvazione del suo emendamento 1.26 ed invita i presentatori a ritirare gli emendamenti Benevelli 1.2 e 1.1, e Tagliabue 1.3.

La Commissione raccomanda l'approvazione del suo emendamento 1.27 (*nuova formulazione*) ed invita i presentatori a ritirare gli emendamenti Tagliabue 1.4 e 1.5, Colombini 1.6, e Benevelli 1.7.

La Commissione raccomanda altresì l'approvazione dei suoi emendamenti 1.35 e 1.28 (*nuova formulazione*), ed invita i presentatori a ritirare gli emendamenti Benevelli 1.8 e 1.9, Tagliabue 1.10, e Benevelli 1.41 e 1.12.

La Commissione raccomanda l'approvazione del suo emendamento 1.29 (*nuova formulazione*), ed invita l'onorevole Mainardi Fava a ritirare il suo emendamento 1.13.

La Commissione raccomanda inoltre l'approvazione del suo emendamento 1.31 (*nuova formulazione*), ed invita i presentatori a ritirare gli emendamenti Tagliabue 1.14, e Bernasconi 1.15.

La Commissione accetta l'emendamento 1.32 del Governo, invitando l'onorevole Benevelli a ritirare il suo emendamento 1.16.

La Commissione raccomanda altresì l'approvazione del suo emendamento 1.38 (*nuova formulazione*) invita l'onorevole Tarabini a ritirare il suo emendamento 1.30 ed i presentatori dell'emendamento Benevelli 1.17 a fare altrettanto.

La Commissione raccomanda l'approvazione dei suoi emendamenti 1.33 e 1.39, invitando l'onorevole Mainardi Fava a ritirare il suo emendamento 1.18.

La Commissione raccomanda altresì l'approvazione del suo emendamento 1.40, ed invita i presentatori a ritirare gli emendamenti Colombini 1.19 e Benevelli 1.20.

La Commissione raccomanda l'appro-

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 22 GENNAIO 1991

vazione del suo emendamento 1.25, *(nuova formulazione)* testo riformulato invitando l'onorevole Benevelli a ritirare il suo emendamento 1.21.

La Commissione raccomanda l'approvazione del suo emendamento 1.36, ed esprime parere contrario sugli emendamenti Tagliabue 1.22 e Colombini 1.23.

La Commissione accetta l'emendamento 1.34 del Governo e raccomanda l'approvazione del suo emendamento 1.37, il quale assorbirebbe, se approvato l'emendamento Renzulli 1.24 che preghiamo i presentatori voler ritirare, altrimenti il parere è contrario.

PRESIDENTE. Il Governo?

FRANCESCO DE LORENZO, *Ministro della sanità*. Il Governo accetta gli emendamenti 1.26, 1.27 *(nuova formulazione)*, 1.35, 1.28 *(nuova formulazione)*, 1.29 *(nuova formulazione)*, 1.31 *(nuova formulazione)*, 1.38, 1.33, 1.39, 1.40, 1.25 *(nuova formulazione)*, 1.36 e 1.37 della Commissione. Raccomanda l'approvazione degli emendamenti 1.32 e 1.34 del Governo stesso e concorda per il resto con il parere espresso dal relatore.

PRESIDENTE. Sta bene. Passiamo ai voti.

Pongo in votazione l'emendamento 1.26 della Commissione, accettato dal Governo.

(È approvato).

Dichiaro pertanto preclusi gli emendamenti Benevelli 1.2 e 1.1.

Chiedo ai presentatori dell'emendamento Tagliabue 1.3 se intendano accedere all'invito del relatore e del Governo a ritirarlo.

LUIGI BENEVELLI. Lo ritiriamo, signor Presidente.

PRESIDENTE. Sta bene, onorevole Benevelli.

Pongo in votazione l'emendamento 1.27

della Commissione, *(nuova formulazione)*, accettato dal Governo.

(È approvato).

Dichiaro pertanto preclusi gli emendamenti Tagliabue 1.4 e 1.5 e Colombini 1.6.

Chiedo ai presentatori dell'emendamento Benevelli 1.7 se intendano accedere all'invito del relatore e del Governo a ritirarlo.

LUIGI BENEVELLI. Lo ritiriamo, signor Presidente.

PRESIDENTE. Sta bene, onorevole Benevelli.

Pongo in votazione l'emendamento 1.35 della Commissione, accettato dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento 1.28 della Commissione *(nuova formulazione)*, accettato dal Governo.

(È approvato).

A seguito di questa votazione dichiaro preclusi gli emendamenti Benevelli 1.8 e 1.9 ed assorbito l'emendamento Tagliabue 1.10.

Chiedo ai presentatori dell'emendamento Benevelli 1.11 se intendano accedere all'invito del relatore e del Governo a ritirarlo.

LUIGI BENEVELLI. Ritiro il mio emendamento 1.11 ed anche il mio successivo emendamento 1.12, signor Presidente.

PRESIDENTE. Sta bene, onorevole Benevelli.

Pongo in votazione l'emendamento 1.29 della Commissione, *(nuova formulazione)*, accettato dal Governo.

(È approvato).

Dichiaro pertanto precluso l'emendamento Mainardi Fava 1.13.

Pongo in votazione l'emendamento 1.31

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 22 GENNAIO 1991

della Commissione (*nuova formulazione*), accettato dal Governo.

(*È approvato*).

A seguito della votazione testé effettuata dichiaro precluso l'emendamento Tagliabue 1.14.

Chiedo ai presentatori dell'emendamento Bernasconi 1.15 se intendano accedere all'invito del relatore e del Governo a ritirarlo.

LUIGI BENEVELLI. Insistiamo per la votazione, signor Presidente.

PRESIDENTE. Sta bene, onorevole Benevelli.

Pongo in votazione l'emendamento Bernasconi 1.15...

FRANCESCO SERVELLO. Chiedo lo scrutinio nominale su questo emendamento, signor Presidente.

PRESIDENTE. Onorevole Servello, avevo già indetto la votazione, come risulterà dai resoconti; per motivi di correttezza, non posso quindi accogliere la sua richiesta.

Pongo pertanto in votazione l'emendamento Bernasconi 1.15, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(*È respinto*).

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.32 del Governo.

Avverto che è stata chiesta la votazione nominale.

Votazione nominale.

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento 1.32 del Governo, accettato dalla Commissione.

(*Segue la votazione*).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

Presenti	368
Votanti	364
Astenuti	4
Maggioranza	183
Hanno votato sì	349
Hanno votato no	15

(*La Camera approva*).

Si riprende la discussione.

PRESIDENTE. Onorevole Benevelli, accetta l'invito del relatore e del Governo a ritirare il suo emendamento 1.16?

LUIGI BENEVELLI. Sì, signor Presidente, lo ritiro.

PRESIDENTE. Sta bene.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.38 della Commissione.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto, in dissenso dal suo gruppo, l'onorevole Tarabini. Ne ha facoltà.

EUGENIO TARABINI. Signor Presidente, prendo la parola su questo emendamento per parlare, anche se molto brevemente, della pretesa prevista nel decreto-legge che il commissario dell'unità sanitaria locale sia fornito dal titolo di laurea. Si tratta di una disposizione che la dice lunga sullo stesso decreto-legge in esame e sulla sua ispirazione illuministica.

Trovo privo di senso ed anche leggermente ridicolo che si pretenda che per esercitare le funzioni di commissario occorra la laurea.

Nella mia provincia, per esempio, non potrebbero diventare commissari della più modesta USL il direttore della Banca popolare di Sondrio (un istituto di credito che raccoglie tre o quattromila miliardi di depositi), il direttore della banca Piccolo credito vatellinese e, da quello che ho visto, nemmeno il direttore del Banco lariano, che è un ragioniere. Credo che si tratti di una questione di dignità anche nei confronti di tanti colleghi di cui abbiamo apprezzato ed ammirato l'esperienza e la validità.

Da varie parti mi si suggerisce che la disposizione alla quale faccio riferimento è stata riformulata, ma sto parlando appunto del nuovo testo dell'emendamento 1.38 della Commissione, con cui, anche se viene ridotta l'efficacia della misura originariamente prevista, essa viene lasciata sostanzialmente inalterata. Infatti, per coloro che non dispongono della laurea viene richiesta un'esperienza di dieci anni; il problema e la questione di principio rimangono pertanto in piedi per intero.

Oltretutto, a mio parere, si tratta di una norma radicalmente incostituzionale, poiché o si esige un certo tipo di laurea, che abbia una funzione ed una relazione con il compito da svolgere, o diversamente si prevede una discriminazione che non ha alcuna giustificazione. Perché con cinque anni di esperienza non deve essere atto a fare il commissario un ottimo ragioniere, mentre ciò viene previsto, per esempio, per un laureato in lingue o in archeologia? Ebbene, la disposizione dice proprio questo!

Ecco perché voterò contro l'emendamento 1.38 della Commissione. In tal modo sarà fatto salvo il testo originario e potrà essere posto in votazione il mio emendamento 1.30, che prevede puramente e semplicemente la soppressione dell'obbligatorietà del titolo di laurea (*Applausi*).

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Valensise. Ne ha facoltà.

RAFFAELE VALENSISE. Signor Presidente, onorevoli colleghi, l'emendamento 1.38 della Commissione, come, del resto, l'intero decreto-legge, che dovrebbe provvedere in materia di gestione transitoria delle unità sanitarie locali, in attesa della riforma, ci sembra assolutamente inadeguato ai compiti onerosissimi che attendono i commissari che dovrebbero preparare tali organismi alla riforma.

Il nostro punto di vista è contenuto in una proposta di legge il cui esame, purtroppo, non si è potuto abbinare al disegno

di legge di conversione. Gli uffici si sono comportati in tal modo non solo nella presente ma anche in altre occasioni.

Nella nostra proposta di legge (che non è nuova, in quanto ricalca una proposta di legge del Movimento sociale italiano che risale addirittura al 1983), prevediamo che i commissari siano scelti fra i funzionari dello Stato anche in quiescenza, purché al di sotto del settantesimo anno di età. Riteniamo che tali soggetti, coloro, cioè, che devono assumere i poteri dei comitati di gestione e soprattutto preparare le unità sanitarie locali all'impatto con la nuova riforma, procedendo, pertanto, alla ricognizione della situazione delle singole unità sanitarie locali, debbano essere particolarmente competenti. È l'unico punto, questo sul quale diamo ragione all'onorevole Tarabini. Sarebbe necessaria una qualificazione non soltanto attraverso la laurea, anche perché l'emendamento del Governo fa riferimento a specifiche competenze.

Avremmo desiderato che fosse chiamato in causa personale qualificato (al quale appunto il Governo avrebbe dovuto rivolgersi), visto che la riforma è imposta soprattutto dalla dequalificazione con la quale i presidenti delle unità sanitarie locali hanno gestito il loro potere, tanto da provocare alla sanità i danni che tutti conosciamo.

A nostro giudizio, pertanto, l'emendamento 1.38 del Governo, che propone che i commissari siano scelti tra coloro che hanno la laurea e, in subordine, «tra persone in possesso di specifici e documentati requisiti attestanti qualificata attività professionale di direzione tecnica o amministrativa di enti o strutture pubbliche o di società pubbliche o private», è inadeguato. Sarebbe piuttosto necessario che i commissari fossero scelti tra i funzionari dello Stato, anche in quiescenza, con comprovata capacità amministrativa e «pulizia» dal punto di vista dei comportamenti.

Onorevole ministro, vengo all'ultima parte dell'emendamento in questione. Mi sembra riduttivo, dopo quanto è successo... Il ministro dissente, ma non ascolta la mia dichiarazione di voto.

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 22 GENNAIO 1991

PRESIDENTE. Onorevole ministro, la prego di prestare attenzione.

RAFFAELE VALENSISE. Mi sembra riduttiva, dicevo, l'ultima parte dell'emendamento al nostro esame. Vi accontentate che i commissari non siano imputati di associazione per delinquere di tipo mafioso (allora, nel caso di associazione per delinquere semplice, ai sensi dell'articolo 416 del codice penale, si può svolgere l'attività di commissario?) o di reati contro il patrimonio o contro la pubblica amministrazione e sempreché non abbiano in corso procedimenti penali a loro carico per i suddetti reati.

FRANCESCO DE LORENZO, *Ministro della sanità*. Questo è dipeso dalla legge che tu stesso hai votato!

RAFFAELE VALENSISE. Allora ai candidati alla funzione di commissario delle USL che risultano imputati per tutta la restante vasta gamma di reati contro la persona o di qualsiasi altro genere sarà consentito svolgere tale compito. Mi sembra riduttivo, dopo tutto quello che è stato compiuto dal personale delle unità sanitarie locali!

Onorevole ministro, considerata la condizione nella quale versano le unità sanitarie locali e visto che l'intendimento del suo provvedimento dovrebbe essere quello di rispondere a una esigenza di «pulizia» degli organismi in questione, ne dovrebbe discendere che chiunque abbia una pena penale, di qualsiasi genere, anche per contravvenzione, assegno senza provvista o reati minori, non possa essere nominato commissario.

Non ci sembra di chiedere molto. Voi invece vi siete accontentati di questa dizione riduttiva che non ci soddisfa.

Signor Presidente, per le ragioni che ho enunciato voteremo contro l'emendamento in esame, poiché riteniamo che la scelta dei commissari sia troppo ampia, senza offrire quelle garanzie di competenza, di correttezza e di esperienza amministrativa necessarie nel momento in cui si affida ad una sola persona la gestione di imponenti risorse come quelle delle USL.

Se il provvedimento è assunto per fronteggiare la situazione attuale delle unità sanitarie locali in attesa del varo della riforma, non c'è dubbio che il modo in cui l'emendamento 1.38 prospetta la scelta dei commissari non è adeguato ai compiti difficili che essi dovranno sostenere. (*Applausi dei deputati del gruppo del MSI-destra nazionale*).

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Poggiolini. Ne ha facoltà.

DANILO POGGIOLINI. Signor Presidente, è veramente singolare l'intervento che abbiamo appena ascoltato da parte dell'onorevole Tarabini. Mi chiedo a questo punto quale sia la posizione ufficiale del gruppo della democrazia cristiana, visto che su questo delicato argomento si è espresso un solo oratore in senso contrario. Vorrei raccomandare ai colleghi, se è possibile, un momento di attenzione perché in ora tarda con molta stanchezza stiamo per decidere cose importanti.

L'onorevole Tarabini ha sostenuto che non è necessario il requisito della laurea per il commissario che dovrà gestire ed amministrare le USL; ci si riferisce al responsabile a cui saranno affidati tutti i compiti di gestione delle USL nonché quelli amministrativi fino ad oggi di competenza del comitato di gestione. Voi sapete che nel provvedimento di riordino del servizio sanitario nazionale (già licenziato dalla Camera e ora in discussione al Senato) si prevede la figura del direttore generale che dovrà avere non solo la laurea, ma precise e determinate caratteristiche di preparazione per potere gestire la USL. Il commissario invece, che oltre ad avere tutti i compiti di gestione che spetteranno al direttore generale dovrà anche svolgere mansioni amministrative, non dovrebbe necessariamente essere laureato.

Secondo la nostra opinione dovrebbe esistere una griglia ben precisa per quanto riguarda le caratteristiche del commissario e la nostra preoccupazione è che si voglia, attraverso vari *escamotages* come

quello di eliminare il requisito della laurea o altri, promuovere a commissari gli attuali presidenti delle USL. Se così fosse, se questo fosse il pensiero di qualcuno, evidentemente intraprenderemmo una strada che segue un percorso opposto all'intendimento del ministro della sanità e del Governo.

Quindi, sono contrario all'emendamento 1.30 dell'onorevole Tarabini. Inoltre annuncio l'astensione del gruppo repubblicano sull'emendamento della Commissione 1.38, a meno che il gruppo della democrazia cristiana non si pronunci in termini difformi da quanto dichiarato dall'onorevole Tarabini, e a favore della posizione della Commissione.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Benevelli. Ne ha facoltà.

LUIGI BENEVELLI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, il gruppo comunista aveva apprezzato grandemente alcune affermazioni fondamentali contenute nel decreto n. 5295, consistenti nella separazione tra politica e gestione in questa fase di transizione e in un tentativo di dare autorevolezza al governo del servizio sanitario nazionale, nel passaggio dal vecchio sistema a quello nuovo, materia oggetto di un provvedimento il cui iter sta faticosamente procedendo al Senato, con un grave ritardo sulla tabella di marcia.

Avevamo in particolare apprezzato un punto, che ha addirittura un valore simbolico, nel testo del Governo che prevedeva che il commissario, figura che dovrà sostituire il comitato di gestione e assumerne le competenze, avesse almeno un diploma di laurea, oltre l'anzianità e le competenze specifiche maturate nel campo della gestione di attività complesse.

Questa scelta, per altro facilmente comprensibile per qualunque intelligenza, ha determinato la «rivolta» dei parlamentari del gruppo della democrazia cristiana, i quali si preoccupano sostanzialmente di una cosa: come riciclare il personale dei comitati di gestione. In proposito è stato presentato l'emendamento Tarabini 1.30 e

si è svolta una intensa discussione nel Comitato dei nove; ne è derivato l'emendamento 1.38 della Commissione, sul quale il nostro gruppo esprimerà un voto contrario.

La nuova figura del commissario, coraggiosamente individuata dal ministro e di nomina regionale, dovrà gestire una delicata fase di transizione con la necessaria autorevolezza: assume particolare rilevanza che sia laureato, dovendo gestire servizi diretti da tecnici e da personale altamente specializzato. Tale considerazione dovrebbe essere ovvia per un paese come il nostro, che è certamente in grado di esprimere simili competenze.

Siamo di fronte ad un tema simbolico ed inquietante: non si può innovare la gestione del settore in esame in modo coraggioso perché il gruppo della democrazia cristiana in realtà non vuole i commissari; non si vuole cioè la separazione tra politica e gestione dei servizi, volendo invece difendere quello che anch'io ho in altre occasioni definito l'*ancien régime* della direzione del servizio sanitario nazionale.

Su questi temi si è scatenata una *bagarre* che ha prodotto i ben noti risultati, a causa dei quali il ministro ha dovuto fare marcia indietro arrendendosi alle posizioni espresse dal partito di maggioranza relativa. Ne è derivato un assetto della fase di transizione estremamente povero, per così dire, ed ulteriormente delegittimato che farà sorgere rilevanti problemi in merito alla già difficile tenuta dei servizi fino all'entrata in vigore della riforma del servizio sanitario nazionale (*Applausi dei deputati del gruppo del PCI*).

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Saretta. Ne ha facoltà.

GIUSEPPE SARETTA. Signor Presidente, nonostante gli ultimatum del collega Poggiolini e la scarsa onestà intellettuale (mi si perdoni l'espressione) del collega Benevelli, abbiamo cercato di uscire dall'alea derivante da affermazioni demagogiche (*Applausi dei deputati del gruppo della DC*). Abbiamo cioè ritenuto di contribuire al

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 22 GENNAIO 1991

miglioramento del testo in esame pur partendo da posizioni diverse.

Il commissario di cui parliamo non è, non deve essere il futuro direttore generale; si sbaglia pertanto chiunque voglia preconstituire con un'opzione solo politica il futuro direttore generale. Il commissario — ripeto — non è il futuro direttore generale: secondo il disegno prefigurato egli deve invece gestire un breve momento di transizione.

Credo che le regioni sceglieranno comunque responsabilmente chi documenterà specifici requisiti attestanti una qualificata attività professionale di direzione tecnica ed amministrativa, indipendentemente dal possesso della laurea.

Imputare al gruppo della DC intenzioni diverse è pura demagogia. Noi voteremo a favore dell'emendamento 1.38 della Commissione.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Bastianini. Ne ha facoltà.

ATTILIO BASTIANINI. Signor Presidente, il gruppo liberale voterà a favore dell'emendamento 1.38 della Commissione e contro l'emendamento Tarabini 1.30.

Per quanto concerne il direttore generale, la laurea è richiesta in base al disegno di legge già approvato dalla Camera, ed ora all'esame del Senato; e credo che con il suo emendamento 1.38 la Commissione abbia inteso anticipare la legge di riforma. In questa fase il commissario deve avere una preparazione adeguata ad un compito delicato ed importante. L'emendamento in questione tiene conto del titolo o, in alternativa, di un'attività professionale che, se decennale, abilita alla carica. Questo a noi sembra un giusto punto di equilibrio.

FRANCESCO DE LORENZO, Ministro della sanità. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FRANCESCO DE LORENZO, Ministro della sanità. Signor Presidente, poiché stiamo

affrontando un aspetto molto importante del decreto-legge al nostro esame, vorrei ricordare ai colleghi che il Governo, nell'emanare tale provvedimento, ha ritenuto opportuno anticipare per quanto possibile la riforma del servizio sanitario nazionale, previsto da un disegno di legge già approvato da questo ramo del Parlamento ed ora all'esame del Senato.

Pertanto, tenendo conto del fatto che il direttore generale svolgerà una funzione gestionale, è previsto che possieda il titolo di laurea. Abbiamo poi ritenuto di richiedere per i commissari che non si ipotizza debbano diventare direttori generali un analogo titolo che dà la certezza di una preparazione culturale e professionale adeguata per un compito così delicato.

Tuttavia, come ha ricordato l'onorevole Saretta, il Governo ha tenuto conto di altre esigenze. Poiché vi possono essere esperienze acquisite nel corso di dieci anni nella direzione tecnica e professionale, vi è anche la possibilità per chi non è laureato, ma possiede questo tipo di conoscenze, di svolgere la funzione di commissario.

Vorrei quindi chiedere al Parlamento di riconoscere l'equilibrio che si è cercato di raggiungere in questo modo.

All'onorevole Valensise vorrei ricordare che la parte relativa alla specificazione dei reati è esattamente quella contenuta nel disegno di legge approvato da questa Camera, cui il gruppo del Movimento sociale italiano ha dato il suo contributo, votando a favore.

PRESIDENTE. Avverto che a seguito dell'intervento del ministro della sanità, a norma del comma 2 dell'articolo 50 del regolamento si intende riaperta la discussione relativa all'oggetto della deliberazione.

RAFFAELE VALENSISE. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RAFFAELE VALENSISE. Signor Presidente, voglio ricordare che il nostro gruppo ha fortemente criticato il progetto

di riforma ed ha votato contro il provvedimento nel suo complesso.

Comunque, signor ministro, se voi avete bisogno di commissariare le USL in attesa della riforma è perché ritenete che la situazione attuale dei comitati di gestione non dia garanzie. Questa è la realtà. Ecco perché dovete ricorrere ad un rimedio straordinario per coprire il tempo che vi separa dall'entrata in vigore della riforma.

Se questo è vero, è altrettanto vero, notorio, pubblico ed è luogo comune che in molte unità sanitarie locali i comitati di gestione non hanno avuto e non hanno le carte in regola dal punto di vista di un corretto impiego dei fondi pubblici. Ragioni di cautela, di prudenza e di comune esperienza avrebbero quindi imposto ed imporrebbero che non si impedisca di assumere la qualifica di commissario solo a quanti hanno imputazioni per reati gravissimi, come quelli di associazione per delinquere di stampo mafioso, contro il patrimonio o contro la pubblica amministrazione. Sarebbe invece stato necessario stabilire che possono diventare commissari coloro che non hanno alcun carico pendente, escludendo anche quanti hanno commesso reati minori. Tale previsione sarebbe stata necessaria nell'interesse dell'amministrazione, della trasparenza, della stessa politica delle unità sanitarie locali, che voi dite di voler realizzare, ma che nei fatti negate attraverso proposte come quelle contenute nell'emendamento 1.38.

Signor ministro, non esagero se dico che la previsione contenuta nell'emendamento della Commissione (ammesso e non concesso che sia la stessa di altre leggi) è scandalosa! Una esigenza di pulizia imporrebbe di impedire che possano avere accesso alle unità sanitarie locali persone che hanno carichi pendenti. Se non è possibile partecipare a concorsi in mancanza di un certificato dei carichi pendenti «pulito», per quale motivo dovete affidare compiti delicati ed importanti a persone che hanno pendenze con la magistratura? Come cittadini abbiamo il diritto di pretendere che i commissari nominati dal Governo, oltre al

requisito della competenza, possano dire apertamente di non avere conti con la giustizia, né preoccupazioni personali! Certo, vi possono essere situazioni personali anche ingiuste (sappiamo tutti che esiste la presunzione di innocenza), ma un carico pendente è una turbativa per la tranquillità della persona inquisita e non rassicura certamente quanti devono ricevere ordini e obbedire a persone che sono compromesse. Immaginiamo quello che può succedere nei piccoli centri!

Mi domando per chi avete stabilito questa previsione: forse per il vostro presidente dell'unità sanitaria locale di Taurianova, per Macri? Non capisco perché offendete le persone oneste, il personale politico — ed esiste — che non ha carichi pendenti. Prima di assumere una decisione del genere avreste dovuto fare tutte queste considerazioni!

Nell'emendamento si parla di associazione di stampo mafioso: ma allora l'associazione per delinquere semplice è un'imputazione che consente di diventare commissario delle unità sanitarie locali! Questa, signor ministro, è una disattenzione, una svista che mi auguro sia corretta dalla Commissione e dal Governo; altrimenti, il provvedimento varato da questa Camera avrà una macchia che la dice lunga sul conto di chi volete salvare e del personale politico al quale intendete rivolgervi per affidargli l'incarico di commissario! (*Applausi dei deputati del gruppo del MSI-destra nazionale*).

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Avverto che sull'emendamento 1.38 della Commissione è stata chiesta la votazione nominale.

Votazione nominale.

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento 1.38 della Commissione, accettato dal Governo.

(*Segue la votazione*).

Dichiaro chiusa la votazione.

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 22 GENNAIO 1991

Comunico il risultato della votazione:

Presenti	345
Votanti	318
Astenuti	27
Maggioranza	160
Hanno votato sì	159
Hanno votato no	159

(La Camera respinge - Applausi dei deputati dei gruppi della DC e del MSI-destra nazionale).

Si riprende la discussione.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento Tarabini 1.30.

Onorevole relatore, ha qualcosa da aggiungere al parere già espresso su questo emendamento?

ROSSELLA ARTIOLI, *Relatore*. No, signor Presidente. Come ho già detto, la Commissione invita l'onorevole Tarabini a ritirare il suo emendamento 1.30, altrimenti il parere è contrario.

PRESIDENTE. Onorevole ministro, vuole aggiungere qualcosa?

FRANCESCO DE LORENZO, *Ministro della sanità*. Concordo con quanto detto dal relatore.

PRESIDENTE. Onorevole Tarabini, accoglie l'invito a ritirare il suo emendamento 1.30?

EUGENIO TARABINI. No, signor Presidente, lo mantengo.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Avverto che è stata chiesta la votazione nominale.

Votazione nominale.

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Tarabini 1.30. non

accettato dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

Presenti	332
Votanti	320
Astenuti	12
Maggioranza	161
Hanno votato sì	69
Hanno votato no	251

(La Camera respinge).

Si riprende la discussione.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento Benevelli 1.17.

Chiedo ai presentatori se accolgano l'invito formulato dal relatore a ritirare il loro emendamento.

EUGENIO BENEVELLI. No, signor Presidente, lo manteniamo.

PRESIDENTE. Sta bene, onorevole Benevelli.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Strumendo. Ne ha facoltà.

LUCIO STRUMENDO. Signor Presidente, ho chiesto di intervenire su questo emendamento perché francamente il suo contenuto ci sembra importante sotto il profilo del buonsenso e anche dal punto di vista della costituzionalità della norma.

L'emendamento in questione si riferisce all'ultima parte del comma 6 dell'articolo 1, nella quale si stabilisce che non possono essere nominati commissari i componenti dei consigli e delle assemblee delle regioni e delle province autonome, i consiglieri provinciali e i consiglieri comunali.

Ebbene, mentre è evidente che la norma è giusta per quanto riguarda i consiglieri regionali, non potendo la regione nominare commissari membri del proprio con-

siglio, francamente non riusciamo a comprendere la ragione della presunta incompatibilità fra la nomina a commissario e la carica di consigliere comunale (ci rivolgiamo in particolare all'onorevole Tarabini e agli altri parlamentari della democrazia cristiana, nonché ai colleghi del partito socialista).

Onorevoli colleghi, so di persone in possesso del diploma di laurea e di specifici requisiti attestanti la loro competenza che ricoprono la carica di consigliere comunale magari in comuni non appartenenti all'unità sanitaria locale per la quale potrebbero essere nominati commissari dalla regione; e credo si tratti di un caso molto frequente. Ebbene, approvando la norma così com'è, si cadrebbe in una situazione paradossale, poiché si limiterebbe la capacità del cittadino in possesso dei requisiti professionali richiesti per la nomina a commissario di una unità sanitaria locale di rappresentare attraverso libere elezioni gli elettori nel consiglio comunale. In sostanza, si cadrebbe nell'assurdo che il fatto di essere stato eletto consigliere comunale si trasformerebbe in un *handicap* e in una ragione di impedimento per l'esercizio di un'attività professionale per la quale abbiamo indicato criteri rigorosi e puntuali.

Noi abbiamo presentato l'emendamento Benevelli 1.17, che non attenua minimamente i requisiti di rigore dal punto di vista della moralizzazione e della lotta alla spartizione partitica delle USL. L'emendamento dice che le funzioni di commissario sono incompatibili per coloro che abbiano interessi pendenti con l'unità sanitaria locale; ma francamente mi sembra che l'incompatibilità tra la carica di consigliere comunale in qualsiasi comune d'Italia e quelle di commissario — che è una figura che ha requisiti e valori professionali — non abbia motivazione.

È questa la ragione per la quale rivolgiamo, in particolare ai parlamentari del gruppo della democrazia cristiana e del partito socialista, l'invito a sostenere il nostro emendamento ed a modificare il testo del decreto-legge. (*Applausi dei deputati del gruppo del PCI*).

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Del Donno. Ne ha facoltà.

OLINDO DEL DONNO. Signor Presidente, il Montesquieu ci avvisa che le leggi hanno un loro spirito e che, soprattutto, vanno separati gli elementi politici da quelli tecnici e professionali. Infatti, più si continua a immettere nella politica gli stessi uomini, più si aumenta la loro facoltà di accentrimento, e quindi anche il loro potere di volta non facilmente declinabile.

Tante volte la giustizia sembra ingiusta, lo diceva anche Dante. Il fatto che la nostra giustizia sembri ingiusta è argomento di fede e non di eretica nequizia, come ha fatto capire invece il collega. Si vuole finalmente distaccare il politico dal professionale. Infatti, particolarmente nella legge n. 833, la legge sanitaria, è subentrato non tanto l'elemento tecnico-professionale quanto quello politico, con grave danno per la situazione oggettiva della professionalità.

Ecco perché si è voluto togliere a chi ha già il potere politico un altro potere, quello professionale, per non rischiare un accaparramento. Il politico rimanga nel suo campo, il professionista eserciterà la sua professione: l'elemento tecnico non è interscambiabile con quello politico. Sarebbe un errore, che è già costato carissimo e che costerebbe ancora molto, senza recare alcun vantaggio all'utente, cioè all'ammalato, per il quale è stata predisposta la legge sanitaria (*Applausi dei deputati del gruppo del MSI-destra nazionale*).

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Bassi Montanari. Ne ha facoltà.

FRANCA BASSI MONTANARI. Signor Presidente, vorrei chiedere la votazione per parti separate dell'emendamento Benevelli 1.17, nel senso di votare dapprima il periodo iniziale fino alle parole «consiglieri provinciali», indi la restante parte. Noi voteremo contro il primo periodo.

L'emendamento, per quanto riguarda la questione dei commissari, affronta due

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 22 GENNAIO 1991

problemi. Il primo concerne l'incompatibilità tra la gestione amministrativa e la gestione politica, il secondo ha riguardo ad una incompatibilità, diciamo così, di tipo professionale.

Il nostro giudizio è favorevole all'incompatibilità politica nella gestione delle USL. Per tale motivo sul primo periodo voteremo contro e sul secondo a favore.

ROSSELLA ARTIOLI, *Relatore*. Chiedo di parlare per una precisazione.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ROSSELLA ARTIOLI, *Relatore*. Ritengo che le osservazioni testé fatte dall'onorevole Bassi Montanari siano pertinenti. Vorrei tuttavia far presente alla collega che la Commissione, nel suo emendamento 1.39, ha recepito la sostanza, migliorandone anche la forma, del secondo periodo dell'emendamento Benevelli 1.17. Per tale ragione invito l'onorevole Bassi Montanari a riconsiderare la richiesta di votazione per parti separate.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti. Avverto che è stata richiesta la votazione nominale.

Votazione nominale.

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sulla prima parte dell'emendamento Benevelli 1.17 fino alle parole «consiglieri provinciali», non accettata dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

Presenti	327
Votanti	315
Astenuti	12
Maggioranza	158
Hanno votato sì	145
Hanno votato no	170

(La Camera respinge).

Si riprende la discussione.

PRESIDENTE. Onorevole Benevelli, insiste per la votazione della seconda parte del suo emendamento 1.17, dopo le dichiarazioni rese dal relatore, onorevole Artioli?

LUIGI BENEVELLI. No, signor Presidente. La ritiro.

PRESIDENTE. Sta bene.

Pongo in votazione l'emendamento 1.33 della Commissione, accettato dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento 1.39 della Commissione, accettato dal Governo.

(È approvato).

Passiamo all'emendamento Mainardi Fava 1.18.

Chiedo ai presentatori di questo emendamento se accolgono l'invito del relatore e del Governo a ritirarlo.

LUIGI BENEVELLI. Signor Presidente, a nome dei presentatori ritiro l'emendamento.

PRESIDENTE. Sta bene.

Pongo in votazione l'emendamento 1.40 della Commissione, accettato dal Governo.

(È approvato).

Passiamo all'emendamento Colombini 1.19, che i presentatori sono stati invitati a ritirare.

LEDA COLOMBINI. Lo ritiro, signor Presidente.

PRESIDENTE. Sta bene. Onorevole Benevelli, accede all'invito al ritiro del suo emendamento 1.20, rivolto dalla Commissione?

LUIGI BENEVELLI. Lo ritiro, signor Presidente.

PRESIDENTE. Sta bene. Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.25 della Commissione (*nuova formulazione*).

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Benevelli. Ne ha facoltà.

LUIGI BENEVELLI. Signor Presidente, l'onorevole Saretta nel suo ultimo intervento mi ha accusato di disonestà intellettuale, affermando che, pur avendo capito quali siano le vere intenzioni del gruppo della democrazia cristiana, le avrei scientemente travisate.

Desidero quindi far rilevare a tutti i colleghi come l'emendamento 1.25 della Commissione (*nuova formulazione*) la dica lunga sull'idea che chi lo ha proposto (da parte democristiana) ha della capacità di lavoro e degli strumenti da mettere a disposizione del commissario in questa difficile fase di transizione.

Nel delineare questa figura, che dovrebbe anticipare elementi di managerialità nella gestione delle USL, sostituendo tutte le funzioni del comitato di gestione, e che dovrebbe quindi avere determinate caratteristiche di competenza e di esperienza nonché essere responsabile di fronte alla giunta regionale, si stabilisce che il commissario al massimo può fare da «passacarte». In altri termini, gli atti derivanti dal lavoro quotidiano e riguardanti, ad esempio, appalti e concorsi debbono passare attraverso le strutture burocratiche attuali. Tutto ciò significa che il commissario, anche volendolo, non riuscirà a fare qualcosa di innovativo e ad impegnarsi attivamente nella gestione delle USL.

Badate bene che questo atteggiamento è il riverbero di una questione sulla quale molto si è discusso, non solo in Parlamento, ma anche sui giornali: il problema, cioè, non era tanto e non solo quello della correttezza degli amministratori delle unità sanitarie locali, bensì quello di capire che il comitato di gestione in quanto tale era un organismo spurio, privo di solidi

punti di riferimento anche sotto il profilo ordinamentale e che dalla commistione fra questo organismo e gli apparati erano nate — a giudizio largamente diffuso — le difficoltà di funzionamento del servizio, un sistema largamente inefficiente e che molti pensano sia da rivedere globalmente.

Ebbene, nella fase di passaggio si vuole imporre che il nuovo punto di riferimento delle responsabilità gestionali non abbia autonomia di iniziativa, perché tutto dovrà essere affidato alla «macchina» così com'è. Ciò rappresenta un elemento di grande preoccupazione per il gruppo del PCI, che voterà in maniera convinta contro l'emendamento in discussione che sostanzialmente svilisce, svirilizza le funzioni del commissario: una figura da noi considerata molto positiva in questa fase alla quale però devono essere riconosciute capacità di lavoro e di intervento: proprio ciò che viene negato con l'emendamento della Commissione 1.25 (*Applausi dei deputati del gruppo del PCI — Commenti dei deputati del gruppo della DC*).

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Pierluigi Castagnetti. Ne ha facoltà.

PIERLUIGI CASTAGNETTI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, non voglio entrare in polemica con il collega Benevelli, ma vorrei fare un estremo tentativo per convincerlo della particolare efficacia che l'emendamento 1.25 (*nuova formulazione*) della Commissione può avere proprio in relazione alle preoccupazioni che egli ha testé espresso.

La Commissione intende valorizzare il ruolo del commissario: essa ritiene peraltro realisticamente di utilizzare il decreto-legge in esame, con riferimento alla gestione transitoria, al fine di valorizzare anche la tecnostruttura, cioè l'attività dei tecnici, dei funzionari, dei direttori amministrativi e sanitari e dei capi sezione, che costituiscono apparati che non abbiamo mai criminalizzato e che ritengo — tutte le parti politiche possono a mio parere testimoniare — siano stati parte importante

del funzionamento del sistema sanitario in tutti questi anni.

L'affidamento a queste figure tecniche della presidenza delle commissioni di concorso non è niente altro che quanto già previsto per le autonomie locali dall'articolo 51 della legge n. 142 del 1990, che dispone esattamente quanto previsto dall'emendamento della Commissione.

Mi sorprende quindi il discorso del collega Benevelli, posto che proprio il partito comunista ha chiesto che tale criterio fosse inserito nella legge sulle autonomie locali. E noi stiamo proponendo di applicare al sistema sanitario quanto la legge n. 142 prevede in materia di autonomie locali.

Se non vogliamo paralizzare l'azione del commissario, che deve assolvere ai compiti del futuro direttore generale, del futuro presidente e del futuro consiglio di amministrazione, dobbiamo alleggerirlo di funzioni che non sarebbe materialmente in grado di espletare.

Sappiamo che nelle USL hanno contemporaneamente luogo fino a 10 o 15 concorsi ed il commissario non sarebbe in grado di dedicare tutto il suo tempo alle procedure, ad essi relative, che sono peraltro di carattere preparatorio, perché, come è noto, i verbali e le risultanze di tutti i concorsi sono soggetti ad approvazione con atto commissariale.

Non intendiamo privare il commissario di alcuna prerogativa, perché sarà comunque lui ad approvare l'atto finale di aggiudicazione dell'appalto, dopo averne disposto l'indizione. Non prevediamo una riduzione delle competenze del commissario, ma intendiamo solo alleggerire i suoi compiti di quegli atti preparatori che gli renderebbero di fatto impossibile per ragioni di tempo l'espletamento dei propri doveri.

Voglio ricordare ai colleghi che eventualmente non ne fossero informati che esiste in materia la recente esperienza dell'ospedale Rizzoli di Bologna che, per ragioni che non è il caso di approfondire, da tempo è in gestione commissariale. Ebbene, il commissario ha denunciato anche recentemente al ministro la propria impossibilità materiale di far fronte a tutti

questi adempimenti, inducendo il Governo ad affiancargli due figure di vicecommissario. E ciò testimonia come l'emendamento della Commissione sia diretto a far funzionare l'azienda sanitaria e non a creare nuovi intoppi.

Voglio aggiungere un'ulteriore motivazione per dimostrare che il contenuto dell'emendamento 1.25 della Commissione è incontestabile. Com'è noto, nell'ordinamento attuale le risultanze dei concorsi sono approvate dal comitato di gestione. Essendo scomparso il comitato di gestione, qualora non venisse approvato l'emendamento 1.25 ci troveremmo in una strana situazione: il commissario dovrebbe presiedere il concorso e con un successivo atto dovrebbe approvare quanto ha appena compiuto.

Per rendere più semplice ed ordinato l'iter e garantire al contempo l'effettivo funzionamento delle attribuzioni del commissario è stato presentato dalla Commissione l'emendamento 1.25 che non contiene alcuna riserva mentale o secondo fine, ma soltanto l'intento esplicito di far funzionare finalmente le unità sanitarie locali (*Applausi dei deputati del gruppo della DC*).

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Pongo in votazione l'emendamento 1.25 della Commissione (*nuova formulazione*), accettato dal Governo.

(È approvato).

Passiamo all'emendamento Benevelli 1.21 per il quale era stato formulato un invito al ritiro.

LUIGI BENEVELLI. Lo manteniamo, signor Presidente.

PRESIDENTE. Sta bene.

Pongo in votazione l'emendamento Benevelli 1.21, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento 1.36

della Commissione, accettato dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento Tagliabue 1.22, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento Colombini 1.23, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento 1.34 del Governo, accettato dalla Commissione.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento 1.37 della Commissione, accettato dal Governo.

(È approvato).

Dichiaro così assorbito l'emendamento Renzulli 1.24.

ROSSELLA ARTIOLI, *Relatore*. Chiedo di parlare ai sensi del comma 1 dell'articolo 90 del regolamento.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ROSSELLA ARTIOLI, *Relatore*. Signor Presidente, a nome del Comitato dei nove, propongo, ai sensi del comma 1 dell'articolo 90 del regolamento le correzioni di forma da apportare al testo del disegno di legge n. 5295, che si sostanziano nelle seguenti modificazioni:

al comma 6 dell'articolo 1 del decreto-legge, sul testo modificato dagli emendamenti approvati, deve leggersi, nell'ultimo periodo, «di consigli provinciali» e non «delle province»;

al comma 8 dello stesso articolo del decreto-legge, nel testo sostitutivo dell'emendamento approvato, deve leggersi, alla

fine del primo periodo, «del commissario» e non «dei commissari».

PRESIDENTE. Se non vi sono obiezioni, ritengo possa rimanere stabilito che sono apportate al testo del provvedimento le correzioni di forma testè specificate dal relatore.

(Così rimane stabilito).

Passiamo alle dichiarazioni di voto sul disegno di legge nel suo complesso.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Benevelli. Ne ha facoltà.

LUIGI BENEVELLI. Signor Presidente, avevamo apprezzato talune delle intenzioni contenute nel testo originario del Governo. Mi riferisco in particolare ad alcune questioni sulle quali ci siamo a lungo soffermati, quali la distinzione politica, la gestione, la transitorietà, la fine dei comitati di gestione e le norme severe di incompatibilità per quanto riguarda le figure dei commissari. Quest'ultima previsione sta a significare un inizio di selezione delle figure che dovrebbero, con l'insediamento dei direttori generali, garantire una svolta radicale e una profonda innovazione nel governo della sanità nel nostro paese, realizzando la prima grande trasformazione della pubblica amministrazione in un comparto di estrema importanza e complessità e di grande ricchezza di tecnologie, di uomini, di competenza e di sapere.

Per realizzare tali obiettivi era certamente necessario sostenere questa fase di passaggio e puntare da una parte ad attivare e a valorizzare le esperienze — in particolare quella del commissariamento —, e dall'altra a riattivare una funzione delle autonomie locali che prevedesse, anche per i comuni e per le assemblee locali, non solo compiti di nomina dei comitati dei garanti, ma anche più specifici e penetranti poteri sulle questioni fondamentali (che vanno dalla programmazione nel campo della sanità al raccordo tra il sociale e il sanitario).

Dall'esame del provvedimento abbiamo

constatato che, mentre da una parte sono state riaperte alcune questioni abbastanza scoperte nel loro obiettivo di indebolimento della figura del commissario, dall'altra, sia per ciò che concerne i poteri dei comuni sia la capacità effettiva di lavoro del commissario, il testo elaborato lascia alquanto a desiderare.

Ci rendiamo conto dell'assoluta necessità ed urgenza di una fase di commissariamento delle unità sanitarie locali che consenta di stabilire un legame tra la fine delle passate gestioni e l'affermarsi di un nuovo metodo, di un nuovo sistema, di una nuova titolarità e di nuove norme, nonché di una profonda innovazione nel sistema di funzionamento del servizio sanitario nazionale. Da questo punto di vista non possiamo nascondere una grande preoccupazione per il fatto che i tempi di approvazione della legge di riordino si vanno via via allungando, per cui le scadenze fissate (prima all'ottobre del 1990 e poi al 31 dicembre 1990) sono trascorse invano senza che si sia pervenuti all'approvazione del provvedimento.

Crediamo inoltre che la mancanza di questo testo abbia reso più difficile e più debole la definizione della fase di transizione. Tale mancanza, peraltro, ha evidenziato il pericolo di un possibile prolungamento nel tempo della fase di transizione. D'altra parte, però, di fronte a modi di gestione profondamente delegittimati (lo sono stati per responsabilità varie, tra le quali vanno prima di tutto ricordate quelle dei ministri della sanità, ivi compreso il ministro in carica) ed all'attuale fase di delegittimazione delle strutture dei servizi, le difficoltà di applicazione del contratto rendono fortemente problematico e difficile un avvio di riforma del servizio sanitario nazionale. Tali considerazioni avrebbero dovuto consigliare maggior coraggio e profonda determinazione nella scelta degli interventi da attuare nella fase di commissariamento.

Il testo che ne è risultato è quello che conosciamo; in particolare, il problema

sul quale sono precedentemente intervenuto a proposito di un emendamento prima esaminato rende, per lo spirito che lo informa e per le questioni che tutti conosciamo, ancora più difficile la fase cui mi riferisco.

Nonostante il grande lavoro effettuato dal Comitato dei nove, che ha visto anche l'accoglimento di parte delle nostre proposte, il giudizio finale sul provvedimento non può essere positivo; è per questo che, con grande rammarico, il gruppo del PCI, voterà contro la conversione in legge del decreto in esame (*Applausi dei deputati del gruppo del PCI*).

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto in dissenso dal suo gruppo l'onorevole Tarabini. Ne ha facoltà.

EUGENIO TARABINI. Signor Presidente, in dissenso dal mio gruppo, dichiaro che voterò contro il disegno di legge n. 5295.

Mi è stato imputato di essermi intrattenuto solo sull'argomento della laurea, che sarebbe di lieve entità rispetto al peso complessivo del provvedimento in esame. Tuttavia ritengo si tratti di un argomento significativo della reale natura del decreto in questione; a parte il fatto che, onorevole Benevelli, non è stata data risposta agli argomenti che ho addotto a motivazione del mio atteggiamento, mentre — per contro — sono state elevate accuse del tutto arbitrarie e, per chi mi conosce, del tutto infondate.

Ciò che caratterizza questo decreto — rispetto al quale la pretesa del titolo di laurea è solo un segno — è proprio la sua velleitarietà, la sua impostazione illuministica, la sua astrattezza. Credo invece che occorra mettere i piedi per terra; non voglio tornare sull'argomento della laurea, anche se dovrei dire ad un ministro che milita in un partito che si dice addirittura erede di Luigi Einaudi, che è nota l'opinione di

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 22 GENNAIO 1991

quest'ultimo sul valore del diploma di laurea.

Venendo alla disciplina concreta, mi chiedo se vi rendiate conto che il commissario, che dovrebbe assumere le sue funzioni tra qualche mese e prendere cognizione di realtà estremamente complesse, dovrebbe poi andarsene il 31 dicembre per esaurimento del suo mandato. Che valore può avere una misura come questa, che ha effetti estremamente dirompenti non solo nel sistema ospedaliero e della sanità ma anche in quello amministrativo e nello stesso contesto politico?

Parliamoci chiaro: il ministro sarà animato dalla migliore volontà; tuttavia vedo con una certa sorpresa che in un giornale che stimo molto per la passione che pone nelle questioni civili (mi riferisco a *Il Giornale* di Montanelli) continua un atteggiamento favorevole nei confronti di provvedimenti come questo. In realtà quello in esame è un decreto che accentua in modo estremamente grave il fenomeno della lottizzazione politica nel nostro paese, anche laddove quest'ultima non esiste o è presente in misura molto più attenuata rispetto a prassi e costumi propri di altre regioni d'Italia.

Il fatto che i commissari vengano nominati dai presidenti delle regioni comporta in via preliminare tutto un movimento tra i partiti, le correnti e le sottocorrenti affinché gli stessi commissari siano scelti secondo le proporzioni di ciascuna corrente o sottocorrente. E questo anche laddove non vi è ancora lottizzazione o dove essa esiste in forme estremamente blande. Ecco il risultato di una simile norma. A Milano, ad esempio, bisognerà dare una certa parte ai democristiani e, nell'ambito di essi, una parte a quelli della sinistra, una a quelli del gruppo forlaniano, un'altra a non so chi. Ma a Milano vi sono anche i repubblicani, i liberali, i socialisti — di una parte e di un'altra —, i comunisti (non si possono escludere i comunisti!)... Sarà questo il risultato, parliamoci chiaro, signor ministro.

FRANCESCO DE LORENZO, *Ministro della sanità*. Non è così!

EUGENIO TARABINI. Una misura del genere avrebbe potuto avere una propria logica se il commissariamento lo avesse fatto il ministro a livello nazionale e sulla sua responsabilità. Ma ciò avrebbe comportato un maggiore approfondimento ed una considerazione assai più realistica della situazione della sanità nazionale, molto differenziata da regione a regione.

Sul *Corriere della sera* ho avuto modo di vedere la rappresentazione di un manifesto di una unità sanitaria locale di Napoli. In esso era contenuta la reclamizzazione elettorale da parte della stessa USL di amministratori dell'unità sanitaria stessa (candidati per non so bene quale ente: erano allora in corso le elezioni amministrative) rispettivamente comunista, democristiano e socialista. È chiara l'urgenza di commissariare una unità sanitaria locale come questa, ma ci troviamo a Napoli, in una particolare situazione. Tale quadro non è paragonabile a quello di altre parti del paese, in cui si registra un alto tenore di vita civile e politica e che non sono assolutamente raffrontabili con una condizione di degenerazione e di aberrazione di questo tipo.

Ecco, onorevole ministro, quello che le dico. Si è voluto cercare una scorciatoia ed un espediente per affrontare un problema che è molto difficile e molto grave. Esso va invece affrontato assai più organicamente, poiché non è possibile risolverlo con simili diversivi.

Per queste ragioni, che credo convincenti, ma che sono comunque ben ferme, motivate e ragionate, dichiaro il mio voto contrario al disegno di legge di conversione del decreto in esame.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Martinat. Ne ha facoltà.

UGO MARTINAT. Signor Presidente,

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 22 GENNAIO 1991

signor ministro, a nome del Movimento sociale italiano potrei iniziare il mio discorso dicendo che finalmente si commissariano le USL. Finalmente, dopo anni di vergogna, di scandali e di incapacità, le USL vengono commissariate.

Tuttavia il decreto, così come ci viene presentato e, soprattutto, come è stato emendato nella seduta odierna, lascia nel nostro gruppo profondissime perplessità. Le norme sui commissari e quelle sui garanti, così come sono state concepite, non ci tranquillizzano assolutamente. La norma in materia di reati ci pare veramente poca cosa e, tutto sommato, manca ciò che deve essere fatto: la riforma della riforma.

Il disastro della sanità pubblica è sotto gli occhi di tutti ed oggi il ministro ci propone un commissariamento di questo genere (*ad acta*, come si suol dire), illudendosi che al 31 dicembre di quest'anno si arriverà a portare avanti la vera riforma della sanità.

Siamo molto perplessi. Se dovessimo valutare il provvedimento così com'è, il nostro voto sarebbe chiaramente contrario; sarebbe un voto di sfiducia nei confronti del ministro e di chi ha gestito la situazione. Tuttavia, non vogliamo dare con un voto contrario alibi alla reiezione di un decreto che, se non altro, commissaria le USL, eliminando lo scandalo, la vergogna di organismi lottizzati, gestiti, taglieggiati dal sottobosco politico.

Per i motivi indicati il gruppo del Movimento sociale italiano si asterrà dal voto.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Saretta. Ne ha facoltà.

GIUSEPPE SARETTA. Signor Presidente, colleghi, onorevole ministro, annuncio il voto favorevole del gruppo della democrazia cristiana sul provvedimento al nostro esame.

Abbiamo lavorato a lungo per miglio-

rare il decreto-legge, anche con il contributo del gruppo comunista, del quale abbiamo apprezzato e condiviso alcune proposte, per altro recepite nel testo in discussione. Siamo partiti cercando di essere coerenti con il disegno di riforma del sistema sanitario. Non siamo caduti nella trappola demagogica delle affermazioni semplicistiche né abbiamo interesse, signor Presidente, a porre sul rogo chi, con senso del dovere, e in varie zone del paese, spesso in periferia, ha svolto il proprio lavoro.

Diamo a quanto approviamo oggi il senso del tempo breve, del passaggio; non stiamo prefigurando la riforma. Per tale ragione, poiché sono state inserite nel testo del provvedimento alcune intuizioni coerenti con la riforma medesima — pur senza prefigurare una stabilità inopportuna, che rischierebbe di allontanarla — voteremo a favore del disegno di legge in discussione. Siamo convinti, signor ministro, che il Governo nella reiterazione vorrà tener conto di alcune indicazioni emerse in Commissione, e che troverebbero opportuna collocazione nel successivo decreto-legge (*Applausi dei deputati del gruppo della DC*).

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Renzulli. Ne ha facoltà.

ALDO GABRIELE RENZULLI. Signor Presidente, onorevole ministro, annuncio che il gruppo socialista esprimerà voto favorevole sul provvedimento, ritenendolo un utile strumento di raccordo tra un sistema che va superato ed un altro che stiamo creando con il disegno di legge di riforma del Servizio sanitario nazionale (*Applausi*).

PRESIDENTE. Sono così esaurite le dichiarazioni di voto sul provvedimento nel suo complesso.

Prima di passare alla votazione finale del disegno di legge, chiedo che la Presidenza sia autorizzata a procedere al

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 22 GENNAIO 1991

coordinamento formale del testo approvato.

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(Così rimane stabilito).

Passiamo alla votazione finale.

**Votazione finale
di un disegno di legge.**

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale finale, mediante procedimento elettronico, sul disegno di legge n. 5295, di cui si è testé concluso l'esame.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Ricordo che le missioni concesse nelle sedute precedenti ed in quella odierna sono in numero di 32.

Procedo all'appello dei deputati in missione.

(Segue l'appello).

Poiché dei deputati testé chiamati 24 risultano assenti, resta confermato il numero di 24 missioni, salvo eventuali rettifiche in base ai risultati della votazione.

Comunico il risultato della votazione:

«Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1° dicembre 1990, n. 355, recante norme sulla gestione transitoria delle unità sanitarie locali» (5295).

Presenti	305
Votanti	273
Astenuti	32
Maggioranza	137
Hanno votato sì	161
Hanno votato no ...	112

Sono in missione 24 deputati.

(La Camera approva).

**Ordine del giorno
della seduta di domani.**

PRESIDENTE. Comunico l'ordine del giorno della seduta di domani.

Martedì 23 gennaio 1991, alle 9:

1. — *Seguito della discussione del disegno di legge:*

S. 1914. — Interventi a favore degli enti delle partecipazioni statali (*approvato dal Senato*) (4730).

— *Relatore: Sinesio.*
(Relazione orale).

2. — *Deliberazione ai sensi dell'articolo 96-bis, comma 3, del regolamento sui disegni di legge:*

Conversione in legge del decreto-legge 21 dicembre 1990, n. 390, recante contributi alle università non statali (5343).

— *Relatore: D'Onofrio.*

Conversione in legge del decreto-legge 29 dicembre 1990, n. 412, recante proroga del termine previsto dall'articolo 114 della legge 1° aprile 1981, n. 121, concernente nuovo ordinamento

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 22 GENNAIO 1991

dell'amministrazione della pubblica sicurezza (5357).

— *Relatore*: Labriola.

3. — *Seguito della discussione del disegno di legge*:

S. 1163. — Elezioni del Senato della Repubblica per l'attuazione della misura 111 a favore della popolazione altoatesina (*approvato dal Senato*) (4633).

— *Relatore*: Labriola.

La seduta termina alle 20,55.

*IL CONSIGLIERE CAPO DEL SERVIZIO
STENOGRAFIA DELL'ASSEMBLEA
DOTT. VINCENZO ARISTA*

*L'ESTENSORE DEL PROCESSO VERBALE
PROF. TEODOSIO ZOTTA*

*Licenziato per la composizione e la stampa
dal Servizio Stenografia dell'Assemblea
alle 23.10.*

PAGINA BIANCA

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 22 GENNAIO 1991

COMUNICAZIONI

**Missioni valevoli
nella seduta del 22 gennaio 1991.**

Anselmi, Carlo Casini, Dal Castello, Del Mese, d'Aquino, de Luca, Facchiano, Foti, Gorla, Gottardo, Melillo, Mensurati, Michelini, Ricciuti, Righi, Romita, Rossi, Emilio Rubbi, Sacconi, Saretta, Scalfaro, Scovacricchi, Senaldi, Sinesio, Sorice, Vairo, Zoso, Zuech.

Alla ripresa pomeridiana dei lavori.

Altissimo, Anselmi, Babbini, Bonferroni, Carlo Casini, Caveri, Dal Castello, Del Mese, d'Aquino, de Luca, Facchiano, Fausti, Foti, Gorla, Gottardo, Melillo, Mensurati, Michelini, Ricciuti, Righi, Rossi, Emilio Rubbi, Sacconi, Saretta, Scalfaro, Scovacricchi, Senaldi, Sinesio, Susi, Vairo, Zoso, Zuech.

Annunzio di un disegno di legge.

In data odierna è stato presentato alla Presidenza il seguente disegno di legge:

dal ministro di grazia e giustizia:

«Nuove disposizioni in tema di reati contro l'Amministrazione della giustizia» (5390).

Sarà stampato e distribuito.

Cancellazione dall'ordine del giorno di un disegno di legge di conversione per decadenza del relativo decreto-legge.

Essendo trascorsi i termini di cui all'ar-

ticolo 77 della Costituzione per la conversione in legge del decreto-legge 22 novembre 1990, n. 338, il relativo disegno di legge di conversione è stato cancellato dall'ordine del giorno:

«Conversione in legge del decreto-legge 22 novembre 1990, n. 338, recante disposizioni urgenti in materia previdenziale» (5269).

Approvazione in Commissione.

Nella riunione di oggi della IX Commissione (Trasporti), in sede legislativa, è stato approvato il seguente disegno di legge:

S. 2345. — «Potenziamento delle infrastrutture logistiche ed operative delle Capitanerie di porto e degli uffici periferici della Marina mercantile» (*approvato dalla VIII Commissione del Senato*) (5206).

Rimessioni all'Assemblea.

A norma del comma 4 dell'articolo 92 del regolamento, un quinto dei componenti la VI Commissione permanente (Finanze) ha chiesto la rimessione all'Assemblea dei seguenti progetti di legge, per consentirne l'abbinamento, in sede referente, con il disegno di legge n. 5358;

S. 2330. — «Disposizioni per limitare l'uso del contante e dei titoli al portatore nelle transazioni» (*approvato dalla VI Commissione del Senato*) (5288); PIRO ed altri: «Misure volte a contrastare il riciclaggio del "denaro sporco" derivante dal traffico di droga e da altri proventi illeciti» (4364); UMIDI SALA ed altri: «Disposizioni contro il

riciclaggio dei proventi di attività illecite» (4718).

I progetti di legge restano, pertanto, assegnati alla Commissione stessa in sede referente.

Sempre a norma del comma 4 dell'articolo 92 del regolamento, un quinto dei componenti la VI Commissione permanente (Finanze) ha chiesto la rimessione all'Assemblea dei seguenti progetti di legge, per consentirne l'abbinamento, in sede referente, con il disegno di legge n. 5372;

PATRIA; ERMELLI CUPELLI; SAVIO; AULETA ed altri; ROSSI DI MONTELERA; FERRARINI ed altri; POLI BORTONE ed altri; FERRARI WILMO ed altri; CERUTI ed altri; BORRUSO e Senatore MAZZOLA ed altri: «Modifiche al decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429 (Norme penali in materia di versamenti dei sostituti di imposta), convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1982, n. 516» (572-724-865-881-1037-1038-2280-3074-3427-3770-4181).

I progetti di legge restano, pertanto, as-

segnati alla Commissione stessa in sede referente.

Trasmissione dal Presidente del Consiglio dei ministri.

Il Presidente del Consiglio dei ministri — per conto del Garante dell'attuazione della legge 5 agosto 1981, n. 416 — con lettera in data 19 gennaio 1991 ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 8, secondo comma, della legge citata, la relazione sullo stato dell'editoria relativa al secondo semestre 199 (documento LXVII, n. 7).

Questo documento sarà stampato e distribuito.

Annunzio di risoluzione di interpellanze e di interrogazioni.

Sono state presentate alla Presidenza una risoluzione, interpellanze e interrogazioni. Sono pubblicate in allegato ai resoconti della seduta odierna.

PAGINA BIANCA

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 22 GENNAIO 1991

VOTAZIONI QUALIFICATE
EFFETTUATE MEDIANTE
PROCEDIMENTO ELETTRONICO

PAGINA BIANCA

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 22 GENNAIO 1991

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE MICHELE ZOLLA

OGGETTO: Disegno di legge n. 5156, votazione finale

VOTAZIONE PALESE NOMINALE

RISULTATO DELLA VOTAZIONE

Presenti	362
Votanti	360
Astenuti	2
Maggioranza	181
Voti favorevoli	359
Voti contrari	1

*(La Camera approva).**Hanno votato sì:*

Agrusti Michelangelo
 Aiardi Alberto
 Alagna Egidio
 Alberini Guido
 Alessi Alberto
 Amalfitano Domenico
 Amodeo Natale
 Andò Salvatore
 Angelini Giordano
 Angelini Piero
 Angeloni Luana
 Antonucci Bruno
 Armellin Lino
 Arnaboldi Patrizia
 Artioli Rossella
 Astone Giuseppe
 Astori Gianfranco
 Augello Giacomo Sebastiano
 Azzolini Luciano

 Babbini Paolo
 Baghino Francesco Giulio
 Balbo Laura
 Balestracci Nello
 Barbalace Francesco
 Bargone Antonio
 Baruffi Luigi
 Bassanini Franco
 Bassi Montanari Franca
 Bastianini Attilio
 Battaglia Pietro

Battistuzzi Paolo
 Beebe Tarantelli Carole Jane
 Bellocchio Antonio
 Benedikter Johann
 Benevelli Luigi
 Bernasconi Anna Maria
 Bertone Giuscoppina
 Biafora Pasqualino
 Bianchi Fortunato
 Bianchi Beretta Romana
 Bianco Gerardo
 Biasci Mario
 Binelli Gian Carlo
 Bisagno Tommaso
 Bodrato Guido
 Bonfatti Paini Marisa
 Borghini Gianfrancesco
 Borgoglio Felice
 Bortolami Benito Mario
 Bortolani Franco
 Botta Giuseppe
 Breda Roberta
 Brescia Giuseppe
 Brocca Beniamino
 Brunetto Arnaldo
 Bruni Francesco
 Bruni Giovanni
 Bruno Antonio
 Bruno Paolo
 Bruzzani Riccardo
 Bubbico Mauro
 Buffoni Andrea
 Bulleri Luigi

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 22 GENNAIO 1991

Caccia Paolo Pietro
Cafarelli Francesco
Calvanese Flora
Campagnoli Mario
Cannelonga Severino Lucano
Capacci Renato
Cardetti Giorgio
Cardinale Salvatore
Carelli Rodolfo
Carrara Andreino
Carrus Nino
Casati Francesco
Casini Pier Ferdinando
Castagnetti Pierluigi
Castagnola Luigi
Castrucci Siro
Cavagna Mario
Cavicchioli Andrea
Cederna Antonio
Cellini Giuliano
Cerofolini Fulvio
Ceruti Gianluigi
Cerutti Giuseppe
Chella Mario
Ciabbari Vincenzo
Ciaffi Adriano
Ciampaglia Alberto
Ciancio Antonio
Ciccardini Bartolo
Cicerone Francesco
Cicone Vincenzo
Ciliberti Franco
Ciocci Carlo Alberto
Ciocci Lorenzo
Ciocia Graziano
Civita Salvatore
Colombini Leda
Coloni Sergio
Colucci Gaetano
Corsi Hubert
Costa Alessandro
Costa Silvia
Crippa Giuseppe
Cristoni Paolo

D'Aimmo Florindo
Dal Castello Mario
D'Alia Salvatore
D'Amato Carlo
D'Angelo Guido
d'Aquino Saverio
Darida Clelio

De Carolis Stelio
Degennaro Giuseppe
De Julio Sergio
Del Donno Olindo
De Lorenzo Francesco
Del Pennino Antonio
de Luca Stefano
Demitry Giuseppe
De Rose Emilio
Diaz Annalisa
Diglio Pasquale
Dignani Grimaldi Vanda
Di Prisco Elisabetta
Donati Anna
D'Onofrio Francesco
Drago Antonino
Dutto Mauro

Ebner Michl

Fachin Schiavi Silvana
Farace Luigi
Felissari Lino Osvaldo
Ferrandi Alberto
Ferrara Giovanni
Ferrari Bruno
Ferrari Marte
Ferrari Wilmo
Ferrarini Giulio
Fiandrotti Filippo
Fincato Laura
Finocchiaro Fidelbo Anna Maria
Fiorino Filippo
Fracanzani Carlo
Fracchia Bruno
Francese Angela
Fronza Crepaz Lucia
Fumagalli Carulli Battistina

Galante Michele
Gangi Giorgio
Garavaglia Mariapia
Gei Giovanni
Gelli Bianca
Gelpi Luciano
Geremicca Andrea
Ghezzi Giorgio
Ghinami Alessandro
Gitti Tarcisio
Gramaglia Mariella
Grassi Ennio
Gregorelli Aldo

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 22 GENNAIO 1991

Grilli Renato
Grillo Salvatore
Grosso Maria Teresa
Guerzoni Luciano

Intini Ugo

Labriola Silvano
Lamorte Pasquale
La Penna Girolamo
Latteri Ferdinando
Lauricella Angelo
La Valle Raniero
Lavorato Giuseppe
Levi Baldini Natalia
Lobianco Arcangelo
Lodi Faustini Fustini Adriana
Lodigiani Oreste
Loiero Agazio
Lombardo Antonino
Lorenzetti Pasquale Maria Rita
Lucchesi Giuseppe
Lucenti Giuseppe
Lusetti Renzo

Maccheroni Giacomo
Maceratini Giulio
Madaudo Dino
Mainardi Fava Anna
Mammone Natia
Mancini Giacomo
Manfredi Manfredo
Mangiapane Giuseppe
Manna Angelo
Marianetti Agostino
Marri Germano
Martinat Ugo
Martinazzoli Fermo Mino
Martini Maria Eletta
Martino Guido
Martuscelli Paolo
Masini Nadia
Massari Renato
Mastrantuono Raffaele
Mastrogiacomo Antonio
Matteoli Altero
Mattioli Gianni Francesco
Matulli Giuseppe
Mazza Dino
Mazzuconi Daniela
Meleleo Salvatore
Mensorio Carmine

Menziotti Pietro Paolo
Merloni Francesco
Merolli Carlo
Migliasso Teresa
Milani Gian Stefano
Minozzi Rosanna
Mombelli Luigi
Monaci Alberto
Mongiello Giovanni
Montanari Fornari Nanda
Montecchi Elena
Montessoro Antonio
Motetta Giovanni
Mundo Antonio

Napoli Vito
Napolitano Giorgio
Nappi Gianfranco
Nardone Carmine
Nenna D'Antonio Anna
Nerli Francesco
Nicolazzi Franco
Nicolini Renato
Nicotra Benedetto Vincenzo
Noci Maurizio
Nonne Giovanni
Novelli Diego
Nucara Francesco
Nucci Mauro Anna Maria

Orciari Giuseppe
Orlandi Nicoletta
Orsini Gianfranco

Pacetti Massimo
Paganelli Ettore
Pallanti Novello
Palmieri Ermenegildo
Pascolat Renzo
Patria Renzo
Pavoni Benito
Pazzaglia Alfredo
Pedrazzi Cipolla Annamaria
Pellegatti Ivana
Pellicani Giovanni
Pellicanò Gerolamo
Pellizzari Gianmario
Perani Mario
Perinei Fabio
Perrone Antonino
Petrocelli Edilio
Picchetti Santino

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 22 GENNAIO 1991

Piccirillo Giovanni
Piredda Matteo
Pisicchio Giuseppe
Poggiolini Danilo
Poli Gian Gaetano
Polidori Enzo
Portatadino Costante
Prandini Onelio
Principe Sandro
Pumilia Calogero

Quarta Nicola
Quercioli Elio

Rabino Giovanni Battista
Radi Luciano
Raffaelli Mario
Rallo Girolamo
Ravaglia Gianni
Rebecchi Aldo
Rebulla Luciano
Recchia Vincenzo
Renzulli Aldo Gabriele
Ricci Franco
Ridi Silvano
Riggio Vito
Rinaldi Luigi
Rivera Giovanni
Rodotà Stefano
Rojch Angelino
Romani Daniela
Ronzani Gianni Wilmer
Rosini Giacomo
Rotiroti Raffaele
Russo Franco
Russo Raffaele
Russo Vincenzo

Salerno Gabriele
Samà Francesco
Sanese Nicolamaria
Sanfilippo Salvatore
Sangalli Carlo
Sangiorgio Maria Luisa
Sanna Anna
Sannella Benedetto
Santarelli Giulio
Sapienza Orazio
Saretta Giuseppe
Sarti Adolfo
Savino Nicola
Scalia Massimo

Scarlato Guglielmo
Schettini Giacomo Antonio
Senaldi Carlo
Seppia Mauro
Serafini Anna Maria
Serafini Massimo
Serra Gianna
Serrentino Pietro
Servello Francesco
Sinatra Alberto
Sinesio Giuseppe
Soave Sergio
Soddu Pietro
Solaroli Bruno
Sorice Vincenzo
Staiti di Cuddia delle Chiuse Tomaso
Stegagnini Bruno
Sterpa Egidio
Strada Renato
Strumendo Lucio

Taddei Maria
Tagliabue Gianfranco
Tamino Gianni
Tarabini Eugenio
Tassi Carlo
Tesini Giancarlo
Tessari Alessandro
Testa Antonio
Testa Enrico
Toma Mario
Torchio Giuseppe
Trabacchini Quarto

Umidi Sala Neide Maria
Urso Salvatore
Usellini Mario

Valensise Raffaele
Vecchiarelli Bruno
Visco Vincenzo
Viti Vincenzo
Vito Alfredo
Volponi Alberto

Willeit Ferdinand

Zambon Bruno
Zampieri Amedeo
Zangheri Renato
Zaniboni Antonino
Zarro Giovanni

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 22 GENNAIO 1991

Zavettieri Saverio
Zoppi Pietro

Ha votato no:

Franchi Franco

Si sono astenuti:

Loi Giovanni Battista
Mellini Mauro

Sono in missione:

Altissimo Renato
Anselmi Tina
Bonferroni Franco
Casini Carlo

Caveri Luciano
Del Mese Paolo
Facchiano Ferdinando
Fausti Franco
Foti Luigi
Goria Giovanni
Gottardo Settimo
Melillo Savino
Mensurati Elio
Michelini Alberto
Ricciuti Romeo
Righi Luciano
Rossi Alberto
Rubbi Emilio
Sacconi Maurizio
Scàlfaro Oscar Luigi
Scovacricchi Martino
Susi Domenico
Vairo Gaetano
Zoso Giuliano
Zuech Giuseppe

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 22 GENNAIO 1991

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE MICHELE ZOLLA

OGGETTO: Proposte di legge n. 3912-*b*, votazione finale

VOTAZIONE PALESE NOMINALE

RISULTATO DELLA VOTAZIONE

Presenti	393
Votanti	376
Astenuti	17
Maggioranza	189
Voti favorevoli	348
Voti contrari	28

*(La Camera approva).**Hanno votato sì:*

Agrusti Michelangelo
 Aiardi Alberto
 Alagna Egidio
 Alessi Alberto
 Amalfitano Domenico
 Amodeo Natale
 Andò Salvatore
 Angelini Giordano
 Angeloni Luana
 Aniasi Aldo
 Antonucci Bruno
 Armellin Lino
 Artioli Rossella
 Astone Giuseppe
 Augello Giacomo Sebastiano
 Auleta Francesco
 Azzolina Gaetano
 Azzolini Luciano

Babbini Paolo
 Balbo Laura
 Balestracci Nello
 Barbalace Francesco
 Bargone Antonio
 Bassanini Franco
 Bastianini Attilio
 Battaglia Pietro
 Beebe Tarantelli Carole Jane
 Bellocchio Antonio
 Benedikter Johann
 Benevelli Luigi

Bernasconi Anna Maria
 Bertone Giuseppina
 Bevilacqua Cristina
 Bianchi Beretta Romana
 Bianchini Giovanni
 Bianco Gerardo
 Biasci Mario
 Bodrato Guido
 Bonfatti Pains Marisa
 Boniver Margherita
 Bonsignore Vito
 Borghini Gianfrancesco
 Borgoglio Felice
 Bortolami Benito Mario
 Boselli Milvia
 Breda Roberta
 Brescia Giuseppe
 Brocca Beniamino
 Brunetto Arnaldo
 Bruni Francesco
 Bruno Antonio
 Bruno Paolo
 Bruzzani Riccardo
 Buffoni Andrea
 Bulleri Luigi

Cafarelli Francesco
 Calvanese Flora
 Campagnoli Mario
 Cannelonga Severino Lucano
 Capacci Renato
 Cardetti Giorgio
 Cardinale Salvatore

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 22 GENNAIO 1991

Carelli Rodolfo
Caria Filippo
Carrus Nino
Casati Francesco
Casini Pier Ferdinando
Castagnetti Pierluigi
Castagnola Luigi
Castrucci Siro
Cavagna Mario
Cavicchioli Andrea
Cederna Antonio
Cellini Giuliano
Cerofolini Fulvio
Cerutti Giuseppe
Chella Mario
Ciabbari Vincenzo
Ciaffi Adriano
Ciancio Antonio
Ciccardini Bartolo
Cicerone Francesco
Cicone Vincenzo
Ciliberti Franco
Ciocci Carlo Alberto
Ciocci Lorenzo
Ciocia Graziano
Civita Salvatore
Colombini Leda
Coloni Sergio
Corsi Hubert
Costa Alessandro
Costa Raffaele
Crescenzi Ugo
Crippa Giuseppe
Cristoni Paolo
Curci Francesco
Cursi Cesare

D'Aimmo Florindo
Dal Castello Mario
D'Alia Salvatore
D'Amato Carlo
Capanna Mario
D'Angelo Guido
d'Aquino Saverio
Darida Clelio
De Carolis Stelio
Degennaro Giuseppe
De Julio Sergio
De Lorenzo Francesco
Del Pennino Antonio
de Luca Stefano
Demitry Giuseppe

De Rose Emilio
Diglio Pasquale
Dignani Grimaldi Vanda
Di Prisco Elisabetta
D'Onofrio Francesco
Drago Antonino
Dutto Mauro

Ebner Michl
Ermelli Cupelli Enrico

Fachin Schiavi Silvana
Farace Luigi
Faraguti Luciano
Felissari Lino Osvaldo
Ferrandi Alberto
Ferrara Giovanni
Ferrari Bruno
Ferrari Marte
Ferrari Wilmo
Ferrarini Giulio
Fiandrotti Filippo
Fincato Laura
Finocchiaro Fidelbo Anna Maria
Fiori Publio
Fiorino Filippo
Fracanzani Carlo
Fracchia Bruno
Francese Angela
Fronza Crepez Lucia
Fumagalli Carulli Battistina

Gabbuggiani Elio
Galante Michele
Gangi Giorgio
Garavaglia Mariapia
Gargani Giuseppe
Gasparotto Isaia
Gei Giovanni
Gelli Bianca
Gelpi Luciano
Geremicca Andrea
Ghezzi Giorgio
Ghinami Alessandro
Gorgoni Gaetano
Gramaglia Mariella
Grassi Ennio
Grilli Renato
Grillo Salvatore
Grosso Maria Teresa
Guerzoni Luciano

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 22 GENNAIO 1991

Intini Ugo

Lamorte Pasquale

La Penna Girolamo

Latteri Ferdinando

Lauricella Angelo

La Valle Raniero

Lavorato Giuseppe

Levi Baldini Natalia

Lia Antonio

Lobianco Arcangelo

Lodigiani Oreste

Loiero Agazio

Lombardo Antonino

Lorenzetti Pasquale Maria Rita

Lucchesi Giuseppe

Lusetti Renzo

Maccheroni Giacomo

Macciotta Giorgio

Madaudo Dino

Mainardi Fava Anna

Mammone Natia

Mancini Giacomo

Manfredi Manfredo

Mangiapane Giuseppe

Manna Angelo

Mannino Antonino

Mannino Calogero

Manzolini Giovanni

Marri Germano

Martini Maria Eletta

Martino Guido

Martuscelli Paolo

Masini Nadia

Mastella Mario Clemente

Mastrogiacomo Antonio

Matulli Giuseppe

Mazza Dino

Mazzuconi Daniela

Meleleo Salvatore

Mellini Mauro

Mensorio Carmine

Menziotti Pietro Paolo

Merloni Francesco

Merolli Carlo

Migliasso Teresa

Milani Gian Stefano

Minozzi Rosanna

Mombelli Luigi

Monaci Alberto

Mongiello Giovanni

Montali Sebastiano

Montanari Fornari Nanda

Montecchi Elena

Motetta Giovanni

Mundo Antonio

Napoli Vito

Napolitano Giorgio

Nappi Gianfranco

Nardone Carmine

Nenna D'Antonio Anna

Nerli Francesco

Nicolazzi Franco

Nicotra Benedetto Vincenzo

Noci Maurizio

Nonne Giovanni

Novelli Diego

Nucara Francesco

Nucci Mauro Anna Maria

Orciari Giuseppe

Orlandi Nicoletta

Orsini Bruno

Orsini Gianfranco

Pacetti Massimo

Paganelli Ettore

Pallanti Novello

Palmieri Ermenegildo

Pascolat Renzo

Pavoni Benito

Pedrazzi Cipolla Annamaria

Pellegatti Ivana

Pellicani Giovanni

Pellicanò Gerolamo

Perani Mario

Perinei Fabio

Perrone Antonino

Petrocelli Edilio

Picchetti Santino

Piccirillo Giovanni

Piccoli Flaminio

Pietrini Vincenzo

Piredda Matteo

Piro Franco

Pisicchio Giuseppe

Poggiolini Danilo

Polidori Enzo

Portatadino Costante

Poti Damiano

Prandini Onelio

Principe Sandro

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 22 GENNAIO 1991

Provantini Alberto
Pujia Carmelo
Pumilia Calogero

Quarta Nicola
Quercioli Elio

Rabino Giovanni Battista
Radi Luciano
Ravaglia Gianni
Ravasio Renato
Rebecchi Aldo
Rebulla Luciano
Recchia Vincenzo
Renzulli Aldo Gabriele
Ricci Franco
Ridi Silvano
Riggio Vito
Rinaldi Luigi
Rivera Giovanni
Rodotà Stefano
Rojch Angelino
Romani Daniela
Ronchi Edoardo
Ronzani Gianni Wilmer
Rosini Giacomo
Rotiroti Raffaele
Russo Raffaele
Russo Vincenzo

Salerno Gabriele
Samà Francesco
Sanese Nicolamaria
Sanfilippo Salvatore
Sangalli Carlo
Sanna Anna
Sannella Benedetto
Santarelli Giulio
Sapienza Orazio
Saretta Giuseppe
Sarti Adolfo
Savino Nicola
Scarlato Guglielmo
Schettini Giacomo Antonio
Senaldi Carlo
Seppia Mauro
Serafini Anna Maria
Serafini Massimo
Serra Gianna
Serra Giuseppe
Serrentino Pietro
Sinatra Alberto

Sinesio Giuseppe
Soave Sergio
Soddu Pietro
Solaroli Bruno
Sorice Vincenzo
Stegagnini Bruno
Sterpa Egidio
Strada Renato
Strumendo Lucio
Taddei Maria
Tagliabue Gianfranco
Tamino Gianni
Tancredi Antonio
Tassone Mario
Tesini Giancarlo
Testa Antonio
Testa Enrico
Toma Mario
Torchio Giuseppe
Travaglini Giovanni

Umidi Sala Neide Maria
Urso Salvatore
Usellini Mario

Vecchiarelli Bruno
Violante Luciano
Viscardi Michele
Visco Vincenzo
Viti Vincenzo
Vito Alfredo
Volponi Alberto

Willeit Ferdinand

Zamberletti Giuseppe
Zambon Bruno
Zampieri Amedeo
Zangheri Renato
Zaniboni Antonino
Zarro Giovanni
Zavettieri Saverio
Zoppi Pietro

Hanno votato no:

Baghino Francesco Giulio
Bianchi Fortunato
Bisagno Tommaso
Bortolani Franco
Botta Giuseppe

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 22 GENNAIO 1991

Bubbico Mauro
Carrara Andreino
Colucci Gaetano
Costa Silvia
Del Donno Olindo
Duce Alessandro
Franchi Franco
Gregorelli Aldo
Loi Giovanni Battista
Maceratini Giulio
Martinat Ugo
Martinazzoli Fermo Mino
Matteoli Altero
Pazzaglia Alfredo
Pellegatta Giovanni
Pellizzari Gianmario
Rallo Girolamo
Servello Francesco
Staiti di Cuddia delle Chiuse Tomaso
Tarabini Eugenio
Tassi Carlo
Tremaglia Mirko
Valensise Raffaele

Si sono astenuti:

Alberini Guido
Andreani Renè
Arnaboldi Patrizia
Bassi Montanari Franca
Caccia Paolo Pietro
Ceruti Gianluigi
Diaz Annalisa
Donati Anna
Gitti Tarcisio

Labriola Silvano
Mattioli Gianni Francesco
Montessoro Antonio
Poli Gian Gaetano
Salvoldi Giancarlo
Scalia Massimo
Tessari Alessandro
Viviani Ambrogio

Sono in missione:

Altissimo Renato
Anselmi Tina
Bonferroni Franco
Casini Carlo
Caveri Luciano
Del Mese Paolo
Facchiano Ferdinando
Fausti Franco
Foti Luigi
Goria Giovanni
Gottardo Settimo
Melillo Savino
Mensurati Elio
Michelini Alberto
Ricciuti Romeo
Righi Luciano
Rossi Alberto
Rubbi Emilio
Sacconi Maurizio
Scàlfaro Oscar Luigi
Scovacricchi Martino
Susi Domenico
Vairo Gaetano
Zoso Giuliano
Zuech Giuseppe

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 22 GENNAIO 1991

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE MICHELE ZOLLA

OGGETTO: Disegno di legge n. 5352, votazione finale

VOTAZIONE PALESE NOMINALE

RISULTATO DELLA VOTAZIONE

Presenti	382
Votanti	251
Astenuti	131
Maggioranza	126
Voti favorevoli	251
Voti contrari	—

*(La Camera approva).**Hanno votato sì:*

Agrusti Michelangelo
 Aiardi Alberto
 Alagna Egidio
 Alberini Guido
 Alessi Alberto
 Amalfitano Domenico
 Amodeo Natale
 Aniasi Aldo
 Antonucci Bruno
 Armellin Lino
 Artese Vitale
 Artioli Rossella
 Astone Giuseppe
 Augello Giacomo Sebastiano
 Azzolina Gaetano
 Azzolini Luciano

 Babbini Paolo
 Baghino Francesco Giulio
 Balestracci Nello
 Barbalace Francesco
 Baruffi Luigi
 Bastianini Attilio
 Battaglia Pietro
 Benedikter Johann
 Bertoli Danilo
 Biafora Pasqualino
 Bianchi Fortunato
 Bianchini Giovanni
 Biasci Mario
 Bisagno Tommaso

Bodrato Guido
 Boniver Margherita
 Bonsignore Vito
 Bortolami Benito Mario
 Bortolani Franco
 Botta Giuseppe
 Breda Roberta
 Brocca Beniamino
 Brunetto Arnaldo
 Bruni Francesco
 Bruni Giovanni
 Bruno Antonio
 Bruno Paolo
 Bubbico Mauro
 Buffoni Andrea
 Buonocore Vincenzo

 Caccia Paolo Pietro
 Cafarelli Francesco
 Campagnoli Mario
 Capacci Renato
 Cardetti Giorgio
 Cardinale Salvatore
 Carelli Rodolfo
 Caria Filippo
 Carrara Andreino
 Carrus Nino
 Casati Francesco
 Casini Pier Ferdinando
 Castagnetti Guglielmo
 Castagnetti Pierluigi
 Castrucci Siro
 Cavicchioli Andrea

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 22 GENNAIO 1991

Cellini Giuliano
Cerofolini Fulvio
Cerutti Giuseppe
Ciaffi Adriano
Ciccardini Bartolo
Ciliberti Franco
Ciocci Carlo Alberto
Ciocia Graziano
Coloni Sergio
Colucci Gaetano
Corsi Hubert
Costa Raffaele
Costa Silvia
Crescenzi Ugo
Cristoni Paolo
Curci Francesco
Cursi Cesare

D'Aimmo Florindo
Dal Castello Mario
D'Alia Salvatore
D'Amato Carlo
D'Angelo Guido
d'Aquino Saverio
Darida Clelio
De Carolis Stelio
Degennaro Giuseppe
Del Donno Olindo
Del Mese Paolo
De Lorenzo Francesco
Del Pennino Antonio
de Luca Stefano
Demitry Giuseppe
De Rose Emilio
Diglio Pasquale
D'Onofrio Francesco
Drago Antonino
Duce Alessandro
Dutto Mauro

Ebner Michl
Ermelli Cupelli Enrico

Farace Luigi
Fraguti Luciano
Ferrari Bruno
Ferrari Marte
Ferrari Wilmo
Ferrarini Giulio
Fiandrotti Filippo
Fincato Laura
Fiori Publio

Fracanzani Carlo
Franchi Franco
Fronza Crepaz Lucia
Fumagalli Carulli Battistina

Gangi Giorgio
Garavaglia Mariapia
Gei Giovanni
Gelpi Luciano
Ghinami Alessandro
Gitti Tarcisio
Gorgoni Gaetano
Gregorelli Aldo
Grosso Maria Teresa

Labriola Silvano
Lamorte Pasquale
La Penna Girolamo
Latteri Ferdinando
Lia Antonio
Lobianco Arcangelo
Lodigiani Oreste
Loiero Agazio
Lombardo Antonino
Lucchesi Giuseppe
Lusetti Renzo

Maccheroni Giacomo
Maceratini Giulio
Madaudo Dino
Mancini Giacomo
Manfredi Manfredi
Mannino Calogero
Manzolini Giovanni
Martinat Ugo
Martini Maria Eletta
Martino Guido
Martuscelli Paolo
Mastella Mario Clemente
Mastrogiacomo Antonio
Mattarella Sergio
Matteoli Altero
Matulli Giuseppe
Mazza Dino
Mazzuconi Daniela
Meleleo Salvatore
Mensorio Carmine
Merloni Francesco
Merolli Carlo
Milani Gian Stefano
Monaci Alberto

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 22 GENNAIO 1991

Mongiello Giovanni
Montali Sebastiano
Montessoro Antonio
Mundo Antonio

Napoli Vito
Nenna D'Antonio Anna
Nicolazzi Franco
Nicoitra Benedetto Vincenzo
Noci Maurizio
Nonne Giovanni
Nucci Mauro Anna Maria

Orciari Giuseppe
Orsini Bruno
Orsini Gianfranco

Paganelli Ettore
Patria Renzo
Pavoni Benito
Pazzaglia Alfredo
Pellegatta Giovanni
Pellicanò Gerolamo
Pellizzari Gianmario
Perani Mario
Perrone Antonino
Piccirillo Giovanni
Piccoli Flaminio
Pietrini Vincenzo
Piredda Matteo
Piro Franco
Pisicchio Giuseppe
Poggiolini Danilo
Portatadino Costante
Principe Sandro
Pujia Carmelo
Pumilia Calogero

Quarta Nicola

Rabino Giovanni Battista
Radi Luciano
Rallo Girolamo
Ravasio Renato
Rebulla Luciano
Renzulli Aldo Gabriele
Ricci Franco
Riggio Vito
Rinaldi Luigi
Rivera Giovanni
Rojch Angelino

Rosini Giacomo
Russo Raffaele
Russo Vincenzo

Sanese Nicolamaria
Sangalli Carlo
Santarelli Giulio
Sapienza Orazio
Saretta Giuseppe
Sarti Adolfo
Savino Nicola
Scarlato Guglielmo
Senaldi Carlo
Seppia Mauro
Serra Giuseppe
Serrentino Pietro
Servello Francesco
Sinesio Giuseppe
Soddu Pietro
Sorice Vincenzo
Spini Valdo
Staiti di Cuddia delle Chiuse Tomaso
Stegagnini Bruno

Tancredi Antonio
Tarabini Eugenio
Tassi Carlo
Tassone Mario
Tesini Giancarlo
Testa Antonio
Torchio Giuseppe
Travaglini Giovanni
Tremaglia Mirko

Urso Salvatore
Usellini Mario

Valensise Raffaele
Vecchiarelli Bruno
Viscardi Michele
Viti Vincenzo
Vito Alfredo
Volponi Alberto

Zamberletti Giuseppe
Zambon Bruno
Zampieri Amedeo
Zaniboni Antonino
Zarro Giovanni
Zavettieri Saverio
Zoppi Pietro

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 22 GENNAIO 1991

Si sono astenuti:

Alborghetti Guido
Alinovi Abdon
Andreani Renè
Angelini Giordano
Angeloni Luana
Auleta Francesco

Balbo Laura
Bassanini Franco
Bassi Montanari Franca
Beebe Tarantelli Carole Jane
Benevelli Luigi
Bernasconi Anna Maria
Bertone Giuseppina
Bevilacqua Cristina
Bianchi Beretta Romana
Bonfatti Paini Marisa
Boselli Milvia
Brescia Giuseppe
Bruzzi Riccardo
Bulleri Luigi

Calvanese Flora
Cannelonga Severino Lucano
Capecchi Maria Teresa
Cavagna Mario
Cederna Antonio
Ceruti Gianluigi
Ciabbarri Vincenzo
Ciancio Antonio
Cicerone Francesco
Ciconte Vincenzo
Ciocci Lorenzo
Civita Salvatore
Colombini Leda
Costa Alessandro
Crippa Giuseppe

d'Amato Luigi
De Julio Sergio
Diaz Annalisa
Dignani Grimaldi Vanda
Di Prisco Elisabetta
Donati Anna

Fachin Schiavi Silvana
Felissari Lino Osvaldo
Ferrara Giovanni
Finocchiaro Fidelbo Anna Maria
Fracchia Bruno
Francese Angela

Gabbuggiani Elio
Galante Michele
Gasparotto Isaia
Gelli Bianca
Geremicca Andrea
Ghezzi Giorgio
Gramaglia Mariella
Grassi Ennio
Grilli Renato
Guerzoni Luciano

Lanzinger Gianni
Lauricella Angelo
La Valle Raniero
Lavorato Giuseppe
Levi Baldini Natalia
Lodi Faustini Fustini Adriana
Loi Giovanni Battista
Lorenzetti Pasquale Maria Rita
Lucenti Giuseppe

Macciotta Giorgio
Mainardi Fava Anna
Mammone Natia
Mangiapane Giuseppe
Manna Angelo
Mannino Antonino
Marri Germano
Masini Nadia
Mattioli Gianni Francesco
Menziotti Pietro Paolo
Minozzi Rosanna
Mombelli Luigi
Montanari Fornari Nanda
Montecchi Elena
Motetta Giovanni

Napolitano Giorgio
Nappi Gianfranco
Nardone Carmine
Nerli Francesco

Orlandi Nicoletta

Pacetti Massimo
Pallanti Novello
Palmieri Ermenegildo
Pascolat Renzo
Pedrazzi Cipolla Annamaria
Pellegatti Ivana
Pellicani Giovanni
Perinei Fabio

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 22 GENNAIO 1991

Petrocelli Edilio
Picchetti Santino
Poli Gian Gaetano
Polidori Enzo
Prandini Onelio
Provantini Alberto

Rebecchi Aldo
Recchia Vincenzo
Ridi Silvano
Rodotà Stefano
Romani Daniela
Ronchi Edoardo
Ronzani Gianni Wilmer
Russo Franco

Salvoldi Giancarlo
Samà Francesco
Sanfilippo Salvatore
Sanna Anna
Scalia Massimo
Schettini Giacomo Antonio
Serafini Anna Maria
Serafini Massimo
Serra Gianna
Sinatra Alberto
Soave Sergio
Solaroli Bruno
Strada Renato
Strumendo Lucio

Taddei Maria
Tagliabue Gianfranco
Tamino Gianni
Tessari Alessandro
Toma Mario

Umidi Sala Neide Maria

Violante Luciano
Viviani Ambrogio

Zangheri Renato

Sono in missione:

Altissimo Renato
Anselmi Tina
Bonferroni Franco
Casini Carlo
Caveri Luciano
Facchiano Ferdinando
Fausti Franco
Foti Luigi
Goria Giovanni
Gottardo Settimo
Melillo Savino
Mensurati Elio
Michelini Alberto
Ricciuti Romeo
Righi Luciano
Rossi Alberto
Rubbi Emilio
Sacconi Maurizio
Scàlfaro Oscar Luigi
Scovacricchi Martino
Susi Domenico
Vairo Gaetano
Zoso Giuliano
Zuech Giuseppe

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 22 GENNAIO 1991

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE MICHELE ZOLLA

OGGETTO: Disegno di legge n. 5295, emendamento 1.32

VOTAZIONE PALESE NOMINALE

RISULTATO DELLA VOTAZIONE

Presenti	368
Votanti	364
Astenuti	4
Maggioranza	183
Voti favorevoli	349
Voti contrari	15

*(La Camera approva).**Hanno votato sì:*

Agrusti Michelangelo
 Aiardi Alberto
 Alagna Egidio
 Alberini Guido
 Alborghetti Guido
 Alessi Alberto
 Amalfitano Domenico
 Amodeo Natale
 Andò Salvatore
 Andreani Renè
 Angelini Giordano
 Angeloni Luana
 Aniasi Aldo
 Antonucci Bruno
 Armellin Lino
 Arnaboldi Patrizia
 Artese Vitale
 Artioli Rossella
 Astone Giuseppe
 Astori Gianfranco
 Augello Giacomo Sebastiano
 Azzaro Giuseppe
 Azzolina Gaetano

 Babbini Paolo
 Balbo Laura
 Balestracci Nello
 Barbalace Francesco
 Baruffi Luigi
 Bassanini Franco
 Bassi Montanari Franca

Bastianini Attilio
 Battaglia Pietro
 Beebe Tarantelli Carole Jane
 Benedikter Johann
 Bernasconi Anna Maria
 Bertoli Danilo
 Bertone Giuseppina
 Bevilacqua Cristina
 Biafora Pasqualino
 Bianchi Fortunato
 Bianchi Beretta Romana
 Bianchini Giovanni
 Biasci Mario
 Bisagno Tommaso
 Bodrato Guido
 Boniver Margherita
 Bonsignore Vito
 Bortolami Benito Mario
 Bortolani Franco
 Boselli Milvia
 Botta Giuseppe
 Breda Roberta
 Brescia Giuseppe
 Brocca Beniamino
 Brunetto Arnaldo
 Bruni Francesco
 Bruni Giovanni
 Bruno Paolo
 Buffoni Andrea
 Bulleri Luigi
 Buonocore Vincenzo

 Caccia Paolo Pietro

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 22 GENNAIO 1991

Cafarelli Francesco
Campagnoli Mario
Cannelonga Severino Lucano
Capacci Renato
Capecchi Maria Teresa
Capria Nicola
Cardetti Giorgio
Cardinale Salvatore
Carelli Rodolfo
Caria Filippo
Carrus Nino
Casati Francesco
Casini Pier Ferdinando
Castagnetti Guglielmo
Castagnetti Pierluigi
Castrucci Siro
Cavagna Mario
Cederna Antonio
Cellini Giuliano
Cerofolini Fulvio
Ceruti Gianluigi
Cerutti Giuseppe
Chella Mario
Ciabbari Vincenzo
Ciaffi Adriano
Ciancio Antonio
Ciccardini Bartolo
Cicerone Francesco
Ciconte Vincenzo
Ciliberti Franco
Ciocci Carlo Alberto
Ciocci Lorenzo
Ciocia Graziano
Civita Salvatore
Colombini Leda
Corsi Hubert
Costa Alessandro
Costa Raffaele
Costa Silvia
Crescenzi Ugo
Crippa Giuseppe
Cristoni Paolo
Curci Francesco
Cursi Cesare

D'Aimmo Florindo
Dal Castello Mario
D'Alia Salvatore
D'Amato Carlo
d'Amato Luigi
D'Angelo Guido
d'Aquino Saverio

Darida Clelio
De Carolis Stelio
Degennaro Giuseppe
De Julio Sergio
Del Mese Paolo
De Lorenzo Francesco
Del Pennino Antonio
de Luca Stefano
Demitry Giuseppe
De Rose Emilio
Diaz Annalisa
Diglio Pasquale
Dignani Grimaldi Vanda
Di Prisco Elisabetta
Donati Anna
D'Onofrio Francesco
Drago Antonino
Duce Alessandro
Dutto Mauro

Ebner Michl
Ermelli Cupelli Enrico

Fachin Schiavi Silvana
Farace Luigi
Faraguti Luciano
Felissari Lino Osvaldo
Ferrara Giovanni
Ferrari Bruno
Ferrari Marte
Ferrarini Giulio
Fiandrotti Filippo
Fincato Laura
Finocchiaro Fidelbo Anna Maria
Fiori Publio
Fornasari Giuseppe
Fracanzani Carlo
Fracchia Bruno
Francese Angela
Fronza Crepaz Lucia
Fumagalli Carulli Battistina

Galante Michele
Gangi Giorgio
Garavaglia Mariapia
Gasparotto Isaia
Gei Giovanni
Gelli Bianca
Gelpi Luciano
Geremicca Andrea
Ghinami Alessandro
Gitti Tarcisio

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 22 GENNAIO 1991

Gorgoni Gaetano
Gramaglia Mariella
Grassi Ennio
Gregorelli Aldo
Grilli Renato
Grippò Ugo
Grosso Maria Teresa
Guerzoni Luciano

Labriola Silvano
Lamorte Pasquale
Lanzinger Gianni
La Penna Girolamo
Latteri Ferdinando
Lauricella Angelo
La Valle Raniero
Lavorato Giuseppe
Levi Baldini Natalia
Lia Antonio
Lobianco Arcangelo
Lodigiani Oreste
Loiero Agazio
Lombardo Antonino
Lucchesi Giuseppe
Lusetti Renzo

Maccheroni Giacomo
Macciotta Giorgio
Madaudo Dino
Mainardi Fava Anna
Mammone Natia
Manfredi Manfredo
Mangiapane Giuseppe
Mannino Antonino
Mannino Calogero
Manzolini Giovanni
Marri Germano
Martini Maria Eletta
Martino Guido
Martuscelli Paolo
Masini Nadia
Massari Renato
Mastella Mario Clemente
Mastrogiacomo Antonio
Mattarella Sergio
Matulli Giuseppe
Mazza Dino
Mazzuconi Daniela
Meleleo Salvatore
Mensorio Carmine
Menziotti Pietro Paolo
Merloni Francesco

Merolli Carlo
Migliasso Teresa
Milani Gian Stefano
Minozzi Rosanna
Mombelli Luigi
Monaci Alberto
Montali Sebastiano
Montanari Fornari Nanda
Montecchi Elena
Montessoro Antonio
Motetta Giovanni
Mundo Antonio

Napoli Vito
Nappi Gianfranco
Nenna D'Antonio Anna
Nerli Francesco
Nicolazzi Franco
Nicotra Benedetto Vincenzo
Noci Maurizio
Nonne Giovanni
Nucci Mauro Anna Maria

Orciari Giuseppe
Orsini Bruno
Orsini Gianfranco

Pacetti Massimo
Paganelli Ettore
Pallanti Novello
Palmieri Ermenegildo
Pascolat Renzo
Pavoni Benito
Pedrazzi Cipolla Annamaria
Pellegatti Ivana
Pellicani Giovanni
Pellicanò Gerolamo
Pellizzari Gianmario
Perani Mario
Perinei Fabio
Perrone Antonino
Petrocelli Edilio
Picchetti Santino
Piccirillo Giovanni
Piccoli Flaminio
Pietrini Vincenzo
Piredda Matteo
Piro Franco
Pisicchio Giuseppe
Poggiolini Danilo
Poli Gian Gaetano
Polidori Enzo

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 22 GENNAIO 1991

Portatadino Costante
Poti Damiano
Prandini Onelio
Principe Sandro
Provantini Alberto
Pujia Carmelo
Pumilia Calogero

Quarta Nicola

Rabino Giovanni Battista
Radi Luciano
Raffaelli Mario
Ravaglia Gianni
Ravasio Renato
Rebecchi Aldo
Rebulla Luciano
Recchia Vincenzo
Renzulli Aldo Gabriele
Ricci Franco
Ridi Silvano
Riggio Vito
Rinaldi Luigi
Rivera Giovanni
Rodotà Stefano
Rojch Angelino
Romani Daniela
Ronchi Edoardo
Ronzani Gianni Wilmer
Rosini Giacomo
Rotiroti Raffaele
Russo Franco
Russo Raffaele

Salerno Gabriele
Salvoldi Giancarlo
Samà Francesco
Sanese Nicolamaria
Sanfilippo Salvatore
Sanna Anna
Santarelli Giulio
Santuz Giorgio
Sapienza Orazio
Saretta Giuseppe
Sarti Adolfo
Savino Nicola
Scalia Massimo
Scarlatto Guglielmo
Schettini Giacomo Antonio
Senaldi Carlo
Seppia Mauro
Serafini Anna Maria

Serafini Massimo
Serra Gianna
Serra Giuseppe
Serrentino Pietro
Silvestri Giuliano
Sinatra Alberto
Sinesio Giuseppe
Soave Sergio
Solaroli Bruno
Sorice Vincenzo
Spini Valdo
Stegagnini Bruno
Strada Renato
Strumendo Lucio

Taddei Maria
Tagliabue Gianfranco
Tamino Gianni
Tancredi Antonio
Tassone Mario
Tesini Giancarlo
Testa Enrico
Toma Mario
Torchio Giuseppe
Tortorella Aldo
Travaglini Giovanni

Umidi Sala Neide Maria
Usellini Mario

Vecchiarelli Bruno
Viscardi Michele
Viti Vincenzo
Vito Alfredo
Volponi Alberto

Zamberletti Giuseppe
Zambon Bruno
Zampieri Amedeo
Zaniboni Antonino
Zarro Giovanni
Zavettieri Saverio
Zoppi Pietro

Hanno votato no:

Baghino Francesco Giulio
Colucci Gaetano
Del Donno Olindo
Ferrari Wilmo
Franchi Franco

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 22 GENNAIO 1991

Martinat Ugo
Matteoli Altero
Pazzaglia Alfredo
Pellegatta Giovanni
Rallo Girolamo
Servello Francesco
Tarabini Eugenio
Tassi Carlo
Tremaglia Mirko
Valensise Raffaele

Si sono astenuti:

Carrara Andreino
Loi Giovanni Battista
Soddu Pietro
Tessari Alessandro

Sono in missione:

Altissimo Renato
Anselmi Tina

Bonferroni Franco
Casini Carlo
Caveri Luciano
Facchiano Ferdinando
Fausti Franco
Foti Luigi
Goria Giovanni
Gottardo Settimo
Melillo Savino
Mensurati Elio
Michelini Alberto
Ricciuti Romeo
Righi Luciano
Rossi Alberto
Rubbi Emilio
Sacconi Maurizio
Scalfaro Oscar Luigi
Scovacricchi Martino
Susi Domenico
Vairo Gaetano
Zoso Giuliano
Zuech Giuseppe

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 22 GENNAIO 1991

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE MICHELE ZOLLA

OGGETTO: Disegno di legge n. 5295, emendamento 1.38

VOTAZIONE PALESE NOMINALE

RISULTATO DELLA VOTAZIONE

Presenti	345
Votanti	318
Astenuti	27
Maggioranza	160
Voti favorevoli	159
Voti contrari	159

*(La Camera respinge).**Hanno votato no:*

Agrusti Michelangelo
 Aiardi Alberto
 Alberini Guido
 Alessi Alberto
 Amalfitano Domenico
 Angelini Piero
 Armellin Lino
 Artese Vitale
 Artioli Rossella
 Astone Giuseppe
 Astori Gianfranco
 Augello Giacomo Sebastiano
 Azzaro Giuseppe
 Azzolini Luciano

Balestracci Nello
 Battistuzzi Paolo
 Benedikter Johann
 Bertoli Danilo
 Biafora Pasqualino
 Bianchi Fortunato
 Bianchini Giovanni
 Biasci Mario
 Bisagno Tommaso
 Bodrato Guido
 Bonsignore Vito
 Bortolani Franco
 Brocca Beniamino
 Brunetto Arnaldo
 Bruni Francesco

Bruno Paolo
 Buonocore Vincenzo

Cafarelli Francesco
 Campagnoli Mario
 Capacci Renato
 Cappiello Agata Alma
 Capria Nicola
 Cardinale Salvatore
 Carelli Rodolfo
 Caria Filippo
 Carrara Andreino
 Carrus Nino
 Casati Francesco
 Casini Pier Ferdinando
 Castagnetti Pierluigi
 Castrucci Siro
 Ciaffi Adriano
 Ciccardini Bartolo
 Ciliberti Franco
 Cimmino Tancredi
 Ciocia Graziano
 Corsi Hubert
 Costa Raffaele
 Costa Silvia
 Cristoni Paolo

D'Aimmo Florindo
 Dal Castello Mario
 D'Alia Salvatore
 D'Amato Carlo
 D'Angelo Guido
 d'Aquino Saverio

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 22 GENNAIO 1991

Del Mese Paolo
De Lorenzo Francesco
De Rose Emilio
Diglio Pasquale
D'Onofrio Francesco
Drago Antonino
Duce Alessandro

Farace Luigi
Ferrari Wilmo
Ferrarini Giulio
Fiandrotti Filippo
Fincato Laura
Fiori Publio
Fornasari Giuseppe
Fronza Crepaz Lucia
Fumagalli Carulli Battistina

Gangi Giorgio
Garavaglia Mariapia
Gelpi Luciano
Ghinami Alessandro
Gitti Tarcisio
Grippa Ugo

Iossa Felice

Labriola Silvano
La Ganga Giuseppe
La Penna Girolamo
Latteri Ferdinando
Lia Antonio
Lobianco Arcangelo
Lombardo Antonino
Lusetti Renzo

Manfredi Manfredo
Mannino Calogero
Marianetti Agostino
Martini Maria Eletta
Martuscelli Paolo
Mastella Mario Clemente
Mastrogiacomo Antonio
Mattarella Sergio
Matulli Giuseppe
Mazza Dino
Mazzuconi Daniela
Meleleo Salvatore
Mensorio Carmine
Merolli Carlo
Montali Sebastiano
Mundo Antonio

Napoli Vito
Nenna D'Antonio Anna
Nicotra Benedetto Vincenzo
Nucci Mauro Anna Maria

Orsini Gianfranco

Paganelli Ettore
Patria Renzo
Pellizzari Gianmario
Perani Mario
Perrone Antonino
Piccoli Flaminio
Pietrini Vincenzo
Piredda Matteo
Pisicchio Giuseppe
Portatadino Costante
Poti Damiano
Principe Sandro
Pujia Carmelo

Rabino Giovanni Battista
Radi Luciano
Ravasio Renato
Renzulli Aldo Gabriele
Rinaldi Luigi
Rivera Giovanni
Rocelli Gian Franco
Rotiroli Raffaele

Salerno Gabriele
Sanese Nicolamaria
Santarelli Giulio
Santuz Giorgio
Saretta Giuseppe
Scarlato Guglielmo
Senaldi Carlo
Serra Giuseppe
Silvestri Giuliano
Sorice Vincenzo
Spini Valdo
Stegagnini Bruno
Sterpa Egidio

Tancredi Antonio
Tempestini Francesco
Tesini Giancarlo
Tiraboschi Angelo
Travaglini Giovanni

Usellini Mario

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 22 GENNAIO 1991

Viscardi Michele
Viti Vincenzo
Vito Alfredo
Volponi Alberto

Zamberletti Giuseppe
Zaniboni Antonino
Zarro Giovanni

Hanno votato no:

Alagna Egidio
Angelini Giordano
Angeloni Luana
Aniasi Aldo
Antonucci Bruno
Auleta Francesco

Baghino Francesco Giulio
Balbo Laura
Barbalace Francesco
Bassanini Franco
Beebe Tarantelli Carole Jane
Benevelli Luigi
Bernasconi Anna Maria
Bertone Giuseppina
Bevilacqua Cristina
Bianchi Beretta Romana
Bonfatti Pains Marisa
Boselli Milvia
Botta Giuseppe
Brescia Giuseppe
Bruzzani Riccardo
Buffoni Andrea
Bulleri Luigi

Caccia Paolo Pietro
Calvanese Flora
Cannelonga Severino Lucano
Capecchi Maria Teresa
Castagnola Luigi
Cavagna Mario
Cederna Antonio
Cellini Giuliano
Cerofolini Fulvio
Ceruti Gianluigi
Chella Mario
Ciabbari Vincenzo
Ciancio Antonio
Cicerone Francesco
Cicone Vincenzo

Ciocchi Carlo Alberto
Ciocchi Lorenzo
Civita Salvatore
Colombini Leda
Colucci Gaetano
Costa Alessandro
Crescenzi Ugo
Crippa Giuseppe
Cursi Cesare

D'Addario Amedeo
Del Donno Olindo
Diaz Annalisa
Dignani Grimaldi Vanda
Di Prisco Elisabetta

Fachin Schiavi Silvana
Faraguti Luciano
Felissari Lino Osvaldo
Ferrandi Alberto
Ferrara Giovanni
Finocchiaro Fidelbo Anna Maria
Fracchia Bruno
Francese Angela
Franchi Franco

Gabbuggiani Elio
Galante Michele
Gasparotto Isaia
Gelli Bianca
Geremicca Andrea
Gramaglia Mariella
Grassi Ennio
Gregorelli Aldo
Grilli Renato
Guerzoni Luciano

Lanzinger Gianni
Lauricella Angelo
La Valle Raniero
Lavorato Giuseppe
Levi Baldini Natalia
Loi Giovanni Battista
Lorenzetti Pasquale Maria Rita

Macciotta Giorgio
Maceratini Giulio
Mainardi Fava Anna
Mammone Natia
Mangiapane Giuseppe
Mannino Antonino
Martinat Ugo

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 22 GENNAIO 1991

Masini Nadia
Matteoli Altero
Menzietti Pietro Paolo
Migliasso Teresa
Minozzi Rosanna
Monaci Alberto
Montanari Fornari Nanda
Montecchi Elena

Nappi Gianfranco
Nardone Carmine
Negri Giovanni
Nerli Francesco
Noci Maurizio
Nonne Giovanni
Novelli Diego

Orciari Giuseppe
Orlandi Nicoletta

Pacetti Massimo
Pallanti Novello
Palmieri Ermenegildo
Pascolat Renzo
Pazzaglia Alfredo
Pellegatta Giovanni
Pellegatti Ivana
Pellicani Giovanni
Perinei Fabio
Petrocelli Edilio
Picchetti Santino
Piccirillo Giovanni
Polidori Enzo
Prandini Onelio

Quarta Nicola

Rallo Girolamo
Rebecchi Aldo
Ricci Franco
Ridi Silvano
Riggio Vito
Rodotà Stefano
Rojch Angelino
Romani Daniela
Ronzani Gianni Wilmer
Rosini Giacomo
Russo Franco

Sanfilippo Salvatore
Sangiorgio Maria Luisa
Sanna Anna

Sannella Benedetto
Schettini Giacomo Antonio
Serafini Anna Maria
Serafini Massimo
Serra Gianna
Servello Francesco
Sinatra Alberto
Sinesio Giuseppe
Soave Sergio
Solaroli Bruno
Strada Renato
Strumendo Lucio

Taddei Maria
Tagliabue Gianfranco
Tarabini Eugenio
Tassone Mario
Teodori Massimo
Testa Enrico
Toma Mario
Tortorella Aldo
Trabacchini Quarto
Tremaglia Mirko

Umidi Sala Neide Maria
Urso Salvatore

Valensise Raffaele
Vazzoler Sergio
Vecchiarelli Bruno

Zoppi Pietro

Si sono astenuti:

Babbini Paolo
Bassi Montanari Franca
Battaglia Pietro
Bortolami Benito Mario
Bruni Giovanni
Bruno Antonio
Cardetti Giorgio
Cerutti Giuseppe
Donati Anna
Ebner Michl
Ferrari Bruno
Gei Giovanni
Gorgoni Gaetano
Lodigiani Oreste
Loiero Agazio
Maccheroni Giacomo

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 22 GENNAIO 1991

Martino Guido
Milani Gian Stefano
Orsini Bruno
Poggiolini Danilo
Procacci Annamaria
Sapienza Orazio
Scalia Massimo
Soddu Pietro
Zambon Bruno
Zampieri Amedeo
Zavettieri Saverio

Sono in missione:

Altissimo Renato
Anselmi Tina
Bonferroni Franco
Casini Carlo
Caveri Luciano

Facchiano Ferdinando
Fausti Franco
Foti Luigi
Goria Giovanni
Gottardo Settimo
Melillo Savino
Mensurati Elio
Michelini Alberto
Ricciuti Romeo
Righi Luciano
Rossi Alberto
Rubbi Emilio
Sacconi Maurizio
Scalfaro Oscar Luigi
Scovacricchi Martino
Susi Domenico
Vairo Gaetano
Zoso Giuliano
Zuech Giuseppe

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 22 GENNAIO 1991

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE MICHELE ZOLLA

OGGETTO: Disegno di legge n. 5295, emendamento 1.30

VOTAZIONE PALESE NOMINALE

RISULTATO DELLA VOTAZIONE

Presenti	332
Votanti	320
Astenuti	12
Maggioranza	161
Voti favorevoli	69
Voti contrari	251

*(La Camera respinge).**Hanno votato sì:*

Agrusti Michelangelo
Alessi Alberto
Antonucci Bruno
Astone Giuseppe
Astori Gianfranco

Battaglia Pietro
Bertoli Danilo
Bianchi Fortunato
Bisagno Tommaso
Bodrato Guido
Bonsignore Vito
Botta Giuseppe
Brunetto Arnaldo

Caccia Paolo Pietro
Cardinale Salvatore
Carrara Andreino
Carrus Nino
Casati Francesco
Castrucci Siro
Ciaffi Adriano
Colucci Gaetano

D'Aimmo Florindo
Dal Castello Mario
D'Alia Salvatore
Del Donno Olindo
Del Mese Paolo
D'Onofrio Francesco

Faraguti Luciano
Ferrari Bruno
Ferrari Wilmo
Ferrarini Giulio
Fiandrotti Filippo
Franchi Franco
Fronza Crepaz Lucia

Gei Giovanni
Gelpi Luciano
Gregorelli Aldo

Loi Giovanni Battista
Loiero Agazio
Lucchesi Giuseppe

Maceratini Giulio
Manfredi Manfredo
Martinat Ugo
Martuscelli Paolo
Matteoli Altero

Nicotra Benedetto Vincenzo

Orsini Gianfranco

Patria Renzo
Pazzaglia Alfredo
Pellegatta Giovanni
Pellizzari Gianmario
Perani Mario
Perrone Antonino

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 22 GENNAIO 1991

Piccirillo Giovanni
Piredda Matteo

Radi Luciano
Rallo Girolamo
Ravasio Renato
Rosini Giacomo

Servello Francesco

Tancredi Antonio
Tarabini Eugenio
Testa Enrico
Tremaglia Mirko

Valensise Raffaele
Viti Vincenzo

Zambon Bruno
Zampieri Amedeo
Zoppi Pietro

Hanno votato no:

Aiardi Alberto
Alagna Egidio
Amalfitano Domenico
Angelini Giordano
Angeloni Luana
Aniasi Aldo
Armellin Lino
Artese Vitale
Artioli Rossella
Augello Giacomo Sebastiano
Auleta Francesco
Azzaro Giuseppe
Azzolini Luciano

Balbo Laura
Balestracci Nello
Barbalace Francesco
Bassanini Franco
Bassi Montanari Franca
Battistuzzi Paolo
Beebe Tarantelli Carole Jane
Benevelli Luigi
Bernasconi Anna Maria
Bertone Giuseppina
Bevilacqua Cristina
Biafora Pasqualino
Bianchi Beretta Romana
Bianchini Giovanni

Biasci Mario
Bonfatti Pains Marisa
Brescia Giuseppe
Brocca Beniamino
Bruni Francesco
Bruni Giovanni
Bruno Antonio
Bruno Paolo
Bruzzi Riccardo
Buffoni Andrea
Bulleri Luigi

Cafarelli Francesco
Campagnoli Mario
Cannelonga Severino Lucano
Capacci Renato
Capecchi Maria Teresa
Cappiello Agata Alma
Cardetti Giorgio
Carelli Rodolfo
Caria Filippo
Casini Pier Ferdinando
Castagnetti Pierluigi
Castagnola Luigi
Cavagna Mario
Cederna Antonio
Cellini Giuliano
Cerofolini Fulvio
Ceruti Gianluigi
Cerutti Giuseppe
Chella Mario
Ciabbari Vincenzo
Ciancio Antonio
Ciccardini Bartolo
Cicerone Francesco
Cicone Vincenzo
Cimmino Tancredi
Ciocci Carlo Alberto
Ciocci Lorenzo
Ciocia Graziano
Civita Salvatore
Colombini Leda
Corsi Hubert
Costa Alessandro
Costa Raffaele
Crescenzi Ugo
Crippa Giuseppe
Curci Francesco
Cursi Cesare

D'Amato Carlo
D'Angelo Guido

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 22 GENNAIO 1991

d'Aquino Saverio
De Lorenzo Francesco
Diaz Annalisa
Diglio Pasquale
Dignani Grimaldi Vanda
Di Prisco Elisabetta
Donati Anna
Drago Antonino
Duce Alessandro

Ebner Michl

Fachin Schiavi Silvana
Farace Luigi
Felissari Lino Osvaldo
Ferrandi Alberto
Ferrara Giovanni
Ferrari Marte
Fincato Laura
Finocchiaro Fidelbo Anna Maria
Fiori Publio
Fiorino Filippo
Fornasari Giuseppe
Fracchia Bruno
Francesca Angela
Fumagalli Carulli Battistina

Gabbuggiani Elio
Galante Michele
Gangi Giorgio
Gasparotto Isaia
Gelli Bianca
Geremicca Andrea
Ghezzi Giorgio
Ghinami Alessandro
Gitti Tarcisio
Gorgoni Gaetano
Gramaglia Mariella
Grassi Ennio
Grilli Renato
Grippa Ugo
Guerzoni Luciano

Iossa Felice

Labriola Silvano
La Ganga Giuseppe
Lamorte Pasquale
La Penna Girolamo
Latteri Ferdinando
Lauricella Angelo

La Valle Raniero
Lavorato Giuseppe
Levi Baldini Natalia
Lia Antonio
Lodigiani Oreste
Lombardo Antonino
Lorenzetti Pasquale Maria Rita
Lusetti Renzo

Maccheroni Giacomo
Macciotta Giorgio
Mainardi Fava Anna
Mangiapane Giuseppe
Mannino Antonino
Mannino Calogero
Marianetti Agostino
Martini Maria Eletta
Martino Guido
Masini Nadia
Massari Renato
Mastella Mario Clemente
Mastrogiacomo Antonio
Matarrese Antonio
Mattarella Sergio
Matulli Giuseppe
Mazza Dino
Mazzuconi Daniela
Meleleo Salvatore
Menziotti Pietro Paolo
Merolli Carlo
Migliasso Teresa
Milani Gian Stefano
Minozzi Rosanna
Monaci Alberto
Montali Sebastiano
Montanari Fornari Nanda
Montecchi Elena
Motetta Giovanni
Mundo Antonio

Napoli Vito
Nappi Gianfranco
Nardone Carmine
Negri Giovanni
Nenna D'Antonio Anna
Nerli Francesco
Noci Maurizio
Nucci Mauro Anna Maria

Orciari Giuseppe
Orlandi Nicoletta
Orsini Bruno

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 22 GENNAIO 1991

Pacetti Massimo
Paganelli Ettore
Pallanti Novello
Palmieri Ermenegildo
Pascolat Renzo
Pedrazzi Cipolla Annamaria
Pellegatti Ivana
Pellicani Giovanni
Perinei Fabio
Petrocelli Edilio
Picchetti Santino
Piccoli Flaminio
Pietrini Vincenzo
Pisicchio Giuseppe
Poggiolini Danilo
Polidori Enzo
Portatadino Costante
Poti Damiano
Prandini Onelio
Principe Sandro
Procacci Annamaria
Provantini Alberto
Pujia Carmelo

Quarta Nicola

Rabino Giovanni Battista
Rebecchi Aldo
Renzulli Aldo Gabriele
Ricci Franco
Ridi Silvano
Rivera Giovanni
Rocelli Gian Franco
Rodotà Stefano
Romani Daniela
Ronzani Gianni Wilmer
Rotiroti Raffaele
Russo Franco

Salerno Gabriele
Sanfilippo Salvatore
Sangiorgio Maria Luisa
Sanna Anna
Sannella Benedetto
Santarelli Giulio
Scalia Massimo
Scarlato Guglielmo
Schettini Giacomo Antonio
Senaldi Carlo
Serafini Anna Maria
Serafini Massimo
Serra Gianna

Serra Giuseppe
Silvestri Giuliano
Sinatra Alberto
Sinesio Giuseppe
Soave Sergio
Solaroli Bruno
Sorice Vincenzo
Spini Valdo
Stegagnini Bruno
Sterpa Egidio
Strada Renato
Strumendo Lucio

Taddei Maria
Tagliabue Gianfranco
Tassone Mario
Tesini Giancarlo
Tiraboschi Angelo
Toma Mario
Travaglini Giovanni

Umidi Sala Neide Maria
Urso Salvatore
Usellini Mario

Vecchiarelli Bruno
Viscardi Michele
Vito Alfredo
Volponi Alberto

Willeit Ferdinand

Zaniboni Antonino
Zarro Giovanni
Zavettieri Saverio

Si sono astenuti:

Benedikter Johann
Bortolami Benito Mario
Ciliberti Franco
Cristoni Paolo
D'Addario Amedeo
Demitry Giuseppe
Lobianco Arcangelo
Sanese Nicolamaria
Sapienza Orazio
Saretta Giuseppe
Soddu Pietro
Tessari Alessandro

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 22 GENNAIO 1991

Sono in missione:

Altissimo Renato
Anselmi Tina
Bonferroni Franco
Casini Carlo
Caveri Luciano
Facchiano Ferdinando
Fausti Franco
Foti Luigi
Goria Giovanni
Gottardo Settimo
Melillo Savino

Mensurati Elio
Michelini Alberto
Ricciuti Romeo
Righi Luciano
Rossi Alberto
Rubbi Emilio
Sacconi Maurizio
Scàlfaro Oscar Luigi
Scovacricchi Martino
Susi Domenico
Vairo Gaetano
Zoso Giuliano
Zuech Giuseppe

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 22 GENNAIO 1991

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE MICHELE ZOLLA

OGGETTO: Disegno di legge n. 5295, emendamento 1.17, prima parte

VOTAZIONE PALESE NOMINALE

RISULTATO DELLA VOTAZIONE

Presenti	327
Votanti	315
Astenuti	12
Maggioranza	158
Voti favorevoli	145
Voti contrari	170

*(La Camera respinge).**Hanno votato sì:*

Angelini Giordano
 Angeloni Luana
 Armellin Lino

 Babbini Paolo
 Baghino Francesco Giulio
 Barbalace Francesco
 Bargone Antonio
 Bassanini Franco
 Beebe Tarantelli Carole Jane
 Benevelli Luigi
 Bernasconi Anna Maria
 Bevilacqua Cristina
 Bianchi Beretta Romana
 Brescia Giuseppe
 Brunetto Arnaldo
 Bruzzani Riccardo
 Bulleri Luigi

 Cannelonga Severino Lucano
 Capecchi Maria Teresa
 Caradonna Giulio
 Cardinale Salvatore
 Carrara Andreino
 Castagnola Luigi
 Cavagna Mario
 Cerofolini Fulvio
 Chella Mario
 Ciancio Antonio
 Cicerone Francesco
 Ciconte Vincenzo

Ciocci Lorenzo
 Crivita Salvatore
 Colombini Leda
 Colucci Gaetano
 Costa Alessandro
 Crippa Giuseppe
 Cristoni Paolo
 Curci Francesco

 D'Addario Amedeo
 Del Donno Olindo
 Demitry Giuseppe
 Dignani Grimaldi Vanda
 Di Prisco Elisabetta

 Fachin Schiavi Silvana
 Faraguti Luciano
 Felissari Lino Osvaldo
 Ferrandi Alberto
 Ferrara Giovanni
 Ferrari Marte
 Ferrarini Giulio
 Fiandrotti Filippo
 Finocchiaro Fidelbo Anna Maria
 Fracchia Bruno
 Francese Angela
 Franchi Franco

 Gabbuggiani Elio
 Galante Michele
 Gasparotto Isaia
 Gei Giovanni
 Gelli Bianca

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 22 GENNAIO 1991

Gelpi Luciano
Geremicca Andrea
Ghezzi Giorgio
Grassi Ennio
Grilli Renato

Lauricella Angelo
La Valle Raniero
Lavorato Giuseppe
Lodi Faustini Fustini Adriana
Lorenzetti Pasquale Maria Rita
Lucchesi Giuseppe

Macciotta Giorgio
Maceratini Giulio
Mainardi Fava Anna
Mammone Natia
Manfredi Manfredo
Mangiapane Giuseppe
Mannino Antonino
Martinat Ugo
Masini Nadia
Mastella Mario Clemente
Matarrese Antonio
Matteoli Altero
Menziotti Pietro Paolo
Migliasso Teresa
Minozzi Rosanna
Montanari Fornari Nanda
Montecchi Elena

Nappi Gianfranco
Nardone Carmine
Nenna D'Antonio Anna
Nerli Francesco
Novelli Diego

Orlandi Nicoletta

Pacetti Massimo
Pallanti Novello
Palmieri Ermenegildo
Pascolat Renzo
Pazzaglia Alfredo
Pedrazzi Cipolla Annamaria
Pellegatta Giovanni
Pellegatti Ivana
Pellicani Giovanni
Perinei Fabio
Petrocelli Edilio
Picchetti Santino
Piccirillo Giovanni

Piredda Matteo
Polidori Enzo
Prandini Onelio
Provantini Alberto

Rallo Girolamo
Ravasio Renato
Rebecchi Aldo
Ridi Silvano
Rocelli Gian Franco
Romani Daniela
Ronzani Gianni Wilmer

Sanfilippo Salvatore
Sanna Anna
Sannella Benedetto
Schettini Giacomo Antonio
Seppia Mauro
Serafini Anna Maria
Serafini Massimo
Serra Gianna
Serra Giuseppe
Servello Francesco
Sinatra Alberto
Soave Sergio
Soddu Pietro
Solaroli Bruno
Strada Renato
Strumendo Lucio

Taddei Maria
Tagliabue Gianfranco
Tatarella Giuseppe
Tessari Alessandro
Testa Enrico
Toma Mario
Tremaglia Mirko

Umidi Sala Neide Maria

Valensise Raffaele
Violante Luciano

Zambon Bruno
Zampieri Amedeo

Hanno votato no:

Agrusti Michelangelo
Aiardi Alberto
Alagna Egidio

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 22 GENNAIO 1991

Alessi Alberto
Amalfitano Domenico
Antonucci Bruno
Artese Vitale
Artioli Rossella
Astone Giuseppe
Astori Gianfranco
Augello Giacomo Sebastiano
Azzaro Giuseppe
Azzolini Luciano

Balestracci Nello
Baruffi Luigi
Bassi Montanari Franca
Battaglia Pietro
Battistuzzi Paolo
Benedikter Johann
Bertoli Danilo
Biafora Pasqualino
Bianchi Fortunato
Bianchini Giovanni
Biasci Mario
Bisagno Tommaso
Bodrato Guido
Bonsignore Vito
Bortolami Benito Mario
Bortolani Franco
Botta Giuseppe
Brocca Beniamino
Bruni Francesco
Bruni Giovanni
Bruno Paolo
Buffoni Andrea

Caccia Paolo Pietro
Cafarelli Francesco
Campagnoli Mario
Capacci Renato
Cappiello Agata Alma
Capria Nicola
Carelli Rodolfo
Caria Filippo
Carrus Nino
Casati Francesco
Castagnetti Pierluigi
Castrucci Siro
Cecchetto Coco Alessandra
Cellini Giuliano
Ceruti Gianluigi
Cerutti Giuseppe
Ciaffi Adriano
Ciliberti Franco

Cimmino Tancredi
Ciocci Carlo Alberto
Ciocia Graziano
Coloni Sergio
Corsi Hubert
Costa Raffaele
Crescenzi Ugo
Cursi Cesare

D'Aimmo Florindo
Dal Castello Mario
D'Alia Salvatore
D'Amato Carlo
D'Angelo Guido
d'Aquino Saverio
De Lorenzo Francesco
De Rose Emilio
Diglio Pasquale
Donati Anna
D'Onofrio Francesco
Drago Antonino
Duce Alessandro

Ebner Michl

Farace Luigi
Ferrari Bruno
Ferrari Wilmo
Fiorino Filippo
Fronza Crepaz Lucia
Fumagalli Carulli Battistina

Gangi Giorgio
Ghinami Alessandro
Gitti Tarcisio
Gorgoni Gaetano
Gregorelli Aldo
Grippa Ugo

Lamorte Pasquale
Lanzinger Gianni
La Penna Girolamo
Latteri Ferdinando
Lega Silvio
Lia Antonio
Loiero Agazio
Lombardo Antonino
Lusetti Renzo

Madaudo Dino
Marianetti Agostino
Martino Guido

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 22 GENNAIO 1991

Martuscelli Paolo
Mastrogiacomo Antonio
Matulli Giuseppe
Mazza Dino
Mazzuconi Daniela
Meleleo Salvatore
Mensorio Carmine
Milani Gian Stefano
Monaci Alberto

Napoli Vito
Nicotra Benedetto Vincenzo
Noci Maurizio
Nonne Giovanni
Nucci Mauro Anna Maria

Orciari Giuseppe
Orsini Gianfranco

Paganelli Ettore
Patria Renzo
Pellizzari Gianmario
Perani Mario
Perrone Antonino
Piccoli Flaminio
Pietrini Vincenzo
Pisicchio Giuseppe
Poggiolini Danilo
Portatadino Costante
Potì Damiano
Principe Sandro
Pujia Carmelo

Quarta Nicola

Rabino Giovanni Battista
Radi Luciano
Renzulli Aldo Gabriele
Ricci Franco
Rinaldi Luigi
Rivera Giovanni
Rojch Angelino
Rosini Giacomo
Rotiroti Raffaele
Russo Franco
Russo Vincenzo

Salerno Gabriele
Sanese Nicolamaria
Santarelli Giulio
Santonastaso Giuseppe
Santuz Giorgio

Scarlato Guglielmo
Senaldi Carlo
Silvestri Giuliano
Sinesio Giuseppe
Sorice Vincenzo
Spini Valdo
Stegagnini Bruno
Sterpa Egidio

Tarabini Eugenio
Tassone Mario
Tempestini Francesco
Tesini Giancarlo
Tiraboschi Angelo
Tognoli Carlo
Torchio Giuseppe

Urso Salvatore

Vecchiarelli Bruno
Viscardi Michele
Viti Vincenzo
Vito Alfredo
Volponi Alberto

Willeit Ferdinand

Zaniboni Antonino
Zarro Giovanni
Zoppi Pietro

Si sono astenuti:

Balbo Laura
Bertone Giuseppina
Bruno Antonio
De Julio Sergio
Diaz Annalisa
Gramaglia Mariella
Guerzoni Luciano
Levi Baldini Natalia
Loi Giovanni Battista
Rodotà Stefano
Saretta Giuseppe
Zavettieri Saverio

Sono in missione:

Altissimo Renato
Anselmi Tina

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 22 GENNAIO 1991

Bonferroni Franco
Casini Carlo
Caveri Luciano
Facchiano Ferdinando
Fausti Franco
Foti Luigi
Goria Giovanni
Gottardo Settimo
Melillo Savino
Mensurati Elio
Michelini Alberto

Ricciuti Romeo
Righi Luciano
Rossi Alberto
Rubbi Emilio
Sacconi Maurizio
Scàlfaro Oscar Luigi
Scovacricchi Martino
Susi Domenico
Vairo Gaetano
Zoso Giuliano
Zuech Giuseppe

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 22 GENNAIO 1991

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE MICHELE ZOLLA

OGGETTO: Disegno di legge n. 5295, votazione finale

VOTAZIONE PALESE NOMINALE

RISULTATO DELLA VOTAZIONE

Presenti	305
Votanti	273
Astenuti	32
Maggioranza	137
Voti favorevoli	161
Voti contrari	112

*(La Camera approva).**Hanno votato sì:*

Agrusti Michelangelo
 Aiardi Alberto
 Alessi Alberto
 Amalfitano Domenico
 Andò Salvatore
 Angelini Piero
 Aniasi Aldo
 Antonucci Bruno
 Armellin Lino
 Artese Vitale
 Artioli Rossella
 Astone Giuseppe
 Augello Giacomo Sebastiano
 Azzaro Giuseppe
 Azzolini Luciano

 Babbini Paolo
 Balestracci Nello
 Battistuzzi Paolo
 Bertoli Danilo
 Biafora Pasqualino
 Bianchi Fortunato
 Bianchini Giovanni
 Bianco Gerardo
 Biasci Mario
 Bisagno Tommaso
 Boniver Margherita
 Bonsignore Vito
 Bortolami Benito Mario
 Bortolani Franco
 Breda Roberta

Brocca Beniamino
 Brunetto Arnaldo
 Bruni Francesco
 Bruni Giovanni
 Buffoni Andrea
 Buonocore Vincenzo

 Caccia Paolo Pietro
 Cafarelli Francesco
 Campagnoli Mario
 Capacci Renato
 Cappiello Agata Alma
 Carelli Rodolfo
 Carrus Nino
 Casati Francesco
 Casini Pier Ferdinando
 Castagnetti Pierluigi
 Cellini Giuliano
 Cerutti Giuseppe
 Ciaffi Adriano
 Ciliberti Franco
 Cimmino Tancredi
 Ciocia Graziano
 Coloni Sergio
 Colucci Francesco
 Corsi Hubert
 Costa Raffaele
 Costa Silvia
 Crescenzi Ugo
 Cristoni Paolo
 Curci Francesco

 D'Addario Amedeo

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 22 GENNAIO 1991

D'Aimmo Florindo
Dal Castello Mario
D'Alia Salvatore
D'Amato Carlo
Capanna Mario
D'Angelo Guido
De Lorenzo Francesco
De Rose Emilio
Duce Alessandro

Farace Luigi
Faraguti Luciano
Ferrari Marte
Fumagalli Carulli Battistina

Gangi Giorgio
Garavaglia Mariapia
Ghinami Alessandro
Gitti Tarcisio
Grippe Ugo
Grosso Maria Teresa

Lamorte Pasquale
La Penna Girolamo
Latteri Ferdinando
Lega Silvio
Lia Antonio
Lobianco Arcangelo
Loiero Agazio
Lombardo Antonino
Lusetti Renzo

Maccheroni Giacomo
Marianetti Agostino
Martini Maria Eletta
Martino Guido
Martuscelli Paolo
Mastella Mario Clemente
Mastrantuono Raffaele
Mastrogiacomo Antonio
Matarrese Antonio
Mattarella Sergio
Matulli Giuseppe
Mazza Dino
Meleleo Salvatore
Mensorio Carmine
Merolli Carlo
Milani Gian Stefano
Monaci Alberto
Mongiello Giovanni
Mundo Antonio

Napoli Vito
Nenna D'Antonio Anna
Nicotra Benedetto Vincenzo
Noci Maurizio
Nonne Giovanni
Nucci Mauro Anna Maria

Orciari Giuseppe
Orsini Bruno

Paganelli Ettore
Patria Renzo
Pellizzari Gianmario
Perani Mario
Perrone Antonino
Piredda Matteo
Piro Franco
Pisicchio Giuseppe
Poggiolini Danilo
Portatadino Costante
Principe Sandro
Pujia Carmelo
Pumilia Calogero

Quarta Nicola

Raffaelli Mario
Rebulla Luciano
Renzulli Aldo Gabriele
Riggio Vito
Rinaldi Luigi
Rojch Angelino
Rosini Giacomo

Sanese Nicolamaria
Sangalli Carlo
Santuz Giorgio
Sapienza Orazio
Saretta Giuseppe
Scarlato Guglielmo
Senaldi Carlo
Seppia Mauro
Serra Giuseppe
Silvestri Giuliano
Soddu Pietro
Stegagnini Bruno

Tassone Mario
Tesini Giancarlo
Tiraboschi Angelo
Torchio Giuseppe
Travaglini Giovanni

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 22 GENNAIO 1991

Usellini Mario

Vecchiarelli Bruno
Viscardi Michele
Volponi Alberto

Zamberletti Giuseppe
Zaniboni Antonino
Zarro Giovanni

Hanno votato no:

Angelini Giordano
Angeloni Luana

Balbo Laura
Beebe Tarantelli Carole Jane
Benevelli Luigi
Bernasconi Anna Maria
Bertone Giuseppina
Bevilacqua Cristina
Bianchi Beretta Romana
Boselli Milvia
Brescia Giuseppe
Bruzzani Riccardo
Bulleri Luigi

Calvanese Flora
Cannelonga Severino Lucano
Capecchi Maria Teresa
Carrara Andreino
Castagnola Luigi
Cavagna Mario
Chella Mario
Ciancio Antonio
Cicerone Francesco
Cicone Vincenzo
Ciocci Lorenzo
Civita Salvatore
Colombini Leda
Costa Alessandro
Crippa Giuseppe

De Julio Sergio
Diaz Annalisa
Dignani Grimaldi Vanda
Di Prisco Elisabetta

Fachin Schiavi Silvana
Felissari Lino Osvaldo
Ferrandi Alberto

Ferrara Giovanni
Finocchiaro Fidelbo Anna Maria
Fiorino Filippo
Fracchia Bruno
Fronza Crepaz Lucia

Gabbuggiani Elio
Galante Michele
Gasparotto Isaia
Gelli Bianca
Gelpi Luciano
Geremicca Andrea
Gramaglia Mariella
Grassi Ennio
Gregorelli Aldo
Grilli Renato

Lauricella Angelo
Lavorato Giuseppe
Lodi Faustini Fustini Adriana
Lorenzetti Pasquale Maria Rita
Lucenti Giuseppe

Macciotta Giorgio
Mangiapane Giuseppe
Mannino Antonino
Masini Nadia
Mazzuconi Daniela
Migliasso Teresa
Minozzi Rosanna
Montanari Fornari Nanda
Montecchi Elena
Motetta Giovanni

Nappi Gianfranco
Nardone Carmine
Nerli Francesco
Nicolini Renato
Novelli Diego

Orlandi Nicoletta
Orsini Gianfranco

Pacetti Massimo
Pallanti Novello
Palmieri Ermenegildo
Pascolat Renzo
Pedrazzi Cipolla Annamaria
Pellegatti Ivana
Pellicani Giovanni
Perinei Fabio
Petrocelli Edilio

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 22 GENNAIO 1991

Piccirillo Giovanni
Poli Gian Gaetano
Polidori Enzo
Prandini Onelio

Rabino Giovanni Battista
Ravasio Renato
Rebecchi Aldo
Rocelli Gian Franco
Romani Daniela
Ronzani Gianni Wilmer
Russo Spena Giovanni

Sanfilippo Salvatore
Sangiorgio Maria Luisa
Sanna Anna
Sannella Benedetto
Schettini Giacomo Antonio
Serafini Anna Maria
Serafini Massimo
Serra Gianna
Sinatra Alberto
Soave Sergio
Solaroli Bruno
Strada Renato
Strumendo Lucio

Taddei Maria
Tagliabue Gianfranco
Tarabini Eugenio
Tessari Alessandro
Trabacchini Quarto

Violante Luciano

Si sono astenuti:

Alagna Egidio
Alberini Guido
Baghino Francesco Giulio
Bassi Montanari Franca
Battaglia Pietro
Benedikter Johann
Castrucci Siro
Cecchetto Coco Alessandra
Cerofolini Fulvio
Ceruti Gianluigi
Colucci Gaetano

Del Donno Olindo
Ebner Michl
Ferrari Bruno
Ferrarini Giulio
Franchi Franco
Gei Giovanni
Lanzinger Gianni
Martinat Ugo
Matteoli Altero
Mattioli Gianni Francesco
Pellegatta Giovanni
Rallo Girolamo
Tamino Gianni
Tassi Carlo
Tatarella Giuseppe
Tremaglia Mirko
Willeit Ferdinand
Zambon Bruno
Zampieri Amedeo
Zavettieri Saverio
Zoppi Pietro

Sono in missione:

Altissimo Renato
Anselmi Tina
Bonferroni Franco
Casini Carlo
Caveri Luciano
Facchiano Ferdinando
Fausti Franco
Foti Luigi
Goria Giovanni
Gottardo Settimo
Melillo Savino
Mensurati Elio
Michelini Alberto
Ricciuti Romeo
Righi Luciano
Rossi Alberto
Rubbi Emilio
Sacconi Maurizio
Scalfaro Oscar Luigi
Scovacricchi Martino
Susi Domenico
Vairo Gaetano
Zoso Giuliano
Zuech Giuseppe

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 22 GENNAIO 1991

abete grafica s.p.a.
Via Prenestina, 683
00155 Roma